

ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEL TABACCO GREGGIO

Regolamenti comunitari



REGOLAMENTO (CEE) n. 2075/92 del CONSIGLIO - del 30/6/92

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio e successive modifiche

Coordinato con successive modifiche



REGOLAMENTO (CE) n. 660/99 del CONSIGLIO - del 22/03/99

che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 e che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 1999, 2000 e 2001

Coordinato e successive modifiche



REGOLAMENTO (CE) n. 546/2002 del CONSIGLIO - del 25/03/2002

che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92



REGOLAMENTO (CE) n. 2848/98 della COMMISSIONE - del 22/12/98

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio

Coordinato con successive modifiche



REGOLAMENTO (CE) n. 2077/92 del CONSIGLIO - del 30/06/92

relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco



REGOLAMENTO (CEE) n. 86/93 della COMMISSIONE - del 19/01/93

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco



REGOLAMENTO (CE) n. 2182/2002 della COMMISSIONE - del 06/12/02

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario per il tabacco



REGOLAMENTO (CE) n. 2636/99 della COMMISSIONE - del 4/12/99

relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1771/93

Coordinato con successive modifiche

TESTO COORDINATO

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2075/92 DEL CONSIGLIO
del 30 giugno 1992
relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore del tabacco greggio
*Gazzetta ufficiale n. L215 del 20/07/1992, pagg. 70-76***

Modificato :

REGOLAMENTO (CE) N. 1636/98 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 - che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio - *Gazzetta ufficiale n. L 210 del 28/07/1998 PAG. 0023 - 0027* - Esso è applicabile a decorrere dal raccolto 1999.

REGOLAMENTO (CE) N. 660/1999 DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1999 - che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 e che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 1999, 2000 e 2001 - *Gazzetta ufficiale n. L 083 del 27/03/1999 PAG. 0010 - 0014*

REGOLAMENTO (CE) N. 1336/2000 DEL CONSIGLIO del 19 giugno 2000 - che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio - *Gazzetta ufficiale n. L 154 del 27/06/2000 PAG. 2* - Esso si applica a partire dal raccolto 1999.

REGOLAMENTO (CE) N. 546/2002 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 2002 - che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 - *Gazzetta ufficiale n. L 84 del 28/03/2002 PAGG 4-6* - Esso si applica a decorrere dal raccolto 2002.

**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ
EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli debbono andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati, che potrà assumere forme diverse a seconda dei prodotti;

considerando che la politica agricola comune è volta a conseguire gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato ed in particolare, nel settore del tabacco greggio, la stabilizzazione dei mercati e la garanzia di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata; che tali obiettivi possono essere realizzati adeguando le risorse al fabbisogno, soprattutto mediante una politica della qualità;

considerando che l'attuale situazione del mercato del tabacco, caratterizzata dallo squilibrio tra l'offerta e la domanda, richiede un cambiamento radicale del regime comunitario che ha sinora disciplinato tale mercato, pur salvaguardando la coltura del tabacco da parte dei produttori tradizionali; che questo cambiamento consiste nel semplificare i meccanismi di gestione del mercato, nel contenere la produzione tenendo conto, al tempo

stesso, del fabbisogno del mercato e delle esigenze di bilancio, e nel rafforzare i mezzi di controllo, onde garantire che i meccanismi di gestione realizzino pienamente gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che le diverse varietà di tabacco possono essere classificate in gruppi, in base ad analogie nei metodi di coltivazione e nei costi di produzione e tenendo conto delle denominazioni impiegate negli scambi internazionali;

considerando che, vista la situazione concorrenziale sul mercato, è necessario un sostegno a favore dei coltivatori tradizionali di tabacco incentrando tale sostegno su un regime di premi che consenta lo smaltimento del tabacco nella Comunità;

considerando che il regime dei premi può essere gestito efficacemente mediante contratti di coltivazione conclusi tra il coltivatore e l'impresa di prima trasformazione, che garantiscono al tempo stesso uno sbocco stabile ai coltivatori ed un approvvigionamento regolare all'impresa di trasformazione; che il versamento al produttore, da parte dell'impresa di trasformazione, di un importo pari al premio, fin dal momento della consegna del tabacco oggetto del contratto e conforme a determinati requisiti qualitativi, fornisce un sostegno ai coltivatori ed agevola nel contempo la gestione del regime dei premi;

considerando che, per limitare la produzione di tabacco nella Comunità e disincentivare nello stesso tempo la produzione di varietà difficili da smaltire, occorre stabilire un limite di garanzia globale massimo per la Comunità, da ripartire annualmente in limiti di garanzia specifici per ciascun gruppo di varietà;

considerando che per garantire il rispetto dei limiti di garanzia occorre istituire, per un periodo limitato, un regime di quote di trasformazione; che spetta agli Stati membri il compito di ripartire, in via transitoria ed entro i limiti di garanzia stabiliti, le quote di trasformazione tra le imprese interessate e che le regole comunitarie previste a tal fine mirano ad un'equa ripartizione, basata sui quantitativi trasformati in passato, senza tuttavia tener conto delle produzioni anomale constatate; che saranno adottate le misure necessarie per l'ulteriore ripartizione delle quote fra i produttori in condizioni

soddisfacenti; che gli Stati membri che posseggono i dati necessari potranno ripartire le quote tra i produttori in base alla loro produzione degli anni scorsi;

considerando che è indispensabile che un'impresa di prima trasformazione non concluda contratti di coltivazione eccedenti la quota di trasformazione attribuitale; che occorre pertanto limitare il rimborso del premio al massimo al quantitativo corrispondente alla quota di trasformazione;

considerando che in un primo tempo occorre limitare al 1997 il periodo d'applicazione dei regimi di premi e di contenimento della produzione, in modo da poter riesaminare tali regimi in base all'esperienza ed adeguarli eventualmente per il periodo successivo;

considerando che ai fini del risanamento del mercato del tabacco e di un miglioramento qualitativo della produzione possono risultare utili varie misure di orientamento della produzione; che in particolare un aiuto specifico consentirà alle associazioni di produttori di contribuire a migliorare l'organizzazione e l'orientamento della produzione; che un programma di ricerca finanziato mediante una diminuzione del premio consentirà inoltre di adeguare maggiormente la produzione di tabacco alle esigenze comunitarie in materia di sanità pubblica; che è infine necessario un programma di riconversione per i produttori della varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna IIC e ibridi di Geudertheimer, in considerazione dell'importanza della coltivazione di queste varietà per l'economia di alcune regioni della Comunità;

considerando che la realizzazione di un mercato interno presuppone l'introduzione di un sistema unico degli scambi alle frontiere esterne;

considerando che è possibile rinunciare a qualsiasi restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità; che tuttavia, per non lasciare il mercato comunitario indifeso in caso di eventuali perturbazioni dovute a situazioni eccezionali, occorre consentire alla Comunità di decidere rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando inoltre che circostanze impreviste di mercato potrebbero rendere necessarie misure eccezionali di sostegno, da decidersi dalla

Commissione;

considerando che la realizzazione di un mercato interno potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi opportuno applicare al settore del tabacco le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune;

considerando che occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in seguito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, conformemente al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4);

considerando che, viste le esperienze passate, è indispensabile rafforzare i controlli nel settore del tabacco; che determinati poteri di controllo potrebbero essere attribuiti ad un'agenzia di controllo autonoma, per tener conto delle esigenze specifiche di questo mercato;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che il passaggio dal regime istituito con il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (5) al regime previsto dal presente regolamento deve avvenire nelle migliori condizioni; che a tal fine possono essere necessarie misure transitorie; che occorre inoltre rendere il nuovo regolamento pienamente applicabile solamente a partire dal raccolto 1993,

(1)considerando che l'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2075/92 (3) dispone che la Commissione presenti proposte sul regime dei premi e sul regime delle quote che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati del tabacco greggio;

(2)considerando che l'attuale situazione del mercato del tabacco, caratterizzata dallo squilibrio tra l'offerta e la domanda, causata in gran parte dalla qualità inadeguata della

produzione comunitaria, richiede l'attuazione di una riforma radicale del settore che consenta di migliorarne la situazione economica; che tale riforma deve prefiggersi di differenziare l'aiuto comunitario in base alla qualità della produzione, rendere più semplice e flessibile il regime delle quote, rafforzare i controlli e migliorare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica e di tutela dell'ambiente;

(3)considerando che, occorre aumentare il premio per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivate in Belgio, Germania, Francia ed Austria; che il Consiglio ridurrà, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, i limiti di garanzia di questi Stati membri onde assicurare la conservazione della neutralità di bilancio;

(4)considerando che, per incentivare il miglioramento della qualità e del valore della produzione comunitaria, garantendo al tempo stesso il sostegno al reddito dei produttori, è opportuno vincolare il pagamento di una parte del premio al valore del tabacco prodotto; che l'entità della differenziazione di cui sopra può variare in funzione delle varietà e degli Stati membri in cui è coltivato il tabacco; che questa differenziazione, per essere efficace, deve essere compresa entro un margine di fluttuazione; che, tenuto conto dell'importanza delle modifiche apportate, è opportuno prevedere un periodo di transizione; che è opportuno istituire tale sistema nell'ambito delle associazioni di produttori in modo da poter confrontare il prezzo di mercato ottenuto da ogni singolo produttore;

(5)considerando che è indispensabile potenziare i controlli nel settore del tabacco; che occorre precisare le definizioni di «produttore», «impresa di prima trasformazione» e «prima trasformazione del tabacco» e consentire agli organismi di controllo di avere accesso a tutte le informazioni utili per l'espletamento dei loro compiti;

(6)considerando che è opportuno istituire un sistema di vendita all'asta per i contratti di

coltivazione in modo che i prezzi contrattuali del tabacco siano maggiormente correlati alle condizioni del mercato; che occorre prevedere tale sistema a titolo facoltativo per gli Stati membri al fine di tener conto delle diverse strutture;

- (7) considerando che l'impresa di trasformazione, partecipando alla determinazione del prezzo d'acquisto del tabacco consegnato, svolge una funzione centrale nella fissazione del livello del premio che deve essere versato ai singoli produttori; che l'impresa di prima trasformazione beneficia indirettamente dell'aiuto comunitario con l'acquisto di un prodotto sovvenzionato; che è opportuno consentire alle autorità nazionali di adottare le misure opportune nei confronti delle imprese di trasformazione che non rispettano la normativa comunitaria; che a tale scopo occorre predisporre un sistema di riconoscimento delle imprese di prima trasformazione che possono firmare contratti di coltivazione; che il riconoscimento deve essere revocato qualora non vengano rispettate le norme in vigore;
- (8) considerando che, per semplificare la gestione amministrativa del settore, l'associazione di produttori deve provvedere al versamento della parte variabile del premio ai produttori, nonché alla ripartizione delle quote di produzione tra i suoi membri;
- (9) considerando che è opportuno consentire la cessione di quote di produzione tra produttori allo scopo di migliorare le strutture della produzione; che occorre inoltre predisporre un sistema di riscatto delle quote di cui potrebbero beneficiare i produttori che intendono abbandonare il settore e che non trovano acquirenti per le loro quote;
- (10) considerando che è indispensabile garantire che vengano prese in considerazione le esigenze di sanità pubblica e di tutela dell'ambiente; che a tale scopo è opportuno raddoppiare la ritenuta sul premio con la quale viene finanziato il Fondo comunitario di ricerca e d'informazione nel settore del tabacco greggio; che è inoltre opportuno utilizzare l'aiuto specifico non solo per aiutare le associazioni di produttori a svolgere i nuovi

compiti di gestione loro affidati, ma per finanziare altresì azioni intese a migliorare il rispetto dell'ambiente,

- (1) considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(4), prevede la fissazione dell'importo dei premi e degli importi supplementari tenendo conto delle possibilità di smaltimento passate e di quelle prevedibili delle diverse varietà di tabacco in condizioni di concorrenza normali. È opportuno fissare il livello dei premi e legarli ai limiti di garanzia fissati per gli anni 2002, 2003 e 2004.
- (2) considerando che In base all'articolo 8, secondo comma e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2075/92, occorre fissare il livello dei limiti di garanzia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 2002, 2003 e 2004 tenendo conto, in particolare, delle condizioni di mercato e delle condizioni socioeconomiche e agronomiche delle zone di produzione interessate. Occorre realizzare tale fissazione in tempo utile per consentire ai produttori di programmare la loro produzione per i raccolti in parola.
- (3) considerando che l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2075/92 dispone che gli Stati membri possono applicare un sistema di vendite all'asta ai contratti di coltivazione. Ai sensi delle disposizioni attualmente in vigore, tale sistema, se applicato, deve riguardare tutti i gruppi di varietà di tabacco prodotti in uno Stato membro. Il sistema non è stato finora applicato in quanto gli Stati membri ritengono che il ricorso alle vendite all'asta sarebbe giustificato soltanto per taluni gruppi di varietà e soltanto per i contratti delle associazioni dei produttori che manifestano un interesse. Onde incoraggiare il ricorso alle vendite all'asta come mezzo per far aumentare il prezzo commerciale del tabacco greggio, è opportuno adattare le disposizioni regolamentari e garantire al tempo stesso una maggiore flessibilità per consentire agli Stati membri di limitare l'applicazione di siffatto meccanismo a taluni

gruppi di varietà e alle associazioni dei produttori che desiderano parteciparvi.

(4) considerando che la riserva nazionale di quote istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2075/92, non ha consentito di conseguire gli obiettivi di riconversione dei produttori e di ristrutturazione delle aziende per i quali era stata istituita. L'applicazione a livello nazionale, in particolare i criteri di redistribuzione della riserva in parola fissati dagli Stati membri, e la modesta percentuale dei quantitativi interessati dalla costituzione della riserva, si è rivelata inadeguata a produrre gli effetti voluti. Inoltre, occorre rilevare che il dispositivo amministrativo di gestione della riserva nazionale ha creato una mole di lavoro amministrativo ed ha complicato eccessivamente la gestione delle quote che è all'origine di ritardi considerevoli nella distribuzione delle medesime. È tuttavia opportuno lasciare aperta la possibilità di far ricorso a tale sistema per gli Stati membri che lo reputino utile.

(5) considerando che il trattato stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le attività della Comunità sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Nell'ambito della strategia per lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea occorre tener conto delle conseguenze economiche, sociali e ambientali di tutte le politiche. Nelle regioni di produzione del tabacco greggio è opportuno porre in essere attività per creare nuove fonti di reddito e attività economiche per i produttori. Allo scopo di conseguire questo obiettivo, si propone di modificare l'ambito d'attività del fondo comunitario del tabacco e di sostituire il settore della ricerca agronomica con un'azione di sostegno allo sviluppo di iniziative specifiche di riconversione dei produttori di tabacco verso altre colture e attività economiche creatrici di posti di lavoro.

(6) considerando che è inoltre opportuno aumentare la ritenuta prevista per il fondo e portarla al 3 % nel 2003 onde rafforzare le disponibilità di bilancio destinate a

finanziare azioni d'informazione sugli effetti nocivi del consumo di tabacco e iniziative di riconversione della produzione. Quest'ultima azione, che rappresenta una nuova priorità, potrebbe essere attuata a livello nazionale nell'ambito di azioni specifiche di riconversione e sarebbe destinata ad accompagnare e a favorire sinergie con il programma di riscatto delle quote. Per il raccolto del 2004 la ritenuta potrebbe, se del caso, essere aumentata sino al 5 % in funzione dell'utilizzazione degli stanziamenti del fondo, in base a una relazione della Commissione.

(7) Considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2075/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio comporta disposizioni concernenti:

- un regime di premi;
- misure di orientamento e di contenimento della produzione;
- un regime degli scambi con i paesi terzi.

Essa concerne i tabacchi greggi o non lavorati ed i cascami di tabacco del codice NC 2401.

Articolo 2

Le varietà di tabacco greggio sono classificate nei seguenti gruppi:

a) **Flue cured:**

Tabacchi essiccati in forni, con circolazione d'aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo;

b) **Light air cured:**

Tabacchi essiccati all'aria, al coperto, senza lasciarli fermentare;

c) **Dark air cured:**

Tabacchi essiccati all'aria, al coperto, e lasciati fermentare naturalmente prima di essere commercializzati;

d) Sun cured:

Tabacchi essiccati al sole;

e) Fire cured:

Tabacchi essiccati al fuoco;

f) Basma (sun cured) ;

g) Katerini (sun cured) ;

h) Kaba Koulac (classico) e simili (sun cured) .

In allegato sono indicate le varietà di ciascun gruppo.

**TITOLO I
Regime di premi**

Articolo 3

1. A partire dal raccolto 1999 è istituito un regime dei premi il cui importo è unico per tutte le varietà di tabacco che rientrano in uno stesso gruppo.

2. Tuttavia, è concesso un importo supplementare per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivati in Belgio, in Germania, in Francia e in Austria. Tale importo è pari al 65 % della differenza tra il premio applicabile al raccolto 1998 e quello applicabile al raccolto 1992 per dette varietà.

3. Il premio mira a sostenere il reddito del produttore la cui produzione risponda alle esigenze del mercato e a consentire lo smaltimento del tabacco prodotto nella Comunità.

Articolo 4

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio fissa l'importo del premio e gli importi supplementari per raccolto, tenendo conto in particolare delle possibilità di smaltimento passate e di quelle prevedibili, in condizioni di concorrenza normali, per i vari tabacchi sul mercato comunitario e sul mercato mondiale.

2. L'importo del premio è fissato:

- a) per chilogrammo di tabacco in foglia che non abbia subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;
- b) per ogni gruppo di tabacco greggio.

Articolo 4 bis

- 1. Il premio comprende una parte fissa, una parte variabile e un aiuto specifico.**
- 2. La parte variabile del premio rappresenta un'aliquota compresa tra il 30 % e il 45 % dell'importo totale del premio stesso. L'applicazione della parte variabile viene realizzata gradualmente fino al raccolto 2001. La parte variabile può essere adattata nell'ambito della suddetta forcilla per gruppo di varietà e per Stato membro.**
- 3. La parte fissa del premio è corrisposta all'associazione di produttori, che la ridistribuisce a ciascun membro dell'associazione, ovvero a ciascun singolo produttore che non sia membro di un'associazione.**
- 4. La parte variabile del premio è corrisposta all'associazione di produttori che la ridistribuisce a ciascun membro dell'associazione, in base al prezzo d'acquisto pagato dall'impresa di prima trasformazione per l'acquisto della rispettiva produzione individuale.**
- 5. È concesso all'associazione dei produttori un aiuto specifico che non può essere superiore al 2 % dell'importo totale del premio.**

Articolo 5

La concessione del premio è soggetta in particolare alle seguenti condizioni:

- a) provenienza del tabacco da una zona di produzione determinata per ciascuna varietà;
- b) sussistenza di requisiti qualitativi;
- c) fornitura del tabacco in foglia dal produttore all'impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione.

Articolo 6

- 1. Il contratto di coltivazione è concluso tra un'impresa di prima trasformazione del tabacco, da un lato, e un'associazione di produttori o un singolo produttore non aderente ad un'associazione, dall'altro.**

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- "**produttori**": i singoli produttori non aderenti ad un'associazione, i singoli produttori membri di un'associazione e le associazioni di produttori, che consegnano la loro produzione di tabacco greggio ad un'impresa di prima trasformazione nell'ambito di un contratto di coltivazione;

- "**impresa di prima trasformazione**": qualsiasi persona fisica o giuridica riconosciuta che, dotata di impianti e attrezzature consone a tale scopo, effettua la prima trasformazione del tabacco e gestisce, in proprio nome o in proprio conto, uno o più stabilimenti di prima trasformazione del tabacco greggio;

- "**prima trasformazione del tabacco**": la trasformazione del tabacco greggio consegnato da un produttore in un prodotto stabile, conservato e condizionato in balle o colli omogenei di qualità corrispondente alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture).

3. Il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti elementi:

- impegno dell'impresa di prima trasformazione a versare al produttore il prezzo d'acquisto secondo il grado di qualità;

- impegno del produttore a consegnare all'impresa di trasformazione il tabacco greggio conforme ai requisiti qualitativi contrattuali.

4. L'organismo competente dello Stato membro versa, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna del tabacco e del versamento dell'importo di cui al paragrafo 3, primo trattino:

- l'importo della parte fissa del premio all'associazione di produttori o ai singoli produttori che non siano membri di associazioni,

- l'importo della parte variabile del premio e l'aiuto specifico all'associazione di produttori.

Tuttavia, a titolo transitorio e per un periodo non superiore a due raccolti, il premio può essere versato tramite l'impresa di prima trasformazione.

5. Qualora le sue strutture lo giustifichino, lo Stato membro può applicare alle associazioni di produttori che desiderano parteciparvi un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione di un gruppo di varietà di cui al paragrafo 1, conclusi prima della data di inizio delle consegne del tabacco.

Articolo 7

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Tali modalità riguardano in particolare:

- la delimitazione delle zone di produzione per ciascuna varietà;

- i requisiti qualitativi del tabacco consegnato;

- gli elementi complementari del contratto di coltivazione e il termine ultimo per la sua conclusione;

- l'eventuale obbligo dell'impresa di prima trasformazione di costituire una cauzione nel caso di domande di anticipi, nonché le modalità per la costituzione e lo svincolo di tale cauzione;

- le condizioni specifiche per la concessione del premio quando il contratto di coltivazione sia concluso con un'associazione di produttori;

- le disposizioni da applicare in caso di inadempimento degli obblighi che incombono al coltivatore o all'impresa di prima trasformazione.

Articolo 7

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Tali modalità riguardano in particolare:

- la delimitazione delle zone di produzione per ciascuna varietà;

- i requisiti qualitativi del tabacco consegnato;

- gli elementi complementari del contratto di coltivazione e il termine ultimo per la sua conclusione;

- l'eventuale obbligo per il produttore di costituire una cauzione, nonché le modalità per la costituzione e lo svincolo di tale cauzione, nel caso di domande di anticipi;
- la determinazione della parte variabile del premio;
- le condizioni specifiche per la concessione del premio quando il contratto di coltivazione è concluso con un'associazione di produttori;
- le disposizioni da applicare in caso di inadempimento degli obblighi regolamentari che incombono al produttore o all'impresa di prima trasformazione;
- l'attuazione di un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione, compresa la possibilità per il primo acquirente di coprire le offerte eventuali.

TITOLO II

Regime di contenimento della produzione

Articolo 8

È fissato per la Comunità un limite di garanzia globale massimo di 350 600 tonnellate di tabacco greggio in foglia per ogni raccolto.

Entro tale limite il Consiglio stabilisce per tre raccolti consecutivi, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, i limiti di garanzia specifici per ogni gruppo di varietà.

Articolo 9

1. A tutela dell'osservanza dei limiti di garanzia è istituito un regime di quote di produzione.
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri produttori, per gli Stati membri produttori, per tre raccolti consecutivi, i quantitativi disponibili per ogni gruppo di varietà.
3. In base ai quantitativi stabiliti a norma del paragrafo 2 e fatta salva l'applicazione dei paragrafi 4 e 5, gli Stati membri ripartiscono le quote di produzione tra i singoli produttori non aderenti ad un'associazione o tra le associazioni di produttori in misura proporzionale alla media dei quantitativi

consegnati per la trasformazione da ogni singolo produttore nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartiti per gruppo di varietà.

4. Prima della data limite prevista per la conclusione dei contratti di coltivazione, gli Stati membri possono essere autorizzati a trasferire quantitativi del limite di garanzia verso un altro gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà. *(Esso si applica a partire dal raccolto 1999).*

Fatta salva l'applicazione del terzo comma, ad ogni tonnellate di riduzione del quantitativo limite per un gruppo di varietà corrisponde una tonnellata al massimo di aumento per l'altro gruppo di varietà.

Il trasferimento di quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà all'altro non può comportare una spesa supplementare a carico del FEAOG.

La definizione dei quantitativi di cui al primo comma è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 23.

5. Gli Stati membri produttori hanno la facoltà di istituire una riserva nazionale di quote le cui modalità di funzionamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 10

1. Non può essere concesso alcun premio per quantitativi superiori alla quota assegnata al produttore.
2. In deroga al paragrafo 1, per ogni gruppo di varietà un produttore può consegnare la produzione eccedentaria entro il limite massimo del 10 % della propria quota; tale produzione eccedentaria è ammissibile al premio concesso per il raccolto successivo, purché durante quest'ultimo l'interessato proceda ad una corrispondente riduzione della produzione in modo che rimangano rispettate le quote cumulate per i due raccolti in questione.
3. Gli Stati membri devono disporre dei dati esatti sulla produzione di tutti i singoli produttori in modo che, se del caso, le quote

di produzione possano essere assegnate a questi ultimi.

4. All'interno di ciascuno Stato membro produttore, le quote di produzione possono essere cedute tra singoli produttori.

Articolo 11

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.

TITOLO III

Misure di orientamento della produzione

Articolo 12

L'aiuto specifico di cui all'articolo 4bis è versato all'associazione di produttori allo scopo di migliorare il rispetto dell'ambiente, incentivare la qualità della produzione, consolidare la gestione e garantire il rispetto della regolamentazione comunitaria in seno all'associazione.

Articolo 13

1. È istituito un Fondo comunitario del tabacco (in seguito denominato: "fondo") finanziato mediante un ritenuta pari a :

- 2% del premio per il raccolto 2002,
- 3% del premio per il raccolto 2003.
-

La Commissione presenterà, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull'utilizzazione degli stanziamenti del fondo, corredata, se del caso, di una proposta sulla percentuale della ritenuta del fondo da applicare per il raccolto 2004 che potrebbe essere aumentata sino al 5%.

2. Il Fondo finanzia azioni nei seguenti campi :

- a) Miglioramento delle conoscenze del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco a prescindere dalla forma, in particolare mediante l'informazione e l'istruzione,

sostegno alla raccolta di dati intesi a individuare le tendenze del consumo di tabacco e a elaborare studi epidemiologici in merito al tabagismo su scala comunitaria, studio sulla prevenzione del tabagismo;

- b) Nell'ambito del programma di cui all'articolo 14, paragrafo 1, azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività.

Articolo 14

1. Per agevolare la riconversione dei produttori che a titolo individuale e su base volontaria intendano abbandonare l'attività nel settore, viene predisposto un programma di riscatto delle quote con riduzione corrispondente dei limiti di garanzia di cui all'articolo 8.
2. Per consentire la riconversione verso altre attività delle regioni produttrici di tabacco in difficoltà possono essere attuati programmi strutturali di sviluppo rurale nel quadro delle politiche strutturali comunitarie.

Articolo 14 bis

Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tali modalità prevedono in particolare disposizioni concernenti:

- la fissazione del livello dell'aiuto specifico,
- la definizione dell'associazione di produttori che può beneficiare dell'aiuto specifico,
- le condizioni per il riconoscimento dell'associazione,
- l'utilizzazione dell'aiuto specifico, in particolare per quanto riguarda la ripartizione appropriata delle risorse tra le finalità definite all'articolo 12, paragrafo 1,
- la fissazione del prezzo di riscatto delle quote, che non deve essere tale da incoraggiare l'uscita eccessiva di produttori dal settore,
- la definizione sulla base di una proposta dello Stato membro delle zone di produzione sensibili e/o dei gruppi di varietà di alta

qualità esentati dal programma di riscatto delle quote, che non possono riguardare più del 25 % del limite di garanzia di ciascuno Stato membro,

- **la definizione di un periodo, che non può superare quattro mesi, intercorrente tra l'intenzione manifestata dal singolo produttore di vendere la sua quota e l'effettivo riscatto; durante questo periodo lo Stato membro rende pubblica l'intenzione di vendita affinché altri produttori possano acquistare la quota prima che sia effettivamente riscattata.**

TITOLO IV

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 15

Salva disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 16

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate :
 - a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
 - b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 16 bis

1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi,

fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Qualora si delinea la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

TITOLO V

Misure di controllo

Articolo 17

1. **Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare e garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio.**
2. **Gli Stati membri istituiscono un sistema di riconoscimento delle imprese di prima trasformazione che sono autorizzate a firmare contratti di coltivazione.**
3. **Uno Stato membro revoca il riconoscimento concesso ad un'impresa di trasformazione qualora quest'ultima non rispetti deliberatamente o per negligenza grave le disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio.**
4. **Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di controllo**

possano verificare il rispetto delle disposizioni comunitarie e in particolare:

- abbiano accesso agli impianti di produzione e di trasformazione;
- possano consultare i dati contabili, le scorte delle imprese di prima trasformazione o altri documenti utili per i controlli ed ottenere copie o estratti;
- possano ottenere tutte le informazioni utili, in particolare per verificare se il tabacco consegnato è stato effettivamente trasformato;
- dispongano dei dati esatti sul volume e sul prezzo d'acquisto della produzione di tutti i singoli produttori;
- controllino la qualità del tabacco e il versamento di un prezzo d'acquisto al singolo produttore da parte dell'impresa di trasformazione;
- controllino ogni anno le superfici piantate dai singoli produttori.

5. Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.

TITOLO VI

Disposizioni generali e transitorie

Articolo 18

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 19

Le spese sostenute in applicazione dei titoli I e III sono considerate come spese ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 20

Per far fronte a circostanze impreviste di mercato possono essere adottate misure eccezionali di sostegno del mercato secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tali misure possono essere adottate solamente nella misura e per la durata strettamente necessarie a sostenere il mercato.

Articolo 21

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di questi dati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 22

È istituito un comitato di gestione per il tabacco, in appresso denominato «comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 23

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
2. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 24

Il comitato può prendere in esame qualsiasi altro problema sollevato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 25

L'applicazione del presente regolamento tiene conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 26

Anteriormente al 1° aprile 2002, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

Articolo 27

Le misure transitorie eventualmente necessarie per agevolare l'applicazione delle modifiche al presente regolamento introdotte dal regolamento (CE) n. 1636/98 (*) sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.

(*) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 23.

Articolo 28

Il regolamento (CEE) n. 727/70 è abrogato con effetto dal raccolto 1993.

Articolo 29

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal raccolto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio
Il Presidente
Arlindo MARQUES CUNHA

- (1) GU n. C 295 del 14. 11. 1991, pag. 10.
- (2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992.
- (3) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 18.
- (4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).
- (5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 860/92 (GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1).

**ALLEGATO
CLASSIFICAZIONE IN GRUPPI DELLE VARIETÀ DI TABACCO**

I. FLUE CURED

Virginia
Virgin D e ibridi derivati
Bright

II. LIGHT AIR CURED

Burley
Badischer Burley e ibridi derivati
Maryland

III. DARK AIR CURED

Badischer Geudertheimer, Pereg, Corso
Paraguay e ibridi derivati
Dragon vert e ibridi derivati
Philippin
Petit Grammont (Flobecq)
Semois
Appelterre
Nijkerk
Misionero e ibridi derivati
Rio Grande e ibridi derivati
Forchheimer Havanna Ilc
Nostrano del Brenta
Resistente 142
Gojano
Ibridi di Geudertheimer
Beneventano
Brasile Selvaggio e varietà simili
Burley fermentato
Havana

IV. FIRE CURED

Kentucky e ibridi derivati
Moro di Cori
Salento

V. SUN CURED

Xanti-Yakà
Perustitza
Samsun
Erzegovina e varietà simili
Myrodata Smyrna, Trapezous e Phi 1
Kaba Koulak non classico
Tsebelja
Mavra

VI. BASMAS

VII. KATERINI E VARIETA' SIMILI

VIII. KABA KOULAK CLASSICO

Elassona
Myrodata Agrinion
Zichnomyrodata

TESTO COORDINATO

**REGOLAMENTO (CE) N. 660/1999 DEL CONSIGLIO
del 22 marzo 1999**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 e che fissa
i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia,
per gruppo di varietà e per Stato membro,
per i raccolti 1999, 2000 e 2001**

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 27/03/1999, pagg. 10 - 14

Modificato :

REGOLAMENTO (CE) NO. 1373/99 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1999 – che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 relativo al settore del tabacco greggio e fissa i quantitativi del limite di garanzia autorizzati ad essere trasferiti ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 1999. *Gazzetta Ufficiale no. L 162 del 26 giugno 1999, pagg. 47 e 48.*

REGOLAMENTO (CE) N9. 477/2000 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2000 - che fissa i quantitativi del limite di garanzia autorizzati ad essere trasferiti ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 2000 nel settore del tabacco greggio. *Gazzetta ufficiale no. L58 del 3 marzo 2000, pagg. 5 e 6.*

REGOLAMENTO (CE) N9. 1045/2000 DELLA COMMISSIONE del 18 Maggio 2000 - che fissa i quantitativi del limite di garanzia autorizzati ad essere trasferiti ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 2000 nel settore del tabacco greggio. *Gazzetta ufficiale no. L118 del 19 Maggio 2000, pagg. 18 e 19.*

REGOLAMENTO (CE) N. 601/2001 DELLA COMMISSIONE DEL 28 marzo 2001 - che stabilisce i quantitativi del limite di garanzia autorizzati a essere trasferiti a un altro gruppo di varietà per il raccolto 2001 nel settore del tabacco greggio - *Gazzetta Ufficiale L89 del 29/3/2001 pagg. 14 e 15*

REGOLAMENTO (CE) N. 1032/2001 DELLA COMMISSIONE del 29/05/2001 - che stabilisce i quantitativi del limite di garanzia autorizzati ad essere trasferiti ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 2001 nel settore del tabacco greggio - *Gazzetta Ufficiale L144 del 30/05/2001 - pagg. 17 e 18*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 8 e l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4), considerando che è concesso un importo supplementare per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e

dark air-cured coltivati in Belgio, in Germania, in Francia e in Austria; che il Consiglio ha deciso di aumentare tale importo dal 50 % al 65 % della differenza rispetto al raccolto 1992: che tale aumento deve essere calcolato sulla base della differenza tra il premio concesso per il raccolto 1998 e quello applicabile al raccolto 1992 per dette varietà di tabacco; che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92 non corrisponde a tale obiettivo; che occorre pertanto modificare il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92;

considerando che occorre fissare il livello dei premi tenendo conto degli obiettivi della politica agricola comune, in particolare per garantire alla popolazione agricola un livello di vita equo; che l'importo dei premi deve tener conto delle possibilità di smercio passate e prevedibili delle differenti varietà di tabacco in

condizioni normali di concorrenza; che occorre fissare il livello dei premi per tre raccolti consecutivi e di porli in connessione con i limiti di garanzia stabiliti per i tre raccolti 1999, 2000 e 2001 in modo da garantire la stabilità del settore;

considerando che l'articolo 8, secondo comma, e l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92 prevedono la ripartizione dei limiti di garanzia programmare la loro produzione per i raccolti succitati;

considerando che, a seguito dell'aumento degli importi supplementari per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivati in Belgio, in Germania, in Francia e in Austria, occorre ridurre i limiti di garanzia di detti Stati membri allo scopo di rispettare il principio della neutralità di bilancio; considerando che, nel rispetto delle potenzialità di produzione e della ripartizione della quota per Stato membro, occorre far sì che sia favorita con una progressione graduale la quota per le varietà che hanno smaltimenti sicuri e prezzi di mercato elevati, a scapito della quota per le varietà con smaltimenti difficili e prezzi di mercato bassi;

considerando che le misure in questione devono essere applicate quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 il paragrafo 2 è sostituito con il seguente:

«2. Tuttavia, è concesso un importo supplementare per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivati in Belgio, in Germania, in Francia e in Austria. Tale importo è pari al 65 % della differenza tra il premio applicabile al raccolto 1998 e quello applicabile al raccolto 1992 per dette varietà.»

Articolo 2

Per i raccolti 1999, 2000 e 2001 l'importo dei premi per ciascuno dei gruppi di tabacco greggio e gli importi supplementari di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono fissati all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

per tre raccolti a partire dal raccolto 1999 per ciascun gruppo di varietà tra gli Stati membri produttori;

considerando che occorre fissare il livello di tali limiti per i tre raccolti 1999, 2000 e 2001 tenendo conto, in particolare, delle condizioni del mercato e di quelle socioeconomiche ed agronomiche nelle zone di produzione; che tale fissazione deve essere effettuata a tempo opportuno per permettere ai produttori di

Per i raccolti 1999, 2000 e 2001 i limiti di garanzia di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 per gruppo di varietà e per Stato membro sono fissati all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

G. VERHEUGEN

- (1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1636/98 (GU L 210 del 20.7.1998, pag. 23).
- (2) GU C 361 del 24. 11. 1998, pag. 16.
- (3) Parere espresso l'11 marzo 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- (4) Parere espresso il 5 febbraio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO I

PREMI PER I TABACCHI IN FOGLIA DEI RACCOLTI 1999, 2000 AND 2001

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	FlueCured	Light AirCured	Dark AirCured	FireCured	SunCured	Basmas	Katerini	K. Koulak
EUR/kg	2,98062	2,38423	2,38423	2,62199	2,38423	4,12957	3,50395	2,50377

IMPORTI SUPPLEMENTARI

Varietà	EUR/kg
Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	0,5509
Badischer Burley e ibridi derivati	0,8822
Virgin D ibridi derivati, Virginia e ibridi derivati	0,5039
Paraguay e ibridi derivati, Dravon vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	0,4112

ALLEGATO II

LIMITI DI GARANZIA 1999

	I Flue Cured	II Light Air Cured	III Dark Air Cured	IV Fire Cured	V Sun Cured	ALTRI			TOTALE
						Basmas	Katerini	K. Koulak	
Italy	48.125	46.655	18.056	7.173	12.000		500		132.509
Greece	30.700	12.400			14.800	26.100	22.250	20.407	126.657
Spain	29.000	2.470	10.800	30					42.300
Portugal	5.500	1.200							6.700
France	9.500	8.300	8.548						26.348
Germany	3.000	4.125	4.500						11.625
Belgium		191	1.662						1.853
Austria	30	446	100						576
	125.855	75.787	43.666	7.203	26.800	26.100	22.750	20.407	348.568

LIMITI DI GARANZIA 2000

	I Flue Cured	II Light Air Cured	III Dark Air Cured	IV Fire Cured	V Sun Cured	ALTRI			TOTALE
						Basmas	Katerini	K. Koulak	
Italy	48.500	47.000	17.900	6.965	10.100		1.500		131.965
Greece	31.200	12.400			12.640	26.330	22.750	20.788	126.108
Spain	29.000	2.470	10.800	30					42.300
Portugal	5.500	1.200							6.700
France	9.500	8.300	8.548						26.348
Germany	3.000	4.125	4.500						11.625
Belgium		191	1.662						1.853
Austria	30	446	100						576
	126.730	76.132	43.510	6.995	22.740	26.330	24.250	20.788	347.475

LIMITI DI GARANZIA 2001

	I Flue Cured	II Light Air Cured	III Dark Air Cured	IV Fire Cured	V Sun Cured	ALTRI			TOTALE
						Basmas	Katerini	K. Koulak	
Italy	48.500	47.000	17.900	6.965	10.100		1.500		131.965
Greece	31.900	12.400			11.000	26.330	23.270	20.788	125.688
Spain	29.000	2.470	10.800	30					42.300
Portugal	5.500	1.200							6.700
France	9.500	8.300	8.548						26.348
Germany	3.000	4.125	4.500						11.625
Belgium		191	1.662						1.853
Austria	30	446	100						576
	127.430	76.132	43.510	6.995	21.100	26.330	24.770	20.788	347.055

REGOLAMENTO (CE) NO. 1373/99 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1999 – che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 relativo al settore del tabacco greggio e fissa i quantitativi del limite di garanzia autorizzati ad essere trasferiti ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 1999. Gazzetta Ufficiale no. L 162 del 26 giugno 1999, pagg. 47 e 48.

ALLEGATO

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà ad un altro gruppo di varietà

Stato membro	Gruppo di varietà a partire dal quale è effettuato il trasferimento	Gruppo di varietà verso il quale è effettuato il trasferimento
ITALIA	114,6 t di Katerini (gruppo VII)	114,6 t di flue cured (gruppo I)
	193 t di Katerini (gruppo VII)	193 t di light air cured (gruppo II)
	144,4 di Katerini (gruppo VII)	144,4 t di dark air cured (gruppo III)
GRECIA	27 t di Kaba Koulak (gruppo VIII)	22,7 t di flue cured (gruppo I)
SPAGNA	3191 t di dark air cured (gruppo III)	3191 t di light air cured (gruppo II)
	84 t di dark air cured (gruppo III)	67,2 t di flue cured (gruppo I)
PORTOGALLO	200 t di light air cured (gruppo I)	160 t di flue cured (gruppo I)
GERMANIA	1317 t di light air cured (gruppo II)	1234 t di flue cured (gruppo I)
	196 t di dark air cured (gruppo III)	165 t di flue cured (gruppo I)

ALLEGATO

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 2000

Stato membro	Gruppo di varietà a partire dal quale è effettuato il trasferimento	Gruppo di varietà verso il quale è effettuato il trasferimento
Grecia	1005 t di sun-cured (gruppo V)	804 t di flue-cured (gruppo I)
	615 t di sun-cured (gruppo V)	418 t Katerini (gruppo VII)
Francia	1623 t di dark air-cured (gruppo III)	520 t di flue-cured (gruppo I)
		834,3 t di light air-cured (gruppo II)
Italia	470,3 t di fire-cured (gruppo IV)	413,7 t di flue-cured (gruppo I)
	467,3 t di fire-cured (gruppo IV)	467,3 t di light air-cured (gruppo II)
	160,6 t di sun-cured (gruppo V)	160,6 t di light air-cured (gruppo II)
	58,8 t di sun-cured (gruppo V)	58,8 t di dark air-cured (gruppo III)
Germania	1341 t di light air-cured (gruppo II)	1593 t di flue-cured (gruppo I)
	400 t di dark air-cured (gruppo III)	

ALLEGATO

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 2000

Stato membro	Gruppo di varietà a partire dal quale è effettuato il trasferimento	Gruppo di varietà verso il quale è effettuato il trasferimento
Grecia	1.270 t. di Kaba Koulak classico (Gruppo VIII)	770 t. di Basnas (gruppo VI)
	318 t. di Kaba Koulak classico (gruppo VIII)	227 t. di Katerini (gruppo VII)
	569 t. di Kaba Koulak classico (gruppo VIII)	478 t. di flue-cured (gruppo I)
	15 t. di sun cured (gruppo V)	12 t. di flue-cured (gruppo I)
	70 t. di light air cured (gruppo II)	56 t. di flue-cured (gruppo I)
Spagna	3.592,3 t. di dark air cured (gruppo III)	3.592,3 t. light air cured (gruppo II)
	263,3 t. di dark air cured (gruppo III)	210,6 t. di flue-cured (gruppo I)
Germania	53,1 t. di dark air cured (gruppo III)	31,4 t. di flue-cured (gruppo I)
		14,1 t. di light air cured (gruppo II)
Italia	1.000 t. di Katerini (gruppo VII)	270 t. di fire-cured (gruppo IV)
		220 t. di sun cured (gruppo V)
		355 t. di light air cured (gruppo II)
		155 t. di flue-cured (gruppo I)

ALLEGATO

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 2001

Stato membro	Gruppo di varietà a partire dal quale è effettuato il trasferimento	Gruppo di varietà verso il quale è effettuato il trasferimento
Grecia	1.518 t. di Kaba Koulak classico (gruppo VIII)	920 t. di Basmal (gruppo VI)
	1.211 t. di Kaba Koulak classico (gruppo VIII)	865 t. di Katerini (gruppo VII)
	1.279 t. di Kaba Koulak classico (gruppo VIII)	1.074 t. di flue-cured (gruppo I)
	2.840 t. di sun cured (gruppo V)	2.271 t. di flue.cured (gruppo I)
Italia	1.467,3 t. di dark air cured (gruppo III)	1.467,3 t. di light air cured (gruppo II)
	498,6 t. di fire cured (gruppo IV)	498,6 t. di light air cured (gruppo II)
	605,3 t. di sun cured (gruppo V)	605,3 t. di light air cured (gruppo II)
	447,0 t. di fire cured (gruppo IV)	393,2 t. di flue-cured (gruppo I)
Germania	1.416,7 t. di light air cured (gruppo II)	1.326,0 t. di flue.cured (gruppo I)
	577,6 t. di dark air cured (gruppo III)	486,6 t. di fluecured (gruppo I)

Per il raccolto 2001 gli Stati membri sono autorizzati a trasferire a un altro gruppo di varietà, anteriormente al termine per la conclusione dei contratti di coltivazione previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98, i quantitativi che figurano in questo allegato.

ALLEGATO

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 2001

Stato membro	Gruppo di varietà a partire dal quale è effettuato il trasferimento	Gruppo di varietà verso il quale è effettuato il trasferimento
Francia	3.134,9 t. di dark air-cured (gruppo III)	1.203,7 t. di flue-cured (gruppo I)
		1.398,6 t. di light air-cured (gruppo II)
Germania	15,5 t. di dark air-cured (gruppo III)	11,4 t. di flue-cured (gruppo I)
		1,8 t. di light air-cured (gruppo II)
Grecia	895 t. di sun-cured (gruppo V)	715,9 t. di flue-cured (gruppo I)
Spagna	4.111,2 t. di dark air-cured (gruppo III)	620,0 t. di flue-cured (gruppo I)
		3.336,2 t. di light air-cured (gruppo II)
Italia	1.000 t. di Katerini e varietà simili (gruppo VII)	365 t di flue-cured (gruppo I)
		365 t. di light air-cured (gruppo II)
		270 t. di fire-cured (gruppo IV)

TESTO COORDINATO

**REGOLAMENTO (CE) N. 546/2002 DEL CONSIGLIO
del 25 marzo 2002**

**che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92
*Gazzetta ufficiale n. L 084 del 28/03/2002, pagg. 4-6***

Modificato :

REGOLAMENTO (CE) N. 1193/2002 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2002 – che stabilisce i quantitativi che possono essere trasferiti ad un altro gruppo di varietà nel quadro del limite di garanzia per il raccolto 2002 nel settore del tabacco greggio – *Gazzetta Ufficiale L174 del 4/4/2002 – pagg. 7 e 8*

REGOLAMENTO (CE) N. 640/2003 DELLA COMMISSIONE del 9 Aprile 2003 – che stabilisce i quantitativi che possono essere trasferiti ad un altro gruppo di varietà nel quadro del limite di garanzia per il raccolto 2003 nel settore del tabacco greggio – *Gazzetta Ufficiale L93 del 10/4/2003 – pagg. 18 e 19*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (4), prevede la fissazione dell'importo dei premi e degli importi supplementari tenendo conto delle possibilità di smaltimento passate e di quelle prevedibili delle diverse varietà di tabacco in condizioni di concorrenza normali. È opportuno fissare il livello dei premi e legarli ai limiti di garanzia fissati per gli anni 2002, 2003 e 2004.

(2) In base all'articolo 8, secondo comma e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2075/92, occorre fissare il livello dei limiti di garanzia, per gruppo di varietà e per

Stato membro, per i raccolti 2002, 2003 e 2004 tenendo conto, in particolare, delle condizioni di mercato e delle condizioni socioeconomiche e agronomiche delle zone di produzione interessate. Occorre realizzare tale fissazione in tempo utile per consentire ai produttori di programmare la loro produzione per i raccolti in parola.

(2) L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2075/92 dispone che gli Stati membri possono applicare un sistema di vendite all'asta ai contratti di coltivazione. Ai sensi delle disposizioni attualmente in vigore, tale sistema, se applicato, deve riguardare tutti i gruppi di varietà di tabacco prodotti in uno Stato membro. Il sistema non è stato finora applicato in quanto gli Stati membri ritengono che il ricorso alle vendite all'asta sarebbe giustificato soltanto per taluni gruppi di varietà e soltanto per i contratti delle associazioni dei produttori che manifestano un interesse. Onde incoraggiare il ricorso alle vendite all'asta come mezzo per far aumentare il prezzo commerciale del tabacco greggio, è opportuno adattare le disposizioni regolamentari e garantire al tempo stesso una maggiore flessibilità per consentire agli Stati membri di limitare l'applicazione di siffatto meccanismo a taluni gruppi di varietà e alle

associazioni dei produttori che desiderano parteciparvi.

- (4) La riserva nazionale di quote istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2075/92, non ha consentito di conseguire gli obiettivi di riconversione dei produttori e di ristrutturazione delle aziende per i quali era stata istituita. L'applicazione a livello nazionale, in particolare i criteri di redistribuzione della riserva in parola fissati dagli Stati membri, e la modesta percentuale dei quantitativi interessati dalla costituzione della riserva, si è rivelata inadeguata a produrre gli effetti voluti. Inoltre, occorre rilevare che il dispositivo amministrativo di gestione della riserva nazionale ha creato una mole di lavoro amministrativo ed ha complicato eccessivamente la gestione delle quote che è all'origine di ritardi considerevoli nella distribuzione delle medesime. È tuttavia opportuno lasciare aperta la possibilità di far ricorso a tale sistema per gli Stati membri che lo reputino utile.
- (5) Il trattato stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le attività della Comunità sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Nell'ambito della strategia per lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea occorre tener conto delle conseguenze economiche, sociali e ambientali di tutte le politiche. Nelle regioni di produzione del tabacco greggio è opportuno porre in essere attività per creare nuove fonti di reddito e attività economiche per i produttori. Allo scopo di conseguire questo obiettivo, si propone di modificare l'ambito d'attività del fondo comunitario del tabacco e di sostituire il settore della ricerca agronomica con un'azione di sostegno allo sviluppo di iniziative specifiche di riconversione dei produttori di tabacco verso altre colture e attività economiche creatrici di posti di lavoro.
- (6) È inoltre opportuno aumentare la ritenuta prevista per il fondo e portarla al 3 % nel 2003 onde rafforzare le disponibilità di bilancio destinate a finanziare azioni d'informazione sugli effetti nocivi del consumo di tabacco e iniziative di riconversione della produzione. Quest'ultima azione, che rappresenta una nuova priorità, potrebbe essere attuata a livello nazionale nell'ambito di azioni

specifiche di riconversione e sarebbe destinata ad accompagnare e a favorire sinergie con il programma di riscatto delle quote. Per il raccolto del 2004 la ritenuta potrebbe, se del caso, essere aumentata sino al 5 % in funzione dell'utilizzazione degli stanziamenti del fondo, in base a una relazione della Commissione.

- (7) È pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2075/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i raccolti 2002, 2003 e 2004, gli importi dei premi per ciascuno dei gruppi di tabacco greggio e gli importi supplementari di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per i raccolti 2002, 2003 e 2004, i limiti di garanzia di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92, per gruppo di varietà e per Stato membro, sono fissati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue : **(vedere relativo testo coordinato)** .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal raccolto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. M. BIRULÉS Y BERTRÁN

- (1) GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 382.
- (2) Parere espresso il 14 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- (3) Parere espresso il 20 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- (3) GU L 217 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2).

ALLEGATO I**PREMI PER I TABACCHI IN FOGLIA DEI RACCOLTI 2002, 2003 e 2004**

	I FlueCured	II Light AirCured	III Dark AirCured	IV FireCured	V SunCured	VI Basmas	VII Katerini	VIII K. Koulak
EUR/kg	2,98062	2,38423	2,38423	2,62199	2,14581	4,12957	3,50395	2,50377

IMPORTI SUPPLEMENTARI

Varietà	EUR/kg
Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	0,5509
Badischer Burley E e suoi ibridi i	0,8822
Virgin D e suoi ibridi, Virginia e suoi ibridi	0,5039
Paraguay e suoi ibridi, Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	0,4112

ALLEGATO II

LIMITI DI GARANZIA PER IL RACCOLTO 2002

(tonnellate)

Stato Membro	I Flue Cured	II Light Air Cured	III Dark Air Cured	IV Fire Cured	V Sun Cured	ALTRI			TOTALE
						Basmas	Katerini	K. Koulak	
Italia	49.002	49.436	16.256	6.255	9.157		498		130.604
Grecia	35.781	12.276			7.192	27.114	24.014	16.696	123.073
Spagna	29.472	5.748	6.622	30					41.872
Portogallo	4.981	1.066							6.047
Francia	10.650	9.602	5.359						25.611
Germania	4.800	2.683	3.868						11.351
Belgio		154	1.455						1.609
Austria	30	442	99						571
	134.716	81.407	33.659	6.285	16.349	27.114	24.512	16.696	340.738

LIMITI DI GARANZIA PER I RACCOLTI 2003 E 2004

(tonnellate)

Stato Membro	I Flue Cured	II Light Air Cured	III Dark Air Cured	IV Fire Cured	V Sun Cured	ALTRI			TOTALE
						Basmas	Katerini	K. Koulak	
Italia	48.263	47.689	15.682	6.255	8.833		498		127.220
Grecia	35.242	11.842			6.938	27.114	24.014	16.696	121.846
Spagna	29.028	5.545	6.388	30					40.991
Portogallo	4.906	1.028							5.934
Francia	10.490	9.262	5.170						24.922
Germania	4.728	2.588	3.731						11.047
Belgio		149	1.404						1.553
Austria	29	426	96						551
	132.686	78.529	32.471	6.285	15.771	27.114	24.512	16.696	334.064

ALLEGATO

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà ad un altro gruppo di varietà 2002

Stato membro	Gruppo di varietà a partire dal quale è effettuato il trasferimento	Gruppo di varietà verso il quale è effettuato il trasferimento
Germania	87,8 t. di light air cured (gruppo II)	217,4 t. di fluecured (gruppo I)
	160,5 t. di dark air cured (gruppo II)	
Spagna	1323,2 t. di dark air cured (gruppo III)	440,5 t. di flue-cured (gruppo I)
		772,5 t. di light air cured (gruppo II)
Francia	1090,3 t. di dark air cured (gruppo III)	538,8 t. di flue-cured (gruppo I)
		358,3 t. di light air cured (gruppo II)
Grecia	159 t. di light air cured (gruppo II)	127 t. di flue-cured (gruppo I)
	3757 t. di sun cured (gruppo V)	2704 t. di flue-cured (gruppo I)
	340 t. di Katerini (gruppo VII)	340 t. di flue-cured (gruppo I)
	3796 t. di Kaba Koulak classivo (gruppo VIII)	1651 t. di flue-cured (gruppo I)
Italia	2604,2 t. di dark air cured (gruppo III)	398,3 t. di flue-cured (gruppo I)
		2106,3 t. di light air cured (gruppo II)
	425,8 t. di fire cured (gruppo IV)	374,6 t. di flue-cured (gruppo I)
	1610,9 t di sun cured (gruppo V)	1449,8 t. di light air cured (gruppo II)
	55 t. di Katerini (gruppo VII)	55 t. di flue-cured (gruppo I)

ALLEGATO

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà ad un altro gruppo di varietà 2003

Stato membro	Gruppo di varietà a partire dal quale è effettuato il trasferimento	Gruppo di varietà verso il quale è effettuato il trasferimento
Germania	53,9 t. di light air cured (gruppo II)	418,2 t. di fluecured (gruppo I)
	436,5 t. di dark air cured (gruppo III)	
Francia	1.758,149 t. di dark air cured (gruppo III)	947,771 t. di flue-cured (gruppo I)
		493,580 t. di light air cured (gruppo II)
Grecia	1.552 t. di light air cured (gruppo II)	1.241 t. di flue-cured (gruppo I)
	4.154 t. di sun cured (gruppo V)	2.990 t. di flue-cured (gruppo I)
	849 t. di Katerini (gruppo VII)	349 t. di flue-cured (gruppo I)
		424 t. di Basmal (Gruppo VI)
6.256 t. di Kaba Koulak classivo (gruppo VIII)	3.742 t. di flue-cured (gruppo I)	
	1.092 t. di Basmal (gruppo VI)	
Italia	2.657 t. di dark air cured (gruppo III)	398,3 t. di flue-cured (gruppo I)
		2.159,1 t. di light air cured (gruppo II)
	963,8 t. di fire cured (gruppo IV)	847,9 t. di flue-cured (gruppo I)
	3.403,8 t di sun cured (gruppo V)	278 t. di flue cured (gruppo I)
		2.715,9 t. di light air cured (gruppo II)
461 t. di Katerini (gruppo VII)	351 t. di flue-cured (gruppo I)	
	110 t. di light air-cured (gruppo II)	

TESTO COORDINATO

**REGOLAMENTO (CE) n. 2848/98 della COMMISSIONE
del 22 dicembre 1998**

**recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio
in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico
alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio
*Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/1998, pagg. 17 - 42***

Modificato :

REGOLAMENTO (CE) N. 510/1999 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 1999 – che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto riguarda la fissazione di alcune date limite, nonché l'allegato II che stabilisce le zone di produzione – *Gazzetta Ufficiale n. L60 del 9 Marzo 1999, pagg. 54-56.*

REGOLAMENTO (CE) N. 731/1999 DELLA COMMISSIONE del 7 Aprile 1999 – che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto concerne la ripartizione dei quantitativi a seguito del trasferimento dei quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà ad un altro nonché l'allegato II in cui sono stabilite le zone di produzione- *Gazzetta Ufficiale no. L93 dell'8 aprile 1999, pagg. 20 e 21. Esso è applicabile a partire dal raccolto 1999.*

REGOLAMENTO (CE) NO. 1373/99 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1999 – che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 relativo al settore del tabacco greggio e fissa i quantitativi del limite di garanzia autorizzati ad essere trasferiti ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 1999. *Gazzetta Ufficiale no. L 162 del 26 giugno 1999, pagg. 47 e 48.*

REGOLAMENTO (CE) N. 2162/1999 DELLA COMMISSIONE de 12 ottobre 1999 – che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio e fissa le disposizioni transitorie per l'utilizzazione dell'aiuto specifico nonché il rapporto tra la parte variabile e l'importo totale del premio per il gruppo VII (Katerini) in Italia per i raccolti 1999, 2000, 2001 – *Gazzetta Ufficiale no. L265 del 13 ottobre 1999, pagg. 13-17*

REGOLAMENTO (CE) N. 2637/1999 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1999 – che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio – *Gazzetta Ufficiale no. L323 del 15 dicembre 1999 pagg. 8 e 9 - Esso è applicabile a partire dal raccolto 2000*

REGOLAMENTO (CE) N. 531/2000 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2000 - che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio - *Gazzetta Ufficiale no. L64 dell'1/03/200 - pagg. 13 e 14 Esso si applica a decorrere dal raccolto 2000*

REGOLAMENTO (CE) N. 909/2000 DELA COMMISSIONE DEL 2 MAGGIO 2000 - che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto riguarda l'attribuzione di attestati complementari di quote di produzione, la cessione di quote di produzione, nonché l'allegato V dove sono fissate le modalità di calcolo della parte variabile del premio - *Gazzetta Ufficiale n. L105 del 3/5/2000 - pagg. 18 e 19*

REGOLAMENTO (CE) NO. 1249/2000 DELLA COMMISSIONE DEL 15 GIUGNO 2000 - che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto riguarda la data limite di utilizzazione dell'aiuto specifico, il rimborso delle somme non utilizzate e le modalità dell'anticipo sull'aiuto specifico - Gazzetta ufficiale L142 del 16/96/2000 pagg. 3 - 4

REGOLAMENTO (CE) N. 385/2001 DELLA COMMISSIONE DEL 26 FEBBRAIO 2001 - che modifica il regolamento (CE) no. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto riguarda il tasso di umidità ammissibile per la consegna di talune varietà di tabacco e le zone di produzione riconosciute. - Gazzetta ufficiale n. L57 del 27.2.2001 pagg. 18 -23

REGOLAMENTO (CE) N. 1441/2001 DELLA COMMISSIONE DEL 16 LUGLIO 2001 - che modifica il regolamento (CE) 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto concerne l'importo da pagare ai produttori le cui quote saranno riscattate a titolo del raccolto 2001 e seguenti - Gazzetta Ufficiale n. L193 del 17/07/2001 pagg. 5 e 6

REGOLAMENTO (CE) N. 486/2002 DELLA COMMISSIONE DEL 18 MARZO 2002 - che modifica il regolamento (CE) 2848/98 per quanto riguarda la fissazione di talune date limite nel settore del tabacco greggio- Gazzetta Ufficiale n. L76 del 19/03/2002 pag.9

REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2002 DELLA COMMISSIONE DEL 12 GIUGNO 2002 - che modifica il regolamento (CE) 2848/98 per quanto riguarda il riconoscimento delle associazioni di produttori, il sistema di vendite all'asta, la riserva nazionale e gli accordi di cessione nel settore del tabacco greggio - Gazzetta Ufficiale n. L153 del 13/06/2002 pagg.3 e 4.

REGOLAMENTO (CE) No. 1501/2002 DELLA COMMISSIONE DEL 22 AGOSTO 2002 – che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 per quanto riguarda le disposizioni relative alle modalità di applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio – Gazzetta Ufficiale n. L227 del 23/08/2002 – pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1983/2002 DELLA COMMISSIONE DEL 7 NOVEMBRE 2002 – che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 in ordine alle modalità d'applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio – Gazzetta Ufficiale n. L306 dell'8/11/2002 – pagg. 8-11.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1636/98 (2), in particolare l'articolo 7, l'articolo 9, paragrafi 5, 11 e 14 bis e l'articolo 17, paragrafi 5 e 27,

considerando che il regolamento (CE) n. 1636/98 ha profondamente riformato il settore del tabacco greggio, per migliorarne la situazione economica; che tale riforma si è prefissa di differenziare l'aiuto comunitario in base alla qualità della produzione, rendere più flessibile e semplice il regime delle

quote, rafforzare i controlli e migliorare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica e di tutela dell'ambiente;

considerando che, dopo aver attuato la riforma, devono essere stabilite le pertinenti modalità d'applicazione; che, ai fini della semplificazione della normativa agricola, è opportuno sostituire i regolamenti (CEE) n. 3478/92 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1578/98 (4), (CEE) n. 84/93 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 621/96 (6), e (CE) n. 1066/95 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1578/98, della Commissione con un solo regolamento;

considerando che, per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di produttori, occorre stabilire la dimensione minima in percentuale della quantità di attestati di quote

rispetto al limite di garanzia di ciascuno Stato membro; che occorre inoltre prevedere, ai fini del riconoscimento delle associazioni di produttori, la possibilità per gli Stati membri di aumentare, nel loro territorio, la percentuale degli attestati di quote e di stabilire condizioni minime relative al numero di produttori;

considerando che occorre definire le condizioni cui devono rispondere le associazioni di produttori per essere riconosciute e poter quindi beneficiare dell'aiuto specifico;

considerando che, allo scopo di rispettare la struttura del mercato, è opportuno disporre che un produttore può essere membro di una sola associazione; che occorre pertanto prevedere, a titolo transitorio, la possibilità per un produttore membro di diverse associazioni di produttori di rinunciare alla qualità di membro entro il 31 gennaio 1999;

considerando che, per rispettare lo spirito dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2075/92 e in particolare per evitare distorsioni di concorrenza e difficoltà di controllo, occorre precisare che l'associazione di produttori non può svolgere l'attività di prima trasformazione;

considerando che, per garantire una certa uniformità delle procedure amministrative, è opportuno disciplinare alcuni elementi relativi alla domanda, alla concessione e alla revoca del riconoscimento, nonché alla verifica delle pertinenti condizioni;

considerando che è opportuno istituire un meccanismo di riconoscimento delle imprese di trasformazione che sono autorizzate a firmare contratti di coltivazione, revocare il riconoscimento in caso di mancato rispetto delle norme e specificare le condizioni particolari che disciplinano la trasformazione del tabacco in uno Stato membro;

considerando che occorre delimitare, per ciascun gruppo di varietà di tabacco, le zone di produzione riconosciute ai fini della concessione del premio, in base alle zone tradizionali di produzione; che in considerazione della superficie relativamente esigua dei comuni in Francia, in tale Stato membro è opportuno fissare come limite delle zone i cantoni

piuttosto che i comuni; che gli Stati membri devono tuttavia essere autorizzati a restringere tali zone, soprattutto per migliorare la qualità della produzione;

considerando che è necessario definire gli elementi essenziali dei contratti di coltivazione; che tali contratti devono essere limitati a un raccolto affinché sia possibile tener conto degli sviluppi futuri del mercato; che occorre altresì fissare le date limite per la conclusione e la registrazione dei contratti in modo da poter garantire fin dall'inizio dell'anno del raccolto uno sbocco stabile ai produttori per il loro futuro raccolto e un regolare approvvigionamento delle imprese di trasformazione;

considerando che i dati essenziali relativi ad ogni singolo produttore devono essere comunicati per consentire una corretta gestione e gli opportuni controlli, anche quando il contratto di coltivazione è concluso con un'associazione di produttori;

considerando che è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di istituire un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione, in modo che i prezzi contrattuali del tabacco possano meglio adeguarsi alle condizioni del mercato;

considerando che il tabacco greggio ammissibile al premio deve essere di qualità sana, leale e mercantile ed esente da caratteristiche che ne impediscano la normale commercializzazione;

considerando che il premio comprende una parte fissa, una parte variabile e un aiuto specifico e che il rapporto tra le diverse parti del premio può modificarsi a seconda delle varietà e degli Stati membri di produzione; che la parte fissa dev'essere versata per il quantitativo di tabacco in foglia consegnato dal produttore all'impresa di prima trasformazione indipendentemente dalle diverse qualità, purché sia rispettata la qualità minima; che per favorire il miglioramento qualitativo e il valore della produzione comunitaria è opportuno che il pagamento della parte variabile sia corrisposto dall'associazione di produttori ai suoi membri confrontando il prezzo di mercato ottenuto per ciascuna partita consegnata dal singolo produttore membro dell'associazione stessa; che per rendere efficace il sistema è opportuno raggugliare a zero il premio variabile per le partite che hanno spuntato

un prezzo compreso tra il prezzo minimo e il prezzo minimo maggiorato del 50 % per ciascun gruppo di varietà;

considerando che è opportuno adeguare il premio qualora il tasso di umidità del tabacco consegnato si scosti di non oltre il 4 % dal tasso fissato per ciascun gruppo di varietà in base ad adeguati requisiti qualitativi e che per semplificare il controllo in occasione della consegna occorre fissare i livelli, la frequenza di prelievo dei campioni e la modalità di calcolo del peso adeguato previsti per la determinazione del tasso di umidità;

considerando che occorre limitare il periodo di consegna del tabacco alle imprese di trasformazione, onde impedire il riporto fraudolento da un raccolto all'altro, rispettando le esigenze dei diversi gruppi di varietà;

considerando che è opportuno definire le modalità di versamento del premio e del prezzo d'acquisto onde prevenire le frodi; che quanto al resto spetta agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92, stabilire le modalità di gestione e di controllo;

considerando che il premio può essere versato soltanto dopo il controllo delle consegne, in modo che siano garantiti l'effettività delle operazioni e il rispetto del regime di quote; che è tuttavia opportuno prevedere il versamento ai produttori di un anticipo pari al 50 % del premio da corrispondere, purché siano costituite cauzioni sufficienti; che per consentire il versamento dell'anticipo anche alle associazioni che non sono in grado di sobbarcarsi l'onere delle cauzioni, è opportuno che l'aiuto specifico possa essere utilizzato per il finanziamento di tale onere;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2075/92 prevede che gli Stati membri versino il premio direttamente ai produttori e che i produttori possano riportare al raccolto successivo la loro produzione eccedentaria, entro il limite massimo del 10 % della quota loro attribuita;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i diversi gruppi di varietà di tabacco; che i termini per la ripartizione delle quote devono essere fissati con sufficiente anticipo affinché i produttori possano, per quanto possibile, tenerne conto nella produzione del tabacco;

considerando che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2075/92 le quote di produzione sono ripartite tra i produttori in misura proporzionale alla media dei quantitativi conferiti negli ultimi tre anni precedenti l'anno dell'ultimo raccolto e che tale ripartizione dev'essere valida per un periodo di tre anni; che l'assegnazione di quantitativi che danno diritto al pagamento del premio per un determinato raccolto non implica l'acquisizione di diritti per i raccolti successivi;

considerando che è opportuno creare una riserva nazionale di quote in ciascuno Stato membro al fine di rendere più flessibile il sistema di ripartizione delle quote e di favorire la riconversione dei produttori e la ristrutturazione delle aziende agricole negli Stati membri; che tale riserva nazionale dev'essere alimentata mediante una riduzione lineare dell'insieme delle quote assegnate ai produttori, concedendo agli Stati membri la possibilità di applicare una riduzione lineare dei quantitativi iscritti sugli attestati di quota di produzione che sono stati oggetto di cessioni definitive, nonché mediante le quote non utilizzate per stipulare contratti di coltivazione comprendenti anche i quantitativi iscritti sugli attestati di quota di produzione che sono stati oggetto di cessioni temporanee;

considerando che è necessario stabilire la procedura per il calcolo della quota relativa ai produttori che hanno cominciato a coltivare tabacco o che hanno aumentato la loro quota;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità che il tabacco sia trasformato in uno Stato membro diverso da quello in cui è prodotto; che in tali casi il quantitativo di tabacco greggio deve essere imputato allo Stato membro di produzione, a beneficio dei produttori di tale Stato membro;

considerando che occorre prevedere attestati di quota di produzione da rilasciare ai produttori sulla base delle loro consegne di tabacco relative al raccolto degli anni di riferimento; che gli Stati membri devono poter aumentare alcuni quantitativi da prendere in considerazione per tenere conto della situazione particolare di alcuni produttori; considerando che i limiti quantitativi applicabili per un raccolto possono essere superiori a quelli fissati relativamente al raccolto precedente per alcuni gruppi di varietà, ed inferiori per altri; che occorre

ripartire i quantitativi supplementari tra gli interessati secondo criteri oggettivi, tenendo conto di alcune priorità che gli Stati membri dovranno determinare in base alla loro situazione;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità del trasferimento e della cessione di quote di produzione all'interno di uno stesso gruppo di varietà, su base annua o a titolo definitivo, e fissare un diritto di priorità tra produttori per favorire la cessione delle quote tra produttori aderenti alla stessa associazione; che ai fini del calcolo della quota di ciascun produttore non vanno considerati i quantitativi consegnati nell'ambito della cessione su base annua;

considerando che si deve prendere in considerazione il caso delle unità di produzione gestite in comune dai membri di una stessa famiglia, con particolare riguardo alle quantità minime per attestato di quota di produzione e alla prevenzione della frode;

considerando che scambi volontari di quote tra produttori interessati possono favorire una razionalizzazione della produzione;

considerando che occorre prendere disposizioni per dirimere eventuali controversie mediante il ricorso a commissioni paritetiche;

considerando che occorre istituire un programma di riscatto delle quote con corrispondente riduzione dei limiti di garanzia, al fine di favorire la riconversione dei produttori che, su base individuale e volontaria, intendano abbandonare l'attività nel settore; che è opportuno fissare gli importi ai quali avranno diritto i produttori le cui quote saranno riscattate, senza pregiudizio di eventuali modifiche future; che occorre fissare un diritto di priorità tra produttori per l'acquisto delle quote offerte nell'ambito del programma di riscatto, al fine di mantenere la produzione, per quanto possibile, nella stessa filiera produttiva;

considerando che, a fini di buona gestione, trasparenza e controllo, il produttore non aderente a un'associazione di produttori deve consegnare il tabacco di un determinato gruppo di varietà proveniente da uno stesso raccolto a una sola impresa di trasformazione, i pagamenti alle associazioni di produttori ed il pagamento del

prezzo d'acquisto al produttore da parte di un'impresa di prima trasformazione devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su un solo e unico conto, che dev'essere vincolato al pagamento dei singoli produttori membri dell'associazione, e la quota di produzione assegnata a ciascun produttore dev'essere comunicata al pubblico;

considerando che l'articolo 4 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2075/92 prevede la concessione all'associazione dei produttori di un aiuto specifico che non può essere superiore al 2 % dell'importo totale del premio; che è opportuno mantenere tale percentuale massima per garantire la corretta esecuzione dei compiti assegnati all'associazione di produttori, tra cui le azioni volte a favorire il rispetto dell'ambiente;

considerando che, in virtù dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92, spetta agli Stati membri di stabilire tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio; che le misure di controllo devono tuttavia rispondere a determinati requisiti atti a rendere l'applicazione il più possibile uniforme negli Stati membri, sul modello del sistema integrato di gestione e di controllo previsto nel regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97 (9), e nel regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/98 (11);

considerando che la prassi seguita da vari Stati membri è quella di effettuare i controlli non tanto sul luogo in cui il tabacco è trasformato, quanto nel luogo di consegna del tabacco; che tali controlli non si ritengono sufficienti; che occorre stabilire i luoghi in cui il tabacco deve essere consegnato e precisare i controlli da effettuare;

considerando che occorre accertare che siano rispettate le disposizioni in materia di aiuti comunitari; che occorre a tal fine definire con precisione i criteri e le modalità tecniche per

l'esecuzione dei controlli amministrativi e in loco; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di controlli in loco, è opportuno combinare i tassi minimi di controllo con lo strumento dell'analisi di rischio e precisare gli elementi da prendere in considerazione;

considerando che, conformemente all'articolo 5, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 2075/92, la concessione del premio è subordinata alla condizione che il tabacco in foglia provenga da una zona di produzione determinata e sia consegnato sotto scorta di un contratto di coltivazione; che tali condizioni possono essere facilmente eluse in mancanza di controlli tesi a verificare che le superfici dichiarate nel contratto siano effettivamente coltivate con la varietà indicata; che è quindi opportuno determinare un livello minimo di controllo delle superfici coltivate ad opera degli Stati membri, nonché le conseguenze di eventuali irregolarità constatate; che tali conseguenze devono essere sufficientemente dissuasive per evitare dichiarazioni false, pur nel rispetto del principio di proporzionalità;

considerando che, allo scopo di prevenire le frodi, il tabacco in foglia deve essere sottoposto a controllo all'atto della consegna da parte del produttore all'impresa di prima trasformazione; che esso deve rimanere sotto controllo sino alla fine delle fasi di trasformazione e condizionamento; che è altresì necessario controllare il tabacco in foglia importato da paesi terzi e sottoposto alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento presso la stessa impresa in cui viene lavorato il tabacco di origine comunitaria;

considerando che è opportuno che i dati e i documenti delle imprese di trasformazione e dei produttori siano accessibili e utilizzabili ai fini dei controlli;

considerando che è opportuno determinare le conseguenze di eventuali irregolarità constatate; che tali conseguenze devono essere sufficientemente dissuasive da prevenire qualsiasi uso illecito degli aiuti comunitari, pur nel rispetto del principio di proporzionalità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I **Definizioni**

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- «**consegna**»: qualsiasi operazione che comporti, nel corso della stessa giornata, la fornitura del tabacco greggio ad un'impresa di trasformazione, da parte di un produttore e in forza di un contratto di coltivazione;
- «**associazione di produttori**»: un'associazione di produttori riconosciuta dallo Stato membro a norma dell'articolo 4;
- «**cessione temporanea**»: cessione dei quantitativi iscritti sugli attestati di quota di produzione per un periodo massimo di un anno, non rinnovabile durante il triennio di distribuzione delle quote;
- «**cessione definitiva**»: cessione dei quantitativi iscritti sugli attestati di quota di produzione per un periodo superiore a un anno durante il triennio di distribuzione delle quote;
- «**primo acquirente**»: l'impresa di prima trasformazione che firma per prima il contratto di coltivazione;
- «**partita**»: la parte o la totalità della produzione che forma oggetto di una consegna di un produttore, divisa in modo da formare una o più parti distinte per grado qualitativo, effettivamente separate o no, con peso e tasso di umidità ben definiti, numerata in modo da poter identificare il prezzo di acquisto pagato e il singolo produttore;
- «**attestato di controllo**»: documento rilasciato dal competente organismo di controllo, con il quale si certifica la presa in consegna del quantitativo di tabacco di cui trattasi da parte dell'impresa di prima trasformazione, la consegna di detto quantitativo nel quadro degli attestati di quota assegnati ai produttori, e la conformità delle operazioni con le disposizioni vigenti.

TITOLO II **Associazioni di produttori**

CAPITOLO I **Riconoscimento**

Articolo 2

1. Gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori, su loro richiesta.
2. L'associazione di produttori non può esercitare l'attività di prima trasformazione del tabacco.
3. Un produttore di tabacco non può appartenere a più di un'associazione.

Articolo 3

1. L'associazione di produttori deve possedere i requisiti seguenti:
 - a) essere stata costituita su iniziativa dei suoi membri;
 - b) essere stata costituita al fine di adeguare in comune la produzione dei suoi membri alle esigenze del mercato;
 - c) determinare e far applicare dai suoi membri norme comuni di produzione e di immissione sul mercato, segnatamente per quanto riguarda la qualità dei prodotti e l'applicazione di pratiche colturali, nonché procedere eventualmente all'acquisto di sementi, concimi e altri mezzi di produzione;
 - d) disporre di uno statuto che ne disciplini l'attività e ne limiti le finalità al settore del tabacco greggio; lo statuto deve prevedere quanto meno l'obbligo, per i produttori associati:
 - di immettere sul mercato tutta la produzione destinata ad essere commercializzata tramite l'associazione,
 - di conformarsi alle norme comuni di produzione;
 - e) disporre di attestati di quote per una quantità espressa in tonnellate pari o superiore alla percentuale di cui all'allegato I del limite di garanzia dello Stato membro nel quale l'associazione è stabilita; gli Stati membri possono fissare una percentuale più elevata e stabilire condizioni minime complementari riguardanti il numero di produttori;
Nelle zone di produzione insulari, un'associazione di produttori che non raggiunge la percentuale richiesta può essere riconosciuta a condizione che riunisca almeno il 70% del numero complessivo di produttori della zona.
 - f) prevedere, nello statuto, disposizioni che attribuiscono ai membri la facoltà di recedere dall'associazione a condizione:

- di essere stati membri dell'associazione per un periodo di almeno un anno dalla data del suo riconoscimento,

- di darne comunicazione scritta all'associazione entro il 31 ottobre, con effetto per il raccolto successivo; tali disposizioni lasciano impregiudicate le disposizioni legislative o regolamentari nazionali aventi lo scopo di tutelare l'associazione o i suoi creditori, in determinati casi, contro le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso dei membri, ovvero di impedire il recesso dei membri durante l'esercizio finanziario;

g) escludere, all'atto della costituzione e per tutte le sue attività, qualsiasi discriminazione contraria al funzionamento del mercato comune e all'attuazione degli obiettivi generali del trattato, e in particolare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento:

- dei produttori o delle associazioni che potrebbero aderirvi,
- dei suoi partner economici;

Tuttavia, un'associazione di produttori può limitare il suo campo d'attività ad alcune zone di produzione. In questo caso, un singolo produttore che produce tabacco sia all'interno che all'esterno delle zone di produzione in questione può tuttavia diventare membro di tale associazione di produttori per la totalità della sua produzione, a condizione che la parte principale di essa provenga dalle zone di produzione di competenza della stessa associazione.

h) avere personalità giuridica o possedere la capacità necessaria, a norma della legislazione nazionale, per essere soggetto di diritti e di obblighi;

i) tenere una contabilità tale da permettere all'autorità competente di esercitare un controllo completo sull'utilizzazione dell'aiuto specifico;

j) non avere una posizione dominante nella Comunità, salvo che ciò sia necessario al conseguimento delle finalità enunciate all'articolo 39 del trattato;

k) prevedere inoltre nello statuto l'obbligo di imporre ai suoi membri l'osservanza delle

condizioni di cui alle lettere c) e d) al più tardi a decorrere dalla data:

- dalla quale ha effetto il riconoscimento o
- della loro adesione, qualora questa sia posteriore al riconoscimento.

2. L'immissione della produzione sul mercato, ai sensi del paragrafo 1, lettera d), ad opera dell'associazione, comprende almeno le operazioni seguenti:

- conclusione da parte dell'associazione, in nome proprio e per proprio conto, di contratti di coltivazione per l'intera produzione dei suoi membri;
- conferimento di tutta la produzione dei membri, preparata secondo norme comuni per la successiva consegna ai trasformatori.

Articolo 4

1. È competente per il riconoscimento di un'associazione di produttori lo Stato membro nel cui territorio l'associazione ha la propria sede statutaria.
2. Lo Stato membro interessato accoglie o respinge la domanda di riconoscimento nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della stessa, in base al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.
3. Lo Stato membro stabilisce la data a decorrere dalla quale ha effetto il riconoscimento. Tale data non può essere anteriore a quella in cui è iniziata l'attività effettiva dell'associazione.

Articolo 5

1. Ciascuna associazione di produttori presenta ogni anno, entro il 15 novembre, l'aggiornamento dei dati attinenti al riconoscimento e comunica allo Stato membro le eventuali modifiche intervenute rispetto al periodo precedente.
2. L'associazione di produttori rispondente ai requisiti previsti per il riconoscimento alla data del 15 novembre può conservare il riconoscimento per il raccolto dell'anno successivo.
3. L'associazione di produttori che non risponde più ai requisiti di riconoscimento alla data del 15 novembre può presentare anteriormente al termine previsto per la conclusione dei contratti di coltivazione, di cui all'articolo 10, paragrafo

1, una domanda di riconoscimento, come previsto all'articolo 4, per poter conservare il riconoscimento per il raccolto dello stesso anno.

CAPITOLO II

Revoca del riconoscimento

Articolo 6

1. Lo Stato membro interessato revoca il riconoscimento dell'associazione di produttori:
 - a) se l'aiuto specifico è utilizzato per scopi diversi da quelli precisati all'articolo 40, paragrafo 2;
 - b) se non sono più soddisfatti i requisiti per il riconoscimento;
 - c) se il riconoscimento è basato su indicazioni erronee;
 - d) se l'associazione ha ottenuto il riconoscimento in modo irregolare;
 - e) se la Commissione accerta l'esistenza di accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato;
 - f) se si applicano i casi di cui all'articolo 51.
2. La revoca del riconoscimento da parte dello Stato membro ha effetto dalla data a partire dalla quale non ricorrono più i presupposti per il riconoscimento, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Gli aiuti versati a decorrere da tale data sono recuperati, maggiorati di interessi decorrenti dalla data del versamento fino a quella del recupero. Il tasso di interesse da applicare è quello previsto dal diritto nazionale per analoghe operazioni di recupero.
3. Qualora il riconoscimento sia revocato per inadempienze gravi, l'importo degli aiuti da recuperare è maggiorato del 30 %.

In tale ipotesi, nonché nei casi di cui all'articolo 51, il riconoscimento non può essere nuovamente attribuito prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla data della revoca.
4. Dopo la revoca del riconoscimento, l'associazione di produttori deve presentare una nuova domanda di riconoscimento.

TITOLO III

Imprese di prima trasformazione

Articolo 7

1. È competente per il riconoscimento di un'impresa di prima trasformazione autorizzata a firmare contratti di coltivazione lo Stato membro nel cui territorio l'impresa ha la propria sede.
2. Lo Stato membro interessato, decidendo a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/93 e delle altre condizioni che esso stesso definisce, accoglie o respinge la domanda di riconoscimento nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa e stabilisce la data a decorrere dalla quale ha effetto il riconoscimento, se la domanda è accettata. Il riconoscimento di un'impresa di prima trasformazione non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda.
3. Lo Stato membro revoca il riconoscimento dell'impresa di prima trasformazione con effetto a decorrere dal raccolto successivo alla data in cui non ricorrano più uno o più requisiti per il riconoscimento, o nel caso di cui all'articolo 53.

TITOLO IV

Regime di premi

CAPITOLO I

Zone di produzione

Articolo 8

Le zone di produzione di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono determinate, per ciascun gruppo di varietà, nell'allegato II del presente regolamento.

Gli Stati membri possono stabilire zone di produzione più ristrette, basandosi in particolare su criteri qualitativi. Una zona di produzione ristretta non può avere una superficie superiore a quella di un comune amministrativo o, per la Francia, di un cantone.

CAPITOLO II

Contratto di coltivazione

Articolo 9

1. Il contratto di coltivazione di cui all'articolo 5, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2075/92 è

stipulato tra un'impresa di prima trasformazione del tabacco, da un lato, e un'associazione di produttori o un singolo produttore non aderente ad un'associazione, dall'altro.

2. Il contratto di coltivazione è stipulato per gruppo di varietà. Esso obbliga l'impresa di prima trasformazione a prendere in consegna il quantitativo di tabacco in foglia previsto nel contratto e il singolo produttore non aderente ad un'associazione o l'associazione di produttori a consegnare all'impresa di prima trasformazione detto quantitativo, entro i limiti della sua produzione effettiva.
3. Il contratto di coltivazione deve contenere almeno i seguenti dati:
 - a) le parti che stipulano il contratto;
 - b) il riferimento all'attestato di quota del produttore;
 - c) il gruppo di varietà oggetto del contratto e, se del caso, la varietà di tabacco;
 - d) il quantitativo massimo da consegnare;
 - e) il luogo esatto in cui è coltivato il tabacco (zona di produzione di cui all'articolo 8, provincia, comune, estremi della particella in base al sistema integrato di controllo di cui all'articolo 43);
 - f) la superficie della particella, escluse strade aziendali o recinzioni;
 - g) il prezzo d'acquisto per grado qualitativo, escluso l'importo del premio, gli eventuali servizi e le tasse;
 - h) i requisiti qualitativi minimi convenuti per grado qualitativo, con un minimo di tre gradi, nonché l'impegno del produttore a consegnare all'impresa di trasformazione tabacco greggio che sia almeno conforme a tali requisiti qualitativi;
 - i) l'impegno dell'impresa di prima trasformazione a versare al produttore il prezzo d'acquisto secondo il grado di qualità;
 - j) il termine per il pagamento del prezzo d'acquisto, che non può essere superiore a trenta giorni dalla fine di ciascuna consegna;
 - k) la clausola che prevede la vendita all'asta dei contratti, nel caso in cui lo Stato membro decida di applicare l'articolo 12.Qualora lo Stato membro abbia deciso di versare i premi ai produttori, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2075/92, tramite le imprese di prima trasformazione, il contratto di coltivazione deve contenere anche

l'impegno dell'impresa di prima trasformazione a versare al produttore, oltre al prezzo, un importo pari al premio per il quantitativo contrattuale effettivamente consegnato

1) l'impegno del produttore a trapiantare il tabacco nella parcella di cui trattasi entro il 15 giugno dell'anno del raccolto. Tuttavia, anteriormente a tale data, l'associazione di produttori o i singoli produttori non appartenenti ad un'associazione di produttori devono comunicare per lettera raccomandata al trasformatore, nonché all'organismo competente dello Stato membro, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e, ove del caso, il cambiamento di parcella.

4. La durata del contratto è limitata ad un raccolto.
5. In applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92, le parti contraenti di un contratto di coltivazione possono, mediante una clausola aggiuntiva scritta, aumentare i quantitativi inizialmente indicati nel contratto, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) la clausola aggiuntiva specifica la produzione eccedente per ciascun gruppo di varietà realizzata dal produttore nei luoghi e per il raccolto oggetto del contratto, entro il limite massimo del 10 % della quota assegnata al produttore per tale raccolto;
 - b) la clausola aggiuntiva è trasmessa per la registrazione all'autorità competente entro il decimo giorno successivo alla data di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento.La clausola aggiuntiva di cui al primo comma viene registrata dall'autorità competente, previa verifica che il produttore non abbia beneficiato di un riporto delle eccedenze nel precedente raccolto.

Articolo 10

1. Salvo forza maggiore, i contratti di coltivazione sono stipulati entro il 30 maggio dell'anno del raccolto.
2. Salvo forza maggiore, i contratti di coltivazione stipulati devono essere trasmessi per la registrazione all'organismo competente entro dieci giorni dalla data limite fissata per la loro

conclusione.

3. Se il termine per la firma del contratto di cui al paragrafo 1 o per la trasmissione del contratto di coltivazione di cui al paragrafo 2 è superato di non oltre quindici giorni, il premio da rimborsare è ridotto del 20 %.
4. L'organismo competente è quello dello Stato membro in cui verrà effettuata la trasformazione. Se la trasformazione si effettuerà in uno Stato membro diverso da quello in cui è coltivato il tabacco, l'organismo competente dello Stato membro di trasformazione invia immediatamente copia del contratto registrato all'organismo competente dello Stato membro di produzione. Tale organismo, se non esegue esso stesso i controlli del regime dei premi, invia copia dei contratti registrati al servizio responsabile del controllo.

Articolo 11

Il contratto di coltivazione stipulato tra un'impresa di trasformazione e un'associazione di produttori e corredato di un elenco nominativo dei produttori e delle relative superfici a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettere e) ed f), nonché di un sunto delle loro quote.

Articolo 12

1. **Entro il 31 gennaio dell'anno del raccolto, gli Stati membri decidono se applicare ai contratti di coltivazione sottoscritti nel loro territorio per uno o più gruppi di varietà, un sistema di vendita all'asta. Questo sistema concerne i contratti delle associazioni di produttori che desiderano parteciparvi.**
2. Il sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione comporta l'inserimento nel contratto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di una clausola che preveda la possibilità per il produttore di sostituire il primo acquirente con un'altra impresa di prima trasformazione entro i venti giorni precedenti la data d'inizio della consegna del tabacco.
La sostituzione può essere effettuata nel caso di una o più offerte formali da parte di un'impresa di prima trasformazione che si sia dichiarata disposta a rilevare il contratto in questione nella sua totalità. I nuovi prezzi, esclusi l'importo del premio, gli eventuali servizi e le tasse, devono

essere superiori di almeno il 10 % a quelli indicati nel contratto.

3. Il produttore che abbia ricevuto offerte formali comunica al primo acquirente, con lettera raccomandata, i nuovi prezzi, esclusi l'importo del premio, gli eventuali servizi e le tasse.
4. Il primo acquirente non è sostituito nel contratto se comunica al produttore, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3, l'accettazione dei nuovi prezzi derivanti dalla vendita all'asta. Qualora il primo acquirente non accetti i nuovi prezzi o non risponda entro il termine previsto, viene sostituito nel contratto dall'impresa di prima trasformazione che ha presentato al produttore l'offerta formale più elevata.
5. Anteriormente alla data d'inizio della consegna del tabacco, il produttore informa dell'avvenuta sostituzione il primo acquirente e lo Stato membro inviando a quest'ultimo una copia aggiornata del contratto originale, controfirmato dalle parti interessate.
6. Nel caso in cui il tabacco prodotto in uno Stato membro sia trasformato in un altro Stato membro, il sistema di vendita all'asta per i contratti si applica in base alle disposizioni adottate dallo Stato membro in cui ha luogo la produzione.

CAPITOLO III

Requisiti qualitativi minimi

Articolo 13

Il tabacco consegnato all'impresa di trasformazione deve essere di qualità sana, leale e mercantile ed esente dalle caratteristiche elencate nell'allegato III. Le parti contraenti possono concordare requisiti qualitativi più rigorosi.

Articolo 14

Gli Stati membri possono prevedere che le controversie sulla qualità del tabacco consegnato all'impresa di prima trasformazione siano sottoposte ad un organo d'arbitrato. Gli Stati membri stabiliscono le norme per la composizione e per i lodi arbitrali di tali organi, nel cui seno devono essere presenti, in pari numero, uno o più rappresentanti dei produttori e dei trasformatori.

CAPITOLO IV

Versamento dei premi e degli anticipi

Articolo 15

1. Le modalità di ripartizione del premio di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2075/92, il rapporto minimo tra la parte variabile e l'importo totale del premio e le modalità per il calcolo della parte variabile sono stabiliti nell'allegato V del presente regolamento. Gli Stati membri possono aumentare il rapporto tra la parte variabile e l'importo totale del premio fino al 45 %.

2. L'importo della parte fissa del premio che deve essere corrisposta all'associazione di produttori, che la distribuisce interamente a ciascun membro dell'associazione, ovvero a ciascun singolo produttore che non sia membro di un'associazione, nonché il quantitativo da imputare all'attestato di quota di produzione dell'interessato sono calcolati in base al peso del tabacco in foglia del gruppo di varietà di cui trattasi, corrispondente alla qualità minima richiesta e preso in consegna dall'impresa di prima trasformazione.

Se il tasso di qualità è superiore o inferiore alla percentuale indicata nell'allegato IV per la varietà di cui trattasi, il peso viene adeguato, per ogni punto di differenza, entro i limiti di tolleranza di cui allo stesso allegato.

3. I metodi per determinare il tasso di umidità, i livelli e la frequenza del prelievo di campioni e la modalità di calcolo del peso adeguato sono indicati nell'allegato VI.
4. L'importo della parte variabile del premio che deve essere corrisposta all'associazione di produttori, che la ridistribuisce interamente a ciascun membro dell'associazione, è calcolato per ciascuna partita consegnata in base al prezzo d'acquisto pagato dall'impresa di prima trasformazione per l'acquisto di tale partita.

Articolo 16

1. Salvo forza maggiore, il produttore deve consegnare l'intera sua produzione all'impresa di prima trasformazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto per i gruppi di varietà VI, VII e VIII ed entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto per gli

altri gruppi di varietà, pena la perdita del diritto al versamento del premio.

La consegna deve essere effettuata direttamente nel luogo stesso in cui il tabacco sarà trasformato, oppure, se lo Stato membro l'autorizza, in un centro d'acquisto riconosciuto. L'organismo di controllo riconosce tali centri di acquisto, che devono disporre di installazioni e di strumenti di pesatura, nonché di locali adeguati.

2. Entro il 10 maggio per i gruppi di varietà VI, VII e VIII, ed entro il 25 aprile per gli altri gruppi di varietà, ogni produttore comunica per iscritto all'organismo di controllo tutti i quantitativi di tabacco in foglia non consegnati ad imprese di prima trasformazione alle date di cui al paragrafo 1, nonché il luogo in cui il tabacco è immagazzinato. L'organismo competente prende le misure necessarie ad impedire che il tabacco non consegnato ad imprese di prima trasformazione alle date di cui al paragrafo 1 possa essere dichiarato proveniente dal raccolto successivo.

Articolo 17

Ciascun produttore non aderente ad un'associazione di produttori può consegnare il tabacco di un determinato gruppo di varietà e di uno stesso raccolto ad una sola impresa di trasformazione.

Articolo 18

1. L'organismo competente dello Stato membro versa, in base a un attestato di controllo rilasciato dal competente organismo di controllo che certifichi la consegna del tabacco e su presentazione della prova del versamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera i), del presente regolamento:
 - l'importo della parte fissa del premio all'associazione di produttori o ai singoli produttori non aderenti ad un'associazione,
 - l'importo della parte variabile del premio e l'aiuto specifico all'associazione di produttori.
2. Lo Stato membro versa al produttore gli importi della parte fissa del premio e dell'aiuto specifico nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1.
 1. L'importo della parte variabile del premio dev'essere versato all'associazione di produttori

nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1 e di una dichiarazione rilasciata dall'associazione interessata che certifichi, per ciascun gruppo di varietà, la conclusione delle consegne.

3. L'associazione di produttori versa al membro produttore, tramite bonifico bancario o postale, la parte fissa e la parte variabile del premio nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del pertinente importo.

4. I pagamenti alle associazioni di produttori degli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 e il pagamento del prezzo d'acquisto al produttore da parte di un'impresa di prima trasformazione sono effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conti destinati a tali pagamenti - i cui numeri sono comunicati all'autorità competente incaricata del controllo e che, nell'ambito di un'associazione di produttori, devono essere vincolati al pagamento dei singoli produttori membri dell'associazione.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 e per quanto riguarda il versamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera i), la prova di tale versamento non è richiesta se è dimostrato che l'impresa di prima trasformazione firmataria del contratto è oggetto di una procedura o di una sentenza dichiarativa di fallimento, o di una procedura equivalente.

6. Ai fini del calcolo della parte variabile del premio, il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione è il prezzo per partita stabilito all'atto della consegna.

Articolo 19

1. Gli Stati membri applicano un sistema di anticipi sui premi a favore dei produttori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8.
2. L'anticipo di cui al paragrafo 1 è versato, su richiesta del produttore, in base ad un attestato di ammissibilità al beneficio dell'anticipo, redatto dal competente organismo di controllo.
3. Salvo disposizioni contrarie dello Stato membro che ne fosse già in possesso, alla domanda di anticipo vanno acclusi i documenti seguenti:
 - a) copia del contratto di coltivazione stipulato

dal produttore, rilasciata a nome del medesimo;
b) copia dell'attestato di quota rilasciato al produttore e oggetto di detto contratto;
c) una dichiarazione scritta del produttore in cui siano indicati i quantitativi di tabacco che è in grado di consegnare nel raccolto in corso.

4. L'attestato di cui al paragrafo 2 viene rilasciato dall'organismo di controllo previa verifica dei documenti di cui al paragrafo 3 e dell'esattezza della dichiarazione scritta presentata dal produttore.

5. Il versamento dell'anticipo, il cui importo massimo è pari alla parte fissa del premio da corrispondere, è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al suddetto anticipo, maggiorato del 15%.

L'anticipo è pagato a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del raccolto e deve essere versato al più tardi trenta giorni dopo la presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 e della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione, salvo qualora la suddetta domanda venga presentata prima del 16 settembre, nel qual caso il termine è portato a settantasette giorni.

6. Se l'anticipo è corrisposto ad un'associazione di produttori ed entro trenta giorni a decorrere dalla sua ricezione l'importo dell'anticipo non è stato versato ai soci aventi diritto, oppure non è stato rimborsato allo Stato membro, l'importo che rimane disponibile produce interessi al tasso fissato dallo Stato membro. Tali interessi sono computabili a beneficio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) a decorrere dalla data di ricezione dell'anticipo.

7. L'importo dell'anticipo versato viene detratto dall'importo del premio che deve essere versato, conformemente al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, a partire dalla prima consegna effettuata.

La cauzione è svincolata su presentazione dell'attestato relativo al controllo del quantitativo di tabacco in questione e della prova del versamento dell'importo corrispondente a titolo del premio ai produttori aventi diritto. Gli Stati membri determinano le condizioni complementari, in particolare i periodi di consegna del tabacco o i quantitativi minimi per i quali può essere rilasciato un attestato di controllo. Il 50 % della cauzione è svincolato nel momento in cui è stato erogato il 50 % del premio da versare.

La cauzione è svincolata nel momento in cui l'intero anticipo concesso è stato detratto dall'importo dei premi da versare.

8. Salvo forza maggiore, se, entro il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 1, un produttore non ha effettuato consegne che permettano di detrarre l'intero anticipo concesso dall'importo dei premi che deve essergli corrisposto, la cauzione costituita dallo stesso produttore viene incamerata a concorrenza dell'importo dell'anticipo non recuperato.

9. Gli Stati membri determinano le condizioni complementari per il versamento degli anticipi, in particolare il termine ultimo per la presentazione delle domande. Nessuna domanda di anticipo può essere inoltrata da un produttore dopo che abbia iniziato le consegne.

Articolo 19

1. Gli Stati membri applicano un sistema di anticipi sui premi a favore dei produttori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8.

2. L'anticipo di cui al paragrafo 1 è versato, su richiesta del produttore o, per il raccolto 2000, dell'impresa di prima trasformazione, in base ad un attestato di ammissibilità al beneficio dell'anticipo, redatto dal competente organismo di controllo.

3. Salvo disposizioni contrarie dello Stato membro che ne fosse già in possesso, alla domanda di anticipo vanno acclusi i documenti seguenti:

a) copia del contratto di coltivazione stipulato dal produttore, rilasciata a nome del medesimo;

b) copia dell'attestato di quota rilasciato al produttore e oggetto di detto contratto;

c) una dichiarazione scritta del produttore in cui siano indicati i quantitativi di tabacco che è in grado di consegnare nel raccolto in corso.

4. L'attestato di cui al paragrafo 2 viene rilasciato dall'organismo di controllo previa verifica dei documenti di cui al paragrafo 3 e dell'esattezza della dichiarazione scritta presentata dal produttore.

Per l'impresa di prima trasformazione, l'attestato è rilasciato sulla base dei contratti di coltivazione da essa conclusi e delle consegne effettuate o prevedibili.

5. Il versamento dell'anticipo, il cui importo

massimo è pari alla parte fissa del premio da corrispondere al produttore, è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'importo dell'anticipo stesso maggiorato del 15%.

L'anticipo è pagato a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del raccolto e deve essere versato al più tardi trenta giorni dopo la presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 e della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione, salvo qualora la suddetta domanda venga presentata prima del 16 settembre, nel qual caso, il termine è portato a 77 giorni.

6. Se l'anticipo è corrisposto a un'associazione di produttori o a un'impresa di prima trasformazione ed entro trenta giorni a decorrere dalla sua ricezione l'importo dell'anticipo non è stato versato ai soci aventi diritto o, se del caso, ai produttori aventi diritto, oppure non è stato rimborsato allo Stato membro, l'importo che rimane disponibile produce interessi al tasso fissato dallo Stato membro. Tali interessi sono computabili a beneficio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) a decorrere dalla data di ricezione dell'anticipo.

7. L'importo dell'anticipo versato viene detratto dall'importo del premio che deve essere versato, secondo quanto disposto rispettivamente all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, a partire dalla prima consegna effettuata.

La cauzione è svincolata su presentazione dell'attestato relativo al controllo del quantitativo di tabacco in questione e della prova del versamento dell'importo corrispondente a titolo del premio ai produttori aventi diritto. Gli Stati membri determinano le condizioni complementari, in particolare i periodi di consegna del tabacco o i quantitativi minimi per i quali può essere rilasciato un attestato di controllo.

Il 50% della cauzione è svincolato nel momento in cui è stato erogato il 50% del premio da versare.

La cauzione è svincolata nel momento in cui l'intero anticipo concesso è stato detratto dall'importo dei premi da versare.

8. Salvo forza maggiore, se entro il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 1, un produttore non ha effettuato consegne che permettano di

detrarre l'intero anticipo concesso dall'importo dei premi che deve essergli corrisposto, la cauzione costituita dallo stesso produttore viene incamerata a concorrenza dell'importo dell'anticipo non recuperato.

9. Gli Stati membri determinano le condizioni complementari per il versamento degli anticipi, in particolare il termine ultimo per la presentazione delle domande. Nessuna domanda di anticipo può essere inoltrata da un produttore una volta iniziate le consegne.

Articolo 20

1. Per i raccolti 1999 e 2000, gli Stati membri possono procedere al pagamento dei premi ai produttori tramite le imprese di prima trasformazione. In tal caso, in base all'attestato di controllo e su presentazione di una prova del versamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera i), l'organismo competente dello Stato membro versa al trasformatore:

- l'importo della parte fissa del premio destinato all'associazione di produttori o ai singoli produttori non aderenti ad un'associazione,
- l'importo della parte variabile del premio e l'aiuto specifico destinati all'associazione di produttori.

2. Lo Stato membro versa il premio all'impresa di prima trasformazione entro i seguenti termini:

- a) trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, per la parte fissa del premio e l'aiuto specifico;

- b) trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione di una dichiarazione rilasciata dall'associazione di produttori interessata e dei documenti di cui al paragrafo 1, per la parte variabile del premio.

3. L'impresa di prima trasformazione versa al produttore interessato la parte fissa del premio e, se del caso, la parte variabile del premio nonché l'aiuto specifico, nel termine di dieci giorni a decorrere dalla data di ricevimento di tali importi.

4. I pagamenti degli importi di cui al paragrafo 1 sono effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conti destinati a tali pagamenti - i cui numeri sono comunicati all'autorità competente incaricata del controllo - che devono essere

vincolati, nel caso di un'associazione di produttori, al pagamento dei singoli produttori membri dell'associazione.

Articolo 21

1. I premi sono versati o anticipati dallo Stato membro in cui il tabacco è stato coltivato. Essi sono versati al produttore nella moneta dello Stato membro in cui il tabacco è stato coltivato.
2. Se il tabacco è trasformato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato coltivato, lo Stato membro in cui ha luogo la trasformazione comunica allo Stato membro di produzione, previa verifica, tutti i dati necessari per il versamento dei premi e per lo svincolo delle cauzioni.

TITOLO V

Regime di quote di produzione

CAPITOLO I

Ripartizione delle quote

Articolo 22

1. Entro i limiti di garanzia fissati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92, gli Stati membri ripartiscono le quote di produzione per ciascun gruppo di varietà relative a tre raccolti consecutivi tra i singoli produttori non aderenti ad un'associazione e tra le associazioni di produttori, in misura proporzionale alla media dei quantitativi consegnati per la trasformazione da ogni singolo produttore o associazione di produttori nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto.
2. Gli Stati membri possono ripartire direttamente le quote di produzione tra i singoli produttori non aderenti ad un'associazione e le associazioni di produttori, oppure esigere che i singoli produttori non aderenti ad un'associazione e le associazioni di produttori presentino loro domande per ottenere una quota di produzione.
3. Gli Stati membri rilasciano ai singoli produttori non aderenti ad un'associazione e alle

associazioni di produttori gli attestati di quota entro **fine febbraio** dell'anno del raccolto.

4. **I quantitativi iscritti sugli attestati di quota di produzione a seguito del trasferimento dei quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà ad un altro in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono ripartiti tra i singoli produttori non aderenti ad un'associazione e le associazioni di produttori beneficiari degli attestati di quota di produzione dall'organismo competente nazionale in modo equo entro i quindici giorni successivi al giorno di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del regolamento che definisce detto trasferimento. La ripartizione in questione è effettuata in base a criteri obiettivi e pubblicati che dovranno essere stabiliti dagli Stati membri tenendo conto del parere delle organizzazioni interprofessionali riconosciute conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2077/92. L'organismo nazionale competente procede alla correzione dei quantitativi iscritti sugli attestati di quota di produzione se i singoli produttori non aderenti ad un'associazione e le associazioni di produttori in questione hanno beneficiato dell'attribuzione di un attestato di quota di produzione entro il termine di cui al paragrafo 3.**

Articolo 23

L'assegnazione di una quota di produzione non implica l'assegnazione di quote per gli anni successivi.

Articolo 24

1. La quota di ciascun produttore si calcola applicando la percentuale che il suo quantitativo medio rappresenta rispetto alla somma dei quantitativi medi determinati a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 nonché degli articoli 22 e 25 del presente regolamento, al limite di garanzia specifico dello Stato membro per il gruppo di varietà in questione.
2. Nel caso delle associazioni di produttori, ogni produttore membro di un'associazione che receda dalla stessa mantiene il diritto alla

propria quota, calcolata conformemente al paragrafo 1.

3. Per i produttori che hanno iniziato a coltivare tabacco o che hanno aumentato la loro quota in applicazione dell'articolo 29, paragrafo 3, le quote di produzione devono essere calcolate nel seguente modo:
 - per i raccolti successivi alla ripartizione effettuata a titolo dell'articolo 29, paragrafo 3 e fino alla successiva ripartizione delle quote di produzione triennali, le quote modificate restano immutate;
 - in occasione della ripartizione delle quote, il produttore ottiene una quota di produzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
4. I produttori che hanno aumentato la loro quota in seguito ad una cessione temporanea ottengono, in occasione della ripartizione delle quote, una quota di produzione proporzionale alla media dei quantitativi consegnati con esclusione delle quote di produzione oggetto della cessione.
5. I produttori che hanno aumentato la loro quota in seguito ad una cessione definitiva ottengono, in occasione della distribuzione delle quote, una quota di produzione proporzionale alla media dei quantitativi consegnati, comprese le quote di produzione oggetto della cessione.
6. La percentuale del produttore è espressa con almeno quattro cifre decimali. Le quote sono fissate in chilogrammi.

Articolo 25

1. Per il calcolo della media dei quantitativi consegnati per la trasformazione, tutto il tabacco di un raccolto si considera consegnato nel corso dell'anno civile del raccolto in questione. Tuttavia, i quantitativi consegnati per la trasformazione in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, si considerano consegnati durante l'anno del raccolto nel corso del quale sono stati ammessi al premio. Si prende in considerazione soltanto il tabacco effettivamente consegnato che dà diritto al premio.
2. I quantitativi di tabacco consegnati da produttori non stabiliti nelle zone di produzione riconosciute a norma dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2075/92 non sono presi in considerazione ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1.

Articolo 26

1. Nei casi in cui tabacco prodotto in uno Stato membro sia stato trasformato in un altro Stato membro, la ripartizione delle quote è effettuata secondo le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4.
2. Lo Stato membro di trasformazione comunica allo Stato membro di produzione, per ciascun produttore e per ogni gruppo di varietà, i quantitativi di tabacco greggio provenienti dallo Stato membro di produzione e consegnati per la trasformazione durante gli anni di riferimento da utilizzare per il calcolo delle quote di produzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2075/92.
3. Tale comunicazione è effettuata entro il 15 novembre dell'anno precedente il raccolto in questione.
4. Lo Stato membro di produzione assegna il quantitativo corrispondente del proprio quantitativo del limite di garanzia specifico ai produttori che, durante gli anni di riferimento di cui al paragrafo 2, hanno consegnato tabacco a trasformatori stabiliti in un altro Stato membro. Ai fini dell'assegnazione della quota di produzione, i produttori che durante gli anni di riferimento hanno consegnato tabacco a trasformatori stabiliti in un altro Stato membro sono assimilati ai produttori che hanno consegnato la loro produzione ad un'impresa stabilita nel loro Stato membro.

CAPITOLO II **Attestati di quota**

Articolo 27

1. Per ogni gruppo di varietà lo Stato membro rilascia, nel rispetto dei quantitativi del limite di garanzia, attestati di quota di produzione ai produttori stabiliti in una zona di produzione riconosciuta a norma dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2075/92. Detti attestati di quota di produzione indicano in particolare l'avente diritto e il gruppo di varietà con i corrispondenti quantitativi ai quali essi si riferiscono.
2. Gli Stati membri definiscono la procedura per il rilascio degli attestati di quota di produzione e le misure di prevenzione delle frodi, a norma

dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

3. Gli Stati membri possono stabilire dei quantitativi minimi per il rilascio degli attestati di quota di produzione. Tali quantitativi minimi non devono essere superiori a 500 kg.
4. Qualora un produttore fornisca la prova che, in seguito a circostanze eccezionali, la propria produzione è stata insolitamente bassa per un raccolto compreso nel periodo di riferimento, lo Stato membro determina, su richiesta dell'interessato, il quantitativo da prendere in considerazione per tale raccolto ai fini del rilascio del suo attestato di quota; tale quantitativo non può essere superiore ai quantitativi iscritti negli attestati di quota assegnati al produttore per il raccolto di cui trattasi.

CAPITOLO III

Modifica del limite di garanzia

Articolo 28

1. Quando, per un raccolto e per uno Stato membro, il limite di garanzia stabilito per un gruppo di varietà è superiore al limite di garanzia applicabile al raccolto precedente, il quantitativo in eccesso rispetto a quest'ultimo limite di garanzia è ripartito in base a criteri obiettivi e coerenti che lo Stato membro deve stabilire e rendere pubblici.
Gli Stati membri possono in particolare prevedere che i quantitativi supplementari siano prioritariamente assegnati ai produttori che:
 - a) subiscono una riduzione, rispetto al raccolto precedente, dei quantitativi interessati dai loro attestati di quota, per un altro gruppo di varietà;
 - b) possono, grazie al quantitativo supplementare, procedere ad una significativa razionalizzazione della loro produzione di tabacco del gruppo di varietà di cui trattasi.
2. Quando, per un raccolto e per uno Stato membro, il limite di garanzia stabilito per un gruppo di varietà è inferiore al limite di garanzia applicabile al raccolto precedente, la riduzione è ripartita tra i produttori in proporzione alla media dei quantitativi consegnati per la trasformazione da ogni singolo produttore nei tre anni precedenti l'anno dell'ultimo raccolto,

fatti salvi i casi in cui si applica il programma di riscatto delle quote di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

CAPITOLO IV

Riserva nazionale

Articolo 29

1. Per agevolare la riconversione dei produttori e la ristrutturazione delle aziende agricole, gli Stati membri possono costituire per ogni raccolto una riserva nazionale di quote per gruppo di varietà.

2. Tale riserva è alimentata con le quote rese disponibili mediante una riduzione lineare dell'insieme delle quote assegnate ai singoli produttori e alle associazioni di produttori, che lo Stato membro fissa tra lo 0,5 e il 2 % del limite di garanzia stabilito ogni anno per lo stesso gruppo di varietà.

Inoltre, gli Stati membri possono ricorrere:

- ad una riduzione lineare, fissata da ogni Stato membro entro il limite del 2 % dei quantitativi iscritti sugli attestati di quote di produzione oggetto di cessione definitiva, e/o
 - alle quote di produzione non utilizzate per stipulare contratti di coltivazione entro la data stabilita per la loro conclusione.
3. Nel rispetto delle disposizioni previste al capitolo I del presente titolo e tenuto conto delle zone di produzione riconosciute a norma dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2075/92, la riserva nazionale è ripartita tra i produttori, o coloro che desiderano divenire produttori, in base a criteri oggettivi determinati da ciascuno Stato membro.

Le quote di produzione rese disponibili con l'applicazione del paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, possono essere attribuite fino alla data limite fissata per la conclusione dei contratti di coltivazione.

4. Quando per un gruppo di varietà è prevista una riduzione del limite di garanzia per il raccolto successivo, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2075/92, autorizzare uno Stato membro interessato ad anticipare, entro il limite di un quantitativo

non superiore al 10% del limite di garanzia, l'attribuzione dei quantitativi dello stesso gruppo di varietà disponibili nella riserva nazionale a norma del paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, per il gruppo di varietà considerato.

Tali quantitativi sono ripartiti dallo Stato membro, conformemente ai criteri in vigore per l'assegnazione della riserva nazionale, sotto forma di quote di produzione complementari a titolo dello stesso raccolto durante il quante detti quantitativi sono rimasti inutilizzati.

CAPITOLO V

Trasferimento e cessione delle quote

Articolo 30

Le quote possono essere trasferite o cedute a titolo temporaneo o definitivo.

Articolo 31

1. Se l'azienda produttrice di tabacco è trasferita ad un terzo, a qualsiasi titolo, il soggetto subentrante ottiene il diritto all'attestato di quota di produzione a decorrere dalla data di registrazione presso l'autorità competente.

Gli Stati membri fissano un termine e/o una data limite per la registrazione del trasferimento presso l'autorità competente. Salvo nel caso di decesso, se il trasferimento è stato trasmesso per la registrazione all'autorità competente dopo il termine fissato dallo Stato membro, il diritto all'attestato di quota di produzione decorre dal raccolto successivo.

2. Se solamente una parte di un'azienda produttrice di tabacco è trasferita ad un terzo, il soggetto subentrante ottiene il diritto all'attestato di quota di produzione proporzionalmente alle superfici agricole acquisite. Le parti interessate possono tuttavia convenire che tale diritto resti integralmente acquisito al precedente o al nuovo titolare.

3. Fermo restando il paragrafo 1, un produttore affittuario delle superfici coltivate resta titolare

dei diritti alla quota acquisiti al termine del contratto d'affitto.

4. Qualora l'azienda produttrice di tabacco sia o sia stata condotta in comune da più membri di una famiglia, questi debbono richiedere che sia rilasciato un solo attestato di quota di produzione in base alla somma dei quantitativi ai quali hanno diritto.

Articolo 32

1. Con l'autorizzazione dello Stato membro interessato, i produttori possono procedere a uno scambio dei propri diritti a un attestato di quota di produzione per un determinato gruppo di varietà contro un corrispondente attestato relativo ad un altro gruppo di varietà.
2. Lo scambio di diritti a un attestato di quota di produzione a norma del paragrafo 1, costituisce una cessione definitiva, tra i produttori interessati, dei quantitativi di riferimento in base ai quali è stato rilasciato l'attestato di quota di produzione.

Articolo 33

1. In uno stesso Stato membro, un singolo produttore può cedere a un altro singolo produttore, a titolo temporaneo o definitivo, una parte o la totalità dei quantitativi iscritti sugli attestati di quota di produzione che gli sono stati assegnati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'attestato di quota non è ancora oggetto di un contratto di coltivazione;

b) il beneficiario della cessione dispone già di una quota di produzione per il gruppo di varietà in questione. L'amministrazione competente dello Stato membro può limitare tale condizione qualora la cessione verta unicamente su una parte dei quantitativi iscritti nell'attestato di quota.

c) la cessione è stata oggetto di un accordo scritto tra le parti interessate, nel quale figura il riferimento all'attestato di quota di produzione relativo ai quantitativi che, in parte o nella loro totalità, sono oggetto della cessione;

d) l'accordo scritto di cui alla lettera c) è stato presentato per registrazione all'autorità competente entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione di quota;

e) l'originale dell'attestato di quota di produzione relativo ai quantitativi che, in parte o nella loro totalità, sono oggetto della cessione, è restituito all'autorità competente al momento della presentazione dell'accordo di cessione;

f) se chi cede l'attestato di quota è membro di un'associazione di produttori, la cessione dev'essere autorizzata da tale associazione qualora il beneficiario della cessione non sia membro della stessa associazione; l'associazione di produttori concede l'autorizzazione se nessuno dei suoi membri ha manifestato interesse a utilizzare i quantitativi oggetto della cessione alle condizioni offerte; se la cessione ha luogo tra produttori membri della stessa associazione di produttori, l'associazione dev'esserne informata;

g) la cessione definitiva si applica esclusivamente ai produttori i quali dimostrano che sono stati conclusi contratti di coltivazione negli ultimi tre anni per le quote oggetto della cessione.

2. L'autorità competente dello Stato membro registra l'accordo di cui al primo comma, lettera c), entro **trenta** giorni dalla sua presentazione, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di cui al primo comma, lettere a), b), d), e), f) e g). Alla stessa data, l'autorità competente dello Stato membro rilascia:

- al beneficiario della cessione, un attestato di quota di produzione complementare, corrispondente ai quantitativi di quota di produzione oggetto della cessione;

- al produttore che ha ceduto soltanto una parte dei quantitativi iscritti sul suo attestato di quota, un attestato di quota di produzione sostitutivo, corrispondente ai quantitativi che non sono stati oggetto della cessione.

3. Le cessioni di quote di produzione di cui al paragrafo 1 non possono riguardare quantitativi inferiori a 100 chilogrammi, tranne per le quote di produzione inferiori a 100 chilogrammi, che devono quindi essere cedute interamente. Tuttavia, i quantitativi ceduti inferiori a 100 chilogrammi devono essere oggetto di una comunicazione alla Commissione.

Articolo 34

1. In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92 e con esclusione delle zone di produzione sensibili e/o dei gruppi di varietà di alta qualità definiti conformemente al paragrafo 2, viene attuato un programma di riscatto delle quote con riduzione corrispondente dei limiti di garanzia di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2075/92, per agevolare la riconversione dei produttori che a titolo individuale e su base volontaria intendano abbandonare l'attività nel settore.
2. In base alle proposte degli Stati membri presentate entro il 30 maggio di ciascun anno di raccolto, ed entro il 25 % del limite di garanzia di ciascuno Stato membro, la Commissione determina le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità che saranno esentati dall'applicazione del paragrafo precedente.
3. Il paragrafo 1 si applica esclusivamente ai produttori i quali dimostrano che sono stati conclusi contratti di coltivazione negli ultimi tre anni per le quote oggetto del programma di riscatto.

Articolo 35

1. Il produttore che decide di abbandonare l'attività nel settore in applicazione dell'articolo 34 deve darne comunicazione scritta all'autorità competente dello Stato membro e, nel caso di singoli produttori che aderiscono a un'associazione, all'associazione di produttori interessata, entro il **1° novembre** dell'anno di ciascun raccolto.
2. Dal **1° novembre** al 31 dicembre, lo Stato membro rende pubblica l'intenzione di vendita, in modo che altri produttori possano acquistare la quota prima che sia effettivamente riscattata. I singoli produttori aderenti alla stessa associazione del produttore che ha deciso di abbandonare l'attività nel settore e tale associazione hanno, in quest'ordine, diritto di prelazione sugli altri produttori per l'acquisto delle quote offerte nell'ambito del programma di riscatto.
3. **Dopo il termine del periodo di due mesi previsto al paragrafo 2, primo comma, le quote, se non sono state acquistate da altri produttori, sono definitivamente riscattate.**

4. A decorrere dall'anno del raccolto successivo alla data della comunicazione del produttore che ha deciso di abbandonare l'attività nel settore, il limite di garanzia per il gruppo di varietà in questione è ridotto del quantitativo riscattato.

Articolo 36

1. I produttori le cui quote sono state riscattate a titolo dei raccolti 1999 e 2000 hanno diritto, in occasione del pagamento dei premi relativi ai tre raccolti consecutivi successivi a quello del riscatto delle loro quote, di ricevere ogni anno gli importi indicati al punto A dell'allegato VII.

I produttori le cui quote sono state riscattate a titolo del raccolto 2001 hanno diritto, in occasione del pagamento dei premi relativi ai tre raccolti consecutivi successivi a quello del riscatto delle loro quote, di ricevere ogni anno un importo pari ad una percentuale del premio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92 e applicabile al tabacco greggio prodotto durante l'anno del raccolto in causa. Tali percentuali sono riportate nella tabella figurante al punto B dell'allegato VII

Fatte salve future modifiche, i produttori le cui quote sono state riscattate a titolo dei raccolti 2002 e 2003 hanno diritto durante i cinque raccolti consecutivi successivi a quello del riscatto delle loro quote, di ricevere ogni anno un importo pari a una percentuale del premio, indicata nelle tabelle figuranti al punto C dell'allegato VII. Tali importi sono versati anteriormente al 31 maggio di ogni anno.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, i produttori le cui quote sono riscattate a titolo dei raccolti 2001 e 2002 e che sono titolari di tali quote soltanto, rispettivamente, dal raccolto 2001 o 2003 hanno diritto di ricevere durante i tre raccolti successivi importi identici a quelli relativi al raccolto 1999.

3. Gli Stati membri rendono pubbliche le condizioni di riscatto delle quote.

CAPITOLO VII

Altre disposizioni

Articolo 37

Gli Stati membri possono prevedere che le controversie in materia di distribuzione o di trasferimento delle quote di produzione siano demandate ad un organismo d'arbitrato. Gli Stati membri stabiliscono le modalità relative alla composizione e alle deliberazioni di tali organismi.

Articolo 38

1. Gli Stati membri costituiscono una base di dati informatizzata nella quale sono registrati, per ciascuna impresa di trasformazione, per ciascun produttore e per ciascuna associazione di produttori, i dati che consentono l'identificazione dei loro stabilimenti o delle loro unità di produzione, le quote o i quantitativi indicati sugli attestati di quota di produzione loro assegnati, nonché qualsiasi altra indicazione utile per il controllo del regime delle quote.
2. Gli Stati membri curano:
 - la conservazione dei dati contenuti nella base informatizzata;
 - l'utilizzazione della base esclusivamente al fine dell'applicazione di quanto disposto al paragrafo 1;
 - l'applicazione delle misure atte a garantire la protezione dei dati, in particolare contro furti e falsificazioni;
 - l'accesso, senza remore o eccessive spese, degli interessati alle pratiche che li riguardano;
 - il rispetto del diritto degli interessati di far prendere in considerazione ogni modifica giustificata dalle informazioni che li riguardano, in particolare il diritto di far espungere periodicamente i dati che non presentano più alcun interesse.
3. Le imprese di trasformazione e i produttori:
 - non devono frapporre ostacoli alla realizzazione della base di dati informatizzata da parte degli agenti appositamente qualificati;
 - devono fornire a detti agenti tutte le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento.
4. Ferma restando la legislazione nazionale sulla protezione dei dati personali, gli Stati membri provvedono a rendere pubblica la quota di ogni singolo produttore utilizzata per la conclusione dei contratti di coltivazione o, se del caso, la quota di ciascun produttore membro di un'associazione di produttori, in modo che sia

conosciuta da tutti i produttori interessati di una zona di produzione ristretta quale è definita all'articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 39

Se le quote di produzione riguardano un'associazione di produttori avente la qualità di «produttore», lo Stato membro vigila sull'equa ripartizione del quantitativo fra tutti i membri dell'associazione. Gli Stati membri devono inoltre disporre di dati esatti circa la produzione di tutti i singoli produttori, in modo che le quote di produzione possano eventualmente essere assegnate a questi ultimi.

In tal caso, le disposizioni del capitolo I si applicano, mutatis mutandis, alla ripartizione tra i membri dell'associazione; l'associazione di produttori può tuttavia effettuare, con il consenso di tutti i produttori interessati, una ripartizione diversa per garantire una migliore organizzazione della produzione.

TITOLO VI Aiuto specifico

Articolo 40

1. L'aiuto specifico di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2075/92 è pari al 2 % del premio.

2. Le associazioni di produttori possono utilizzare l'aiuto specifico, entro il 31 Luglio dell'anno successivo all'anno del raccolto per i gruppi delle varietà VI, VII e VIII ed entro il 15 Luglio dell'anno successivo all'anno del raccolto per gli altri gruppi di varietà, unicamente per gli scopi seguenti:

- **impiego di personale tecnico incaricato di assistere i membri per il miglioramento qualitativo della produzione e per il rispetto dell'ambiente;**
- **fornitura ai membri dell'associazione di sementi o materiali di moltiplicazione certificati, nonché di altri mezzi di produzione che contribuiscano al miglioramento qualitativo del prodotto;**
- **misure di protezione dell'ambiente;**
- **attuazione di interventi d'infrastruttura che permettano di valorizzare più efficacemente i prodotti conferiti dai**

membri, in particolare impianti di cernita dei tabacchi;

- **impiego di personale amministrativo incaricato di gestire il premio e di garantire il rispetto della normativa comunitaria nell'ambito dell'associazione;**
- **rimborso delle spese per le cauzioni costituite a norma dell'articolo 42.**

2 Bis Se le somme non sono utilizzate interamente o parzialmente in conformità del paragrafo 2, esse devono essere rimborsate allo Stato membro e vengono detratte dalla spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

3. Le spese di cui al paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, devono rappresentare non meno del 30% per il raccolto 1999, del 40% per il raccolto 2000 e del 50% dell'importo totale dell'aiuto specifico per i raccolti successivi.

Articolo 41

Se l'aiuto specifico viene versato da uno Stato membro diverso da quello nel quale ha avuto luogo la trasformazione, quest'ultimo trasmette allo Stato membro incaricato del versamento, su richiesta dello stesso, le prove, i documenti e le pezze d'appoggio di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 42

1. Gli Stati membri versano a partire dal 16 ottobre dell'anno della raccolta all'associazione di produttori, dietro sua domanda, un anticipo sull'aiuto specifico. L'importo dell'anticipo viene calcolato in base ad un massimo del 50% del quantitativo di tabacco che l'associazione ha posto sotto contratto di coltivazione al momento della domanda. Le condizioni complementari per il versamento dell'anticipo vengono stabilite dagli Stati membri.

2. Il versamento dell'anticipo sull'aiuto specifico è subordinato alla condizione che venga costituita una cauzione di entità almeno pari all'importo dell'anticipo stesso, maggiorato del 15 %.
3. La cauzione viene svincolata su presentazione delle prove prescritte per la corresponsione dell'aiuto specifico dall'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento.

TITOLO VII

Controlli e sanzioni

CAPITOLO I

Controlli

Articolo 43

In ordine al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, si applicano i seguenti articoli del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione:

- articolo 6, paragrafo 1, per quanto riguarda l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti;
- articolo 11, per quanto riguarda le sanzioni supplementari a livello nazionale e i casi di forza maggiore;
- **articolo 7 bis, per quanto riguarda la relazione sulle visite di controllo;**
- **articolo 7 ter, per quanto riguarda il controllo in loco;**
- articolo 14, per quanto riguarda i pagamenti indebiti.

Articolo 44

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo atto a garantire un'efficace verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e dal regolamento (CEE) n. 2075/92, e prendono tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione dei suddetti regolamenti.

I controlli si articolano in:

- a) controlli amministrativi;
 - b) controlli in loco;
 - c) controlli delle consegne del tabacco in foglia;
 - d) controlli durante la fase di prima trasformazione e condizionamento del tabacco.
2. Gli Stati membri si prestano mutua assistenza per le esigenze che si manifestano ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento, nonché nel caso in cui il tabacco in foglia sia oggetto di scambi tra di essi.

Articolo 45

I controlli amministrativi comprendono verifiche incrociate:

- a) relative alle parcelle dichiarate come coltivate a

tabacco, ricorrendo anche alla base di dati di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92, onde evitare che un aiuto venga indebitamente concesso due volte per lo stesso raccolto; tutte le parcelle dichiarate a tabacco devono essere oggetto di tali verifiche;

- b) volte a verificare il rispetto dell'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento.

Per il raccolto 1999, tali controlli potranno essere effettuati relativamente ad un campione.

Articolo 46

1. I controlli in loco sono effettuati previa analisi dei rischi. Gli Stati membri effettuano controlli inopinati in loco per verificare:

- a) I dati riportati nei contratti di coltivazione, in particolare la superficie, il gruppo di varietà coltivate, nonché i quantitativi di tabacco immagazzinati di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

La superficie è determinata con tutti i mezzi appropriati definiti dall'autorità competente e garantendo un'esattezza di misurazione almeno equivalente a quella richiesta per le misurazioni ufficiali secondo le disposizioni nazionali; l'autorità competente stabilisce un margine di tolleranza, tenuto conto soprattutto della tecnica di misurazione utilizzata, della precisione dei documenti ufficiali disponibili, della situazione locale (ad esempio, la pendenza o la forma delle parcelle).

Per ciascuna impresa di trasformazione, viene controllato almeno il 5 % dei singoli produttori interessati dai contratti registrati per gruppo di varietà; il campione sottoposto a controllo è determinato dall'autorità competente, in particolare sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività dei diversi volumi dei contratti; lo Stato membro può decidere di controllare l'intero campione, o una parte di esso, mediante telerilevamento.

- b) Il rispetto dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 18, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.

Per ogni Stato membro, tale controllo verte ogni anno almeno sul 30 % delle associazioni di produttori; il campione sottoposto a controllo è determinato dall'autorità competente, in particolare sulla base di un

fattore di rappresentatività delle diverse dimensioni delle associazioni di produttori.

2. L'analisi dei rischi tiene conto:
 - dei quantitativi di tabacco greggio oggetto di contratti in rapporto alle superfici dichiarate a tabacco;
 - dei risultati dei controlli degli anni precedenti,
 - di altri parametri definiti dagli Stati membri
3. Qualora dalle visite in loco risultino irregolarità significative in una zona di produzione o in una parte di essa, le autorità competenti effettuano controlli supplementari durante l'anno in corso e aumentano la percentuale dei controlli nell'anno successivo per la zona o la parte di zona in questione.

Articolo 47

1. Ogni consegna deve essere verificata dal competente organismo di controllo. Ogni consegna deve essere autorizzata dal competente organismo di controllo, il quale dovrà essere stato precedentemente informato in modo da poter identificare la data della consegna. Nel corso di tale controllo deve essere accertato in particolare che l'organismo suddetto abbia in precedenza autorizzato la consegna.
2. Se la consegna ha luogo in un centro d'acquisto riconosciuto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, dopo il controllo il tabacco non trasformato può lasciare il centro d'acquisto soltanto per essere trasferito nello stabilimento di trasformazione. In tal caso, il tabacco dev'essere raggruppato in quantitativi distinti. Il trasferimento di tali quantitativi allo stabilimento di trasformazione deve essere autorizzato per iscritto dal competente organismo di controllo, che deve essere stato informato in precedenza in modo da poter identificare esattamente il mezzo di trasporto utilizzato, il tragitto, l'ora di partenza e di arrivo, nonché i quantitativi distinti di tabacco trasportati.
3. All'atto del ricevimento del tabacco nello stabilimento di trasformazione, il competente organismo di controllo accerta, in particolare tramite pesatura, che la consegna sia effettivamente costituita dai quantitativi distinti controllati nei centri d'acquisto.
Il competente organismo di controllo stabilisce le condizioni specifiche ritenute necessarie per il controllo delle operazioni.

Articolo 48

1. I controlli nella fase di prima trasformazione e condizionamento del tabacco sono effettuati previa un'analisi dei rischi. Gli Stati membri effettuano controlli inopinati al fine di verificare il rispetto dell'articolo 7, del termine per il pagamento del prezzo di acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera j), nonché del termine per il versamento dell'importo di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento.
2. I controlli nella fase di prima trasformazione e condizionamento del tabacco devono inoltre consentire di verificare, per ciascuna impresa oggetto di controllo, i quantitativi di tabacco in foglia prodotti nella Comunità oppure originari o provenienti da paesi terzi, posti sotto controllo, e di garantire che il tabacco non venga sottratto al controllo prima del completamento delle operazioni di prima trasformazione e condizionamento e che nessun quantitativo di tabacco possa essere presentato più volte al controllo. I controlli suddetti comportano:
 - a) un controllo inopinato delle scorte detenute presso l'impresa di trasformazione;
 - b) un controllo all'uscita dal luogo in cui il tabacco ha subito le operazioni di prima trasformazione e condizionamento;
 - c) tutte le misure di controllo supplementari che lo Stato membro ritenga necessarie, in particolare allo scopo di evitare che vengano versati premi per il tabacco greggio originario o proveniente da paesi terzi.
3. I controlli nella fase di prima trasformazione e condizionamento del tabacco vertono almeno sul 5 % delle imprese di prima trasformazione; il campione sottoposto a controllo è determinato dall'autorità competente sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle varie dimensioni delle imprese.
4. L'analisi dei rischi tiene conto:
 - dei risultati dei controlli degli anni precedenti;
 - dell'evoluzione in confronto all'anno precedente;
 - di altri parametri definiti dagli Stati membri.I controlli di cui al paragrafo 2 devono essere effettuati nel luogo stesso di trasformazione del tabacco in foglia. Le imprese interessate indicano per iscritto agli organismi competenti

da cui dipendono, entro un termine fissato dallo Stato, i luoghi in cui avverrà la trasformazione. A questo fine, gli Stati membri possono determinare altre informazioni che le imprese di prima trasformazione sono tenute a comunicare agli organismi competenti.

CAPITOLO II

Sanzioni

Articolo 49

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano in caso di forza maggiore.

Articolo 50

1. Se nel corso di un controllo viene constatato che il tabacco non è stato trapiantato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione entro il 15 giugno dell'anno del raccolto, il singolo produttore perde:

- a) il 50% del premio per il raccolto in corso, qualora il trapianto venga effettuato al più tardi il 30 giugno successivo;**
- b) tutti i diritti a fruire del premio per il raccolto in corso, qualora il trapianto venga effettuato dopo il 30 giugno ma entro il 30 luglio successivo.**

Se il singolo produttore non coltiva tabacco o se il trapianto viene effettuato dopo il 30 luglio dell'anno del raccolto in corso, egli perde qualsiasi diritto a fruire del premio per tale raccolto e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo.

2. Se la superficie effettivamente coltivata è inferiore di oltre il 10% a quella dichiarata, il premio da corrispondere al produttore in questione per il raccolto in corso e la quota per il raccolto successivo sono ridotti in misura pari al doppio della differenza riscontrata.

2bis. Salvo il caso d'applicazione del paragrafo 2, se la parcella nella quale è prodotto il tabacco è diversa da quella indicata nel contratto di coltivazione registrato, il premio da corrispondere al produttore in questione per il raccolto in corso è ridotto del 5%.

2 ter. Nei casi di applicazione delle sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis, qualora il

singolo produttore sia membro di un'associazione di produttori, l'aiuto specifico dell'associazione di produttori di cui è membro è ridotto di un importo pari alla metà di quello della riduzione applicata al produttore. Se applicate per due anni consecutivi, tali sanzioni vengono raddoppiate a decorrere dal terzo anno.

- 3. Se si applicano le sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 ed il singolo produttore è membro di un'associazione di produttori, le quote di produzione indicate nell'attestato di quota sono ridotte della quantità esatta oggetto della sanzione, corrispondente alla quota di produzione del produttore oggetto della sanzione per il raccolto in causa, senza che si possa procedere a una diversa ripartizione tra i membri dell'associazione di produttori.**
- 4. Se il controllo non può essere effettuato a causa del produttore, la superficie è considerata come non coltivata. Le sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il produttore o il trasformatore abbia segnalato per iscritto le divergenze agli organismi competenti prima dell'esecuzione dei controlli e qualora, per la determinazione della superficie, il conduttore dimostri che si è correttamente basato su informazioni riconosciute dall'autorità competente al fine di determinare la superficie della parcella in questione, escluse strade aziendali o recinzioni.**
- 5. Qualora il competente organismo di controllo constati la presenza di tabacco non dichiarato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, il quantitativo che deve figurare nell'attestato di quota cui il produttore ha diritto per il raccolto successivo è ridotto di una quantità pari al doppio di quella non dichiarata.**

Articolo 51

- 1. Se l'associazione di produttori non rispetta le norme per la concessione dei premi di cui all'allegato V del presente regolamento, essa perde il diritto a fruire dell'aiuto specifico per il raccolto in corso. Il riconoscimento è revocato all'associazione di produttori che risulta recidiva in occasione di un secondo controllo. Gli errori materiali comportano una riduzione dell'aiuto specifico per il raccolto in corso. Tale riduzione, che viene fissata dallo Stato membro, è compresa tra l'1 % e il 20 %, a seconda della**

gravità dell'errore. L'associazione di produttori deve rimediare alle conseguenze degli errori constatati.

2. Se l'associazione di produttori non rispetta le disposizioni dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, l'aiuto specifico è ridotto in misura compresa tra il 20 % e il 50 %, a seconda della gravità dell'inosservanza. Il riconoscimento è revocato all'associazione di produttori che risulti recidiva. Se il termine per il pagamento al produttore membro di un'associazione di produttori dell'intero importo corrispondente alla parte fissa e alla parte variabile del premio di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento è superato di trenta giorni, l'aiuto specifico è ridotto del 20 %. Ogni periodo aggiuntivo di trenta giorni, fino ad un massimo di centocinquanta giorni, comporta una decurtazione dell'aiuto specifico del 20 %.
3. Gli amministratori di un'associazione di produttori responsabili, deliberatamente o per grave negligenza, della revoca del riconoscimento in applicazione dei paragrafi 1 o 2 non possono amministrare altre associazioni di produttori, né presentare domanda di riconoscimento nei tre anni successivi all'anno di applicazione della sanzione.
4. La revoca del riconoscimento si applica conformemente al disposto dell'articolo 6.

Articolo 52

Qualora il tabacco non trasformato non sia stato consegnato nei luoghi menzionati all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, oppure, per il trasferimento dei quantitativi distinti di tabacco di cui all'articolo 47, paragrafo 2, dal centro d'acquisto allo stabilimento di trasformazione, il trasportatore non possieda l'autorizzazione di trasporto, l'impresa di trasformazione che ha preso in consegna il tabacco contravvenendo alle norme deve versare allo Stato membro una somma pari all'importo dei premi corrispondenti al quantitativo di tabacco in causa. Tale somma è computata a beneficio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 53

1. Se il termine per il pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera j) e il termine per il versamento dell'importo di cui all'articolo 20, paragrafo 3

vengono superati di trenta giorni, il riconoscimento dell'impresa di prima trasformazione è revocato per un anno. Ogni periodo aggiuntivo di trenta giorni comporta la revoca del riconoscimento per un anno supplementare, fino ad un massimo di tre anni.

2. Dopo un periodo di revoca, l'impresa di prima trasformazione deve presentare una nuova domanda di riconoscimento.
3. Gli amministratori di un'impresa di prima trasformazione responsabili, deliberatamente o per grave negligenza, della revoca del riconoscimento non possono amministrare altre imprese di prima trasformazione riconosciute, né presentare domanda di riconoscimento durante il primo anno in cui si applica la sanzione.

TITOLO VIII

Comunicazioni alla Commissione

Articolo 54

Ogni Stato membro interessato comunica senza indugio alla Commissione:

- a) l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), secondo comma;
- b) il rifiuto o la revoca del riconoscimento di un'associazione di produttori, indicando i motivi del rifiuto o della revoca;
- c) i nomi e gli indirizzi degli organismi competenti per la registrazione dei contratti di coltivazione, nonché delle imprese di prima trasformazione riconosciute da ciascuno Stato membro; la Commissione pubblica l'elenco di tali organismi e delle imprese di prima trasformazione riconosciute nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;
- d) l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1;
- e) l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1;
- f) le decisioni che intende prendere ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 4;
- g) le misure prese conformemente all'articolo 28;
- h) le modalità di alimentazione della riserva nazionale e i criteri oggettivi di ripartizione della riserva nazionale stabiliti in applicazione dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3;
- i) i quantitativi ceduti in via definitiva per gruppo di varietà, in applicazione dell'articolo 33;
- j) i quantitativi oggetto di una domanda di riscatto di quote e i quantitativi riscattati per gruppo di

varietà, in applicazione dell'articolo 35;

k) le misure nazionali adottate in applicazione del presente regolamento;

l) altre informazioni richieste dalla Commissione per la corretta gestione del regime.

La base di dati informatizzata istituita nell'ambito del sistema integrato serve da supporto alla comunicazione delle informazioni specificate nel presente articolo.

m) i criteri obiettivi stabiliti dallo Stato membro per la ripartizione dei quantitativi del limite di garanzia trasferiti verso un altro gruppo di varietà, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 4.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 55

1. Per il raccolto 2002, in deroga all'articolo 22, paragrafo 3, gli Stati membri rilasciano entro il 30 aprile 2002 gli attestati di quota ai singoli produttori non aderenti ad un'associazione di produttori ed alle associazioni di produttori.

2. Per il raccolto 2002, in deroga all'articolo 10, paragrafo 1, i contratti di coltivazione devono essere conclusi, salvo forza maggiore, entro il 30 giugno 2002.

3. Per il raccolto 2002, in deroga all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, il termine ultimo del 1° novembre 2002 è prorogato al 1° dicembre 2002, in deroga all'articolo 35, paragrafo 3, il periodo di due mesi è ridotto a un mese.

Articolo 56

I regolamenti (CEE) n. 3478/92, (CEE) n. 84/93 e (CE) n. 1066/95 sono abrogati a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 57

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dal raccolto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

(2)GU L 210 del 20. 7. 1998, pag. 23.

(3)GU L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.

(4)GU L 206 del 23. 7. 1998, pag. 19.

(5)GU L 12 del 20. 1. 1993, pag. 5.

(6)GU L 89 del 10. 4. 1996, pag. 8.

(7)GU L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5.

(8)GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

(9)GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

(10)GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

(11)GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 23.

ALLEGATO I
PERCENTUALI DEL LIMITE DI GARANZIA PER STATO MEMBRO
O REGIONE SPECIFICA AI FINI
DEL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

Stati membri o regioni specifiche di stabilimento dell'associaz. di produttori	Perc. %
Germania, Spagna (tranne Castiglia-Léon, Navarra e la zona di Campezo nelle Province Basche), Francia (tranne Nord-Pas-de-Calais e Picardie), Italia, Portogallo (tranne la regione autonoma delle Azzorre), Belgio, Austria.	2%
Grecia (tranne L'Epiro), regione autonoma delle Azzorre (Portogallo), Nord-Pas-de-Calais e Picardie (Francia).	1%
Castiglia-Léon (Spagna), Navarra (Spagna), zona del Campezo nelle Province Basche (Spagna), Epiro (Grecia).	0,30%

ALLEGATO II

Zone di produzione riconosciute

Gruppo di varietà ,
secondo l'allegato del
Reg.(CEE) no. 2075 / 92

Stato Membro Zona di produzione

I. FLUE CURED

Germania Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Baviera, Renania-Palatinato, Baden-Württemberg, Assia, Saar, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia

Grecia Tracia, Macedonia orientale, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale orientale, Grecia continentale occidentale e Poloponneso.

Francia Aquitania, Midi-Pirenei, Alvernia-Limosino, Champagne-Ardenne, Alsazia-Lorena, Rodano-Alpi, Franca Contea, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Paese della Loira, Centro, Poitou-Charente, Bretagna, Linguadoca-Rossiglione, Normandia, Borgogna, Nord-Pas-de-Calais, Picardia e Ile-de-France

Italia Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria

Spagna Estremadura, Andalusia, Castiglia-León e Castiglia-Mancia

Portogallo Beiras, Ribatejo Oeste, Alentejo e regione autonoma delle Azzorre

Austria Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark

II LIGHT-AIR CURED

Belgio Fiandre, Hainaut, Namur, Lussemburgo

Germania Renania-Palatinato, Baden-Württemberg, Assia, Saar, Baviera, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia

Grecia Macedonia orientale, Macedonia centrale, Macedonia occidentale e Tessaglia

Francia Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca-Rossiglione, Alvernia-Limosino, Poitou-Charente, Bretagna, Paese della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Franco Contea, Alsazia-Lorena, Champagne-Ardenne, Picardia, Nord-Pas-de-Calais, Normandia, Borgogna, isola della Riunione e Ile-de-France

Italia Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Friuli, Toscana, Marche

Spagna Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon, Castiglia-Mancia

Portogallo Beira, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, regione autonoma delle Azzorre

Austria Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich e Steiermark

III. DARK AIR CURED

Belgio Fiandre, Hainaut, Namur e Lussemburgo

Germania Renania-Palatinato, Baden-Württemberg, Assia, Saar, Baviera, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia.

Francia Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca-Rossiglione, Alvernia-Limosino, Poitou-Charente, Bretagna, Paese della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Franca Contea, Alsazia-Lorena, Champagne-Ardenne, Picardia, Nord-Pas-de-Calais, Normandia, Borgogna e Isola della Riunione.

Italia Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Sicilia

Spagna Estremadura, Andalusia, Castiglia-León, Castiglia-Mancia, Comunità valenciana, Navarra, Rioja, Catalogna, Madrid, Galizia, Asturie, Cantabria, zona di Campezo nelle Province basche e la Palma (isole Canarie)

Austria Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich e Steiermark

IV FIRE - CURED

Italia Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Marche

Spagna Estremadura e Andalusia

V. SUN CURED

Grecia Macedonia occidentale, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale orientale, Grecia continentale occidentale, Peloponneso, Tracia e isole

Italia Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia

VI. BASMAS

Grecia Tracia, Macedonia orientale, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Tessaglia e Grecia continentale occidentale.

VII. KATERINI E varietà simili

Grecia Macedonia orientale, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Tessaglia, Epiro Grecia continentale orientale e Grecia continentale occidentale.

Italia Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglia

VIII. KABA KOULAK classico, Elassona, Myrodata d'Agrinion, Zichnomyrodata

Grecia Macedonia orientale, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale orientale, Grecia continentale occidentale, Peloponneso e isole, Tracia

ALLEGATO III

Requisiti qualitativi minimi

Può beneficiare del premio di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) no. 2075/92 il tabacco di qualità sana, leale e mercantile, tenuto conto delle caratteristiche tipiche delle varietà di cui trattasi, che non presenti le seguenti caratteristiche :

- a) frammenti di foglie;
- b) foglie molto danneggiate dalla grandine;
- c) foglie che presentano gravi difetti d'integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo;
- d) foglie colpite per più del 25% della loro superficie da malattie o da alterazioni provocate da parassiti;
- e) foglie che presentano residui di antiparassitari;
- f) foglie immature o di colore verde carico;
- g) foglie placcate;
- h) foglie ammuffite o marcite;
- i) foglie con nervature non essiccate, umide o attaccate da marciume o con costole umide e accentuate;
- j) foglie di germogli;
- k) foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi;
- l) foglie sporche con terra aderente;
- m) foglie il cui tasso d'umidità supera i limiti di tolleranza di cui all'allegato IV.

ALLEGATO IV

Tassi di umidità di cui all'articolo 15

Gruppo di varietà	Tasso di umidità (in %)	Tolleranza (in %)
I. Flue cured	16	4
II. Light air cured		
Germania, Francia, Belgio, Austria, Portogallo e regione autonoma delle Azzorre	22	4
altri Stati membri e altre zone di produzione riconosciute del Portogallo	20	6
III. Dark air cured		
Belgio, Germania, Francia, Austria	26	4
altri Stati membri	22	6
IV. Fire cured	22	4
V. Sun cured	16	4
VI. Basmás	16	4
VII. Katerini	16	4
VIII. Kaba Koulak classico, Esassona, Myrodata d'Aginion, Zichomyrodata	16	4

ALLEGATO V

A. Modalità di ripartizione del premio :

1. il premio è composto da :

- Aiuto specifico = 2% del premio
- Parte variabile del premio = percentuale del premio adeguata per gruppo di varietà e per Stato membro come stabilito alla seguente lettera B e nel rispetto dell'art. 15, paragrafo 1, del presente regolamento.
- Parte fissa del premio = differenza tra il premio al netto della trattenuta del fondo e la somma dell'aiuto specifico e della parte variabile del premio.

2. L'importo supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92 è aggiunto alla parte fissa del premio.

B. Rapporto tra la parte variabile e il premio

1999

	I Flue-cured	II Light air-cured	III Dark air-cured	IV Fire-cured	V Sun-cured	ALTRI		
						VI	VII	VIII
Italia	20%	20%	20%	20%	25%		15%	
Grecia	20%	20%			25%	15%	15%	15%
Spagna	20%	20%	20%	20%				
Portogallo	20%	20%						
Francia	20%	20%	20%					
Germania	20%	20%	20%					
Belgio		20%	20%					
Austria	20%	20%	20%					

2000

	I Flue-cured	II Light air-cured	III Dark air-cured	IV Fire-cured	V Sun-cured	ALTRI		
						VI	VII	VIII
Italia	25%	25%	25%	25%	35%		20%	
Grecia	25%	25%			35%	20%	20%	20%
Spagna	25%	25%	25%	25%				
Portogallo	25%	25%						
Francia	25%	25%	25%					
Germania	25%	25%	25%					
Belgio		25%	25%					
Austria	25%	25%	25%					

2001 e raccolti successivi

	I Flue-cured	II Light air-cured	III Dark air-cured	IV Fire-cured	V Sun-cured	ALTRI		
						VI	VII	VIII
Italia	35%	35%	40%	32%	45%		30%	
Grecia	35%	35%			45%	30%	30%	30%
Spagna	35%	35%	40%	32%				
Portogallo	35%	35%						
Francia	35%	35%	40%					
Germania	35%	35%	40%					
Belgio		35%	40%					
Austria	35%	35%	40%					

C. Parte variabile del premio

La parte variabile del premio è pari a :
[A / somma (QL x PP)] x (QL x PP).

Dove A rappresenta l'importo totale del premio variabile a disposizione dell'associazione di produttori per un determinato gruppo di varietà., QL il quantitativo consegnato per partita e PP il prezzo d'acquisto per ciascuna partita del membro dell'associazione di produttori per il gruppo di varietà di cui trattasi.

Per ogni gruppo di varietà, l'associazione di produttori deve dividere l'importo totale del premio variabile disponibile per il gruppo di varietà considerato per la somma dei quantitativi consegnati per partita, moltiplicati per il prezzo di ciascuna partita. Tale quoziente dev'essere moltiplicato per il quantitativo di ogni partita e per il relativo prezzo d'acquisto. Un premio variabile pari a zero corrisponde alle partite che hanno ricevuto un prezzo compreso tra il prezzo minimo e il prezzo minimo maggiorato del 40% per ciascun gruppo di varietà dell'associazione di produttori.

Tuttavia ogni Stato membro può fissare anteriormente al 30 luglio una percentuale superiore al 40% quale tasso di maggiorazione del prezzo minimo.

ALLEGATO VI

METODI COMUNITARI PER ACCERTARE IL TASSO D'UMIDITÀ DEL TABACCO GREGGIO

I. PROCEDIMENTI DA UTILIZZARE

A. Sistema Beaudesson

1. Apparecchiatura

Essiccatoio Beaudesson EM 10

Essiccatoio elettrico ad aria calda, nel quale l'aria attraversa il campione da essiccare mediante convezione forzata dell'aria per mezzo di apposito ventilatore. Il tasso d'umidità viene accertato tramite pesatura prima e dopo l'essiccazione; la bilancia deve essere graduata in modo che l'indicazione fornita per la massa di 10 g sulla quale si opera corrisponda direttamente al valore del tasso d'umidità in percentuale.

2. Procedimento

Deporre una dose di 10 g in una coppella a fondo perforato e introdurla nella colonna di essiccazione, dove viene mantenuta da una ghiera. Azionare l'essiccatoio per 5 minuti, durante i quali l'aria calda provoca l'essiccamento del campione ad una temperatura prossima a 100 °C. Al termine dei 5 minuti, il processo si arresta grazie ad un interruttore a tempo automatico. Controllare per mezzo del termometro incorporato nell'apparecchio la temperatura raggiunta dall'aria alla fine del processo di essiccamento. Pesare il campione: l'umidità in esso contenuta può essere accertata direttamente e, se necessario, corretta di qualche decimo in più o in meno, secondo la temperatura rilevata, in base a una tabella fissata all'apparecchio.

B. Sistema Brabender

1. Apparecchiatura

Essiccatoio Brabender

Essiccatoio elettrico costituito da un contenitore cilindrico termoregolato e ventilato mediante convezione forzata, nel quale si depongono simultaneamente 10 coppelle metalliche, riempite ciascuna di 10 g di tabacco. Queste coppelle vengono poste su un disco rotante a 10 scomparti, che dopo l'essiccazione, grazie a un volano di manovra centrale, conduce tutte le coppelle, una dopo l'altra, ad un apparecchio di pesatura incorporato nell'essiccatoio. Mediante un sistema di leve, ogni coppella viene depositata sul giogo di una bilancia incorporata, senza che sia necessario estrarre i campioni dal contenitore. Trattasi di una bilancia a indicatore ottico, che consente una lettura diretta del tasso d'umidità. L'essiccatoio comporta pure una seconda bilancia, che serve unicamente alla preparazione delle dosi iniziali.

2. Procedimento

Regolazione del termometro a 110 °C.

Preriscaldamento del contenitore, 15 minuti al minimo.

Preparazione di 10 dosi da 10 g cadauna.

Riempimento dell'essiccatoio.

Essiccamento per 50 minuti.

Lettura dei pesi per accertare i tassi d'umidità lordi.

C. Altri metodi

Gli Stati membri possono applicare altri metodi basati, in particolare, sulla determinazione della resistenza elettrica o sulle proprietà dielettriche del lotto in questione, purché i relativi risultati siano rapportati all'esame di un campione rappresentativo effettuato con uno dei metodi di cui alle lettere A e B.

II. CAMPIONAMENTO

Il campionamento dei tabacchi in foglia onde accertarne il tasso di umidità secondo uno dei metodi di cui ai punti A e B si effettua come segue:

1. Stratificazione della partita

Prelevare da ogni collo un numero di foglie proporzionato al peso rispettivo. Il numero delle foglie deve essere sufficiente, in modo da rappresentare correttamente il collo di provenienza.

Occorre prelevare un numero uguale di foglie esterne, di foglie interne e di foglie mediane.

2. Omogeneizzazione

Mescolare tutte le foglie prelevate in un sacco di materia plastica e sminuzzare alcuni chilogrammi (lunghezza di taglio da 0,4 a 2 mm).

3. Sottocampionamento

Dopo la trinciatura, mescolare accuratamente il tabacco sminuzzato e prelevare un campione rappresentativo.

4. Misurazioni

Le misurazioni devono essere effettuate sulla totalità del prelievo sminuzzato, avendo cura che:

- non vi siano variazioni di umidità (recipiente o sacco impermeabile);
- l'omogeneità non vada perduta per via di decantazione (avanzi).

III. LIVELLI E FREQUENZA DEL CAMPIONAMENTO E MODALITA' DI CALCOLO DEL PESO ADEGUATO

- I campioni da prelevare da ciascuna consegna per determinare il tasso d'umidità del tabacco greggio devono essere almeno tre per produttore e per ciascun gruppo di varietà. All'atto della consegna del tabacco, il produttore e l'impresa di prima trasformazione possono chiedere di aumentare il numero di campioni da prelevare.
- Il peso del tabacco consegnato in una stessa giornata per gruppo di varietà è adeguato in base al tasso medio di umidità misurato. Il peso per il quale è corrisposto il premio non viene adeguato se il tasso medio di umidità si scosta di meno di un punto percentuale in più o in meno dal tasso di umidità di riferimento.
- Il peso adeguato è pari al peso totale netto del tabacco consegnato in una giornata per gruppo di varietà $\times (100 - \text{tasso di umidità medio}) / (100 - \text{tasso di umidità di riferimento per la varietà in questione})$. Il tasso di umidità dev'essere espresso come numero intero, arrotondando per difetto i decimali tra 0,01 e 0,49 e per eccesso i decimali tra 0,50 e 0,99.

ALLEGATO VII

A. Riscatto di quote a titolo dei raccolti 1999 e 2000

- Quote del gruppo I	0,67741 EUR/Kg
- Quote del gruppo II	0,54187 EUR/Kg
- Quote del gruppo III	0,54187 EUR/Kg
- Quote del gruppo IV	0,59591 EUR/Kg
- Quote del gruppo V	0,54187 EUR/Kg
- Quote del gruppo VI	0,93854 EUR/Kg
- Quote del gruppo VII	0,79635 EUR/Kg
- Quote del gruppo VIII	0,56904 EUR/Kg

B. Riscatto di quote a titolo del raccolto 2001

Gruppo di varietà	Anni		
	1°	2°	3°
Quote del gruppo I	25%	25%	25%
Quote del gruppo II	25%	25%	25%
Quote del gruppo III	25%	25%	25%
Quote del gruppo IV	25%	25%	25%
Quote del gruppo V	75%	75%	50%
Quote del gruppo VI	25%	25%	25%
Quote del gruppo VII	25%	25%	25%
Quote del gruppo VIII	25%	25%	25%

C. Riscatto di quote a titolo dei raccolti 2002 e 2003

Produttori con quota di produzione inferiore a 10 tonnellate

Gruppo di varietà	Anni				
	1°	2°	3°	4°	5°
Quote del gruppo I	25%	25%	25%	15%	10%
Quote del gruppo II	25%	25%	25%	15%	10%
Quote del gruppo III					
- Raccolti 2002	40%	40%	25%	25%	20%
- Raccolti 2003	75%	75%	50%	25%	25%
Quote del gruppo IV	25%	25%	25%	15%	10%
Quote del gruppo V	100%	100%	75%	50%	50%
Quote del gruppo VI	25%	25%	25%	15%	10%
Quote del gruppo VII	25%	25%	25%	15%	10%
Quote del gruppo VIII	25%	25%	25%	15%	10%

Produttori con quota di produzione uguale o superiore a 10 tonn. e inferiore a 40 tonn.

Gruppo di varietà	Anni				
	1°	2°	3°	4°	5°
Quote del gruppo I	25%	25%	20%	10%	10%
Quote del gruppo II	25%	25%	20%	10%	10%
Quote del gruppo III					
- Raccolti 2002	35%	35%	20%	20%	20%
- Raccolti 2003	75%	50%	40%	20%	20%
Quote del gruppo IV	25%	25%	20%	10%	10%
Quote del gruppo V	90%	90%	50%	50%	50%
Quote del gruppo VI	25%	25%	20%	10%	10%
Quote del gruppo VII	25%	25%	20%	10%	10%
Quote del gruppo VIII	25%	25%	20%	10%	10%

Produttori con quota di produzione uguale o superiore a 40 tonn.					
Gruppo di varietà	Anni				
	1°	2°	3°	4°	5°
Quote del gruppo I	20%	20%	20%	10%	10%
Quote del gruppo II	20%	20%	20%	10%	10%
Quote del gruppo III					
- Raccolti 2002	30%	30%	20%	15%	15%
- Raccolti 2003	65%	65%	20%	20%	20%
Quote del gruppo IV	20%	20%	20%	10%	10%
Quote del gruppo V	75%	75%	40%	40%	40%
Quote del gruppo VI	20%	20%	20%	10%	10%
Quote del gruppo VII	20%	20%	20%	10%	10%
Quote del gruppo VIII	20%	20%	20%	10%	10%

TESTO COORDINATO

REGOLAMENTO (CE) N. 2077/92 DEL CONSIGLIO

del 30 Giugno 1992

relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 3 /07/1992 PAG. 0080 - 0084

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) GU n. C295 del 14.11.1991, pag. 5.

(2) GU n. C94 del 13.04.1992.

(3) GU n. C98 del 21.04.1992, pag. 31.

considerando che le prospettive a medio e lungo termine dei mercati agricoli sia comunitari che mondiali rendono necessario l'adattamento di alcuni strumenti della politica agricola comune, al fine di ristabilire l'equilibrio dei mercati; che tale adattamento, rendendo, in particolare, più flessibili gli strumenti istituzionali di sostegno dei mercati, impone una modifica del comportamento economico degli operatori interessati, al fine di una migliore percezione delle realtà dei mercati;

considerando che le organizzazioni interprofessionali, costituite per iniziativa di operatori, individuali o associati, e rappresentative di una parte significativa delle varie categorie professionali interessate alla produzione, alla trasformazione ed alla commercializzazione nel settore del tabacco, possono contribuire a una migliore percezione delle realtà del mercato, facilitando un'evoluzione dei comportamenti economici e migliorando la conoscenza o l'organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; che talune delle loro attività possono contribuire a creare

un migliore equilibrio del mercato e a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato; che é opportuno definire le azioni in cui si può concretizzare tale contributo delle organizzazioni interprofessionali; considerando che in tale prospettiva é opportuno concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni che, a livello regionale, interregionale o comunitario, comprovino una sicura rappresentatività e svolgono azioni positive rispondenti ai suddetti obiettivi; che detto riconoscimento deve emanare dagli Stati membri o dalla Commissione in funzione della sfera attività dell'organizzazione interprofessionale;

considerando che, per rafforzare talune azioni delle organizzazioni interprofessionali che presentano un particolare interesse sotto il profilo dell'attuale regolamentazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco, é opportuno prevedere la possibilità di estendere, a determinate condizioni, all'insieme dei produttori e delle associazioni non aderenti di una o più regioni le regole adottate per i propri membri dalle organizzazioni interprofessionali; che é inoltre opportuno porre a carico dei non aderenti tutti o parte dei contributi per la copertura delle spese non amministrative sostenute per l'esecuzione di dette azioni; che detta possibilità deve concretizzarsi nel quadro di una procedura che garantisca i diritti degli ambienti socio-economici interessati e tuteli in particolare gli interessi dei consumatori;

considerando che altre azioni svolte dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute possono presentare un interesse economico o tecnico generale per il settore del tabacco e come tali risultare vantaggiose per l'insieme degli operatori delle categorie professionali interessate, quantunque non aderiscano all'organizzazione; che in tal caso é giustificato porre a carico dei non aderenti i contributi per la copertura delle spese diverse da quelle

amministrative, che risultano direttamente dall'esecuzione delle azioni in oggetto;

considerando che, ai fini della corretta applicazione di questa disciplina, é opportuno organizzare una stretta cooperazione fra gli Stati Membri e la Commissione, affidando inoltre a quest'ultima un potere permanente di controllo, in particolare sul riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che svolgono la loro attività a livello regionale o interregionale e sugli accordi e pratiche concordate adottati da tali organizzazioni;

considerando che é opportuno prevedere, per l'informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati, la pubblicazione, all'inizio di ogni anno, dell'elenco delle organizzazioni riconosciute durante l'anno precedente e di quelle il cui riconoscimento é stato revocato durante lo stesso periodo, nonché delle regole la cui efficacia é stata estesa indicando inoltre il relativo campo d'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le condizioni per il riconoscimento e l'esercizio dell'attività delle organizzazioni interprofessionali che operano nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato del tabacco.

Articolo 2

Sono riconosciute ai sensi del presente regolamento le organizzazioni interprofessionali :

- 1) che raggruppano i rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione ed al commercio del tabacco;
- 2) che sono state costituite per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che le compongono e
- 3) che svolgono, a livello di una o più regioni della Comunità o di tutta la Comunità, alcune delle

attività seguenti, tenendo conto eventualmente degli interessi dei consumatori:

- a) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato del tabacco in foglia o del tabacco in colli;
- b) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
- c) migliorare la conoscenza e la trasparenza del mercato;
- d) accrescere la valorizzazione del prodotto, in particolare mediante azioni di marketing e la ricerca di nuove utilizzazioni che non compromettano la salute pubblica;
- e) orientare il settore verso prodotti più adatti ai fabbisogni del mercato e alle esigenze della salute pubblica;
- f) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e a garantire la qualità del prodotto e la tutela del suolo;
- g) sviluppare metodi e strumenti per migliorare la qualità del prodotto nella fase della produzione e della trasformazione;
- h) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri riconoscono, su domanda, le organizzazioni interprofessionali stabilite sul proprio territorio e che :
 - a) esercitano la loro attività a livello regionale o interregionale nell'ambito di detto territorio;
 - b) rappresentano una parte significativa dei produttori e/o degli operatori commerciali in rapporto alla sfera d'attività e alle categorie professionali interessate; l'organizzazione interprofessionale che abbia una sfera d'attività interregionale deve dimostrare di possedere una rappresentatività minima in ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle regioni in cui é presente;

- c) svolgono varie attività fra quelle menzionate all'articolo 2, punto 3);
- d) non si occupano, come tali, della produzione, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti contemplati dall'organizzazione dei mercati di cui all'articolo 1.
2. Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto domanda, unitamente a tutte le informazioni utili relative ai settori di attività economiche che esse raggruppano, alla loro rappresentatività e alle azioni svolte, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari. La Commissione può opporsi al riconoscimento entro 60 giorni dalla notificazione.
3. Gli Stati membri revocano il riconoscimento:
- a) se i requisiti previsti dal presente regolamento sono venuti meno;
- b) se l'organizzazione interprofessionale contravviene a uno dei divieti enunciati all'articolo 7, paragrafo 2.
- c) se l'organizzazione interprofessionale viola l'obbligo di notificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, senza pregiudizio dei procedimenti penali di diritto nazionale;

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le decisioni di revoca del riconoscimento.

Articolo 4

1. La Commissione riconosce, su domanda, le organizzazioni interprofessionali che :
- a) esercitano le loro attività su tutto o parte del territorio di vari Stati membri o su scala comunitaria;
- b) sono state costituite secondo la legislazione di uno Stato membro o secondo il diritto comunitario;

- c) possiedono i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

2. La Commissione comunica le domande di riconoscimento agli Stati membri sul cui territorio é stabilita l'organizzazione interprofessionale e nei quali questa esercita le sue attività. I suddetti Stati membri possono presentare le loro osservazioni entro due mesi a decorrere dall'invio di detta comunicazione.

La Commissione decide sul riconoscimento entro tre mesi a decorrere dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni utili.

3. La Commissione revoca il riconoscimento alle organizzazioni di cui al paragrafo 1 nei casi elencati dall'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 5

La Commissione provvede a pubblicare sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie "C", l'elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, con l'indicazione del settore economico o della zona d'attività, nonché delle attività esercitate ai sensi dell'articolo 2. Vengono altresì pubblicate le revoche di riconoscimento.

Articolo 6

Il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali ha gli effetti di un'autorizzazione a svolgere le attività di cui all'articolo 2, punto 3), alle condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 1 del regolamento no. 26 (1), l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, punto 3).

-
- (1) Regolamento no. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 993/62). Regolamento modificato dal

regolamento (CEE) n. 49 (GU n. 53 dell'1.7.1962, pag. 1571/62).

del trattato applicabile all'accordo o alla pratica concordata di cui trattasi.

2. L'applicazione del paragrafo 1 é subordinata alle seguenti condizioni :

- che gli accordi e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione; e
- che quest'ultima, entro tre mesi dalla comunicazione di tutti gli elementi di valutazione necessari, non abbia dichiarato tali accordi o pratiche concordate incompatibili con la normativa comunitaria.

Tali accordi e pratiche concordate non possono essere attuati fino alla scadenza di detto termine.

3. Sono dichiarati in ogni caso contrari alla regolamentazione comunitaria gli accordi o le pratiche concordate che :

- possono causare una qualsivoglia compartimentazione dei mercati all'interno della Comunità;
- possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato;
- possono creare distorsioni di concorrenza che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune (PAC) perseguiti dall'azione interprofessionale;
- prevedono la fissazione di prezzi o di quote, senza pregiudizio di misure adottate dalle organizzazioni interprofessionali nel quadro dell'applicazione di specifiche disposizioni della regolamentazione comunitaria;
- possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

4. La Commissione, qualora dopo la scadenza del termine di tre mesi di cui al paragrafo 2, secondo trattino constati che le condizioni d'applicazione del presente regolamento non sono rispettate, adotta una decisione che dichiara l'articolo 85, paragrafo 1

La decisione non ha effetto prima del giorno della sua notificazione all'organizzazione interprofessionale interessata, salvo che questa abbia fornito indicazioni inesatte o abbia abusato dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

1. Le organizzazioni interprofessionali possono chiedere che, nella zona in cui esercitano la loro attività, alcuni dei loro accordi o pratiche concordate siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori individuali e delle associazioni dei settori che non aderiscono alle organizzazioni stesse.

Ai fini di detta estensione di efficacia, le organizzazioni devono essere rappresentative di almeno due terzi del settore produttivo e/o commerciale di cui trattasi. Qualora il progetto di estensione dell'efficacia delle loro regole abbia un campo d'applicazione interregionale, le organizzazioni interprofessionali devono dimostrare di possedere una rappresentatività minima, per ciascuna delle categorie raggruppate e in ognuna delle regioni in cui sono presenti.

2. Le regole di cui può chiedersi l'estensione di efficacia devono essere applicate da almeno un anno e vertere su uno dei seguenti oggetti :

- a) conoscenza della produzione e del mercato,
- b) definizione di qualità minime,
- c) impiego di metodi colturali di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente,
- d) definizione di norme minime in tema di condizionamento e di imballaggio,
- e) uso di sementi certificate e controllo di qualità dei prodotti.

2. L'estensione dell'efficacia delle regole é subordinata all'approvazione della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 9

1. Per quanto riguarda le regole emanate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri, questi provvedono ad informare gli ambienti socioeconomici interessati mediante la pubblicazione degli accordi o delle pratiche concordate che si prevede di rendere efficaci per gli operatori individuali o le associazioni non aderenti di una regione o di un insieme di regioni.

Detta pubblicazione assegna un termine di due mesi agli ambienti interessati per presentare le loro osservazioni.

2. Alla scadenza del termine di cui al paragrafo 1 e prima di prendere una decisione, gli Stati membri notificano alla Commissione le regole che intendono rendere obbligatorie per i non aderenti, unitamente a tutte le informazioni utili. La notificazione contiene tutte le osservazioni raccolte a seguito della pubblicazione di cui al paragrafo 1, nonché una valutazione della domanda di estensione di efficacia.

3. La Commissione cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie "C", delle regole di cui le organizzazioni interprofessionali, da essa riconosciute ai sensi dell'articolo 4, chiedono l'estensione di efficacia. La pubblicazione assegna un termine di due mesi agli Stati membri e gli ambienti socioeconomici interessati per presentare le loro osservazioni.

4. Qualora le regole la cui efficacia si chiede di estendere costituiscano "norme tecniche" ai sensi della direttiva 83/189/CEE (1), la comunicazione delle medesime alla Commissione, secondo l'articolo 8 di tale direttiva, è effettuata contestualmente alla notifica di cui al paragrafo 2.

(1) GU n. L109 del 26.4.1983, pag. 8. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/230/CEE (GU n. L 128 del 18.5.1990, pag. 15).

Salva l'applicazione del paragrafo 5, in presenza delle condizioni per la formulazione di un parere circostanziato ai sensi dell'articolo 9 della suddetta direttiva, la Commissione rifiuta l'approvazione delle regole la cui efficacia si chiede di estendere.

5. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi dalla notificazione da parte degli Stati membri ai sensi del paragrafo 2, ed entro cinque mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della domanda di estensione di efficacia delle regole in caso di applicazione del paragrafo 3.

La Commissione adotta comunque una decisione negativa qualora constati che tale estensione :

- eliminerebbe la concorrenza in una parte sostanziale del mercato comune,
- comprometterebbe la libertà degli scambi o
- pregiudicherebbe gli obiettivi della politica agricola comune o quelli di altre normative comunitarie.

6. Le regole di cui è stata estesa l'efficacia sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

7. Qualora, in applicazione del presente articolo, determinate regole siano rese obbligatorie per i non aderenti ad un'organizzazione interprofessionale, lo Stato membro interessato o, secondo il caso, la Commissione possono decidere che gli operatori individuali o le associazioni non aderenti debbano versare all'organizzazione tutti o parte dei contributi imposti agli aderenti, nei limiti in cui non siano destinati a coprire le spese amministrative connesse all'applicazione di queste regole o pratiche concordate.

Articolo 10

1. Qualora una o più azioni di cui al paragrafo 2 svolte da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta siano di interesse economico generale per gli operatori le cui attività sono legate al prodotto o ai prodotti di cui trattasi, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento o la Commissione nel caso di riconoscimento in forza dell'articolo 4, può decidere che gli operatori individuali o le associazioni non aderenti all'organizzazione che beneficiano delle suddette azioni debbano versare all'organizzazione tutti o parte dei contributi imposti agli aderenti, nei limiti in cui siano destinati a coprire le spese direttamente

conseguenti all'esecuzione delle azioni in questione, esclusa qualsiasi spesa amministrativa.

2. Le azioni di cui al presente articolo vertono su uno dei seguenti oggetti :

- la ricerca intesa a valorizzare i prodotti, in particolare mediante nuovi tipi di impiego, che non compromettono la salute pubblica;
- gli studi volti a migliorare la qualità del tabacco in foglia o in colli;
- la ricerca di metodi colturali che consentano di limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, assicurando la salvaguardia del suolo e dell'ambiente.

3. Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le decisioni che intendono adottare in applicazione del paragrafo 1. Queste possono avere effetto solo alla scadenza di un termine di tre mesi dalla notificazione alla Commissione. Entro il medesimo termine la Commissione può chiedere il rigetto parziale o totale del progetto di decisione, qualora appaia infondato l'interesse economico generale fatto valere.

3. Se le azioni eseguite da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta dalla Commissione in forza dell'articolo 4 sono d'interesse economico generale, la Commissione comunica agli Stati membri interessati il proprio progetto di decisione. Gli Stati membri trasmettono le loro osservazioni entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.

Articolo 11

Ogni provvedimento degli Stati membri o della Commissione avente ad oggetto l'istituzione di un contributo a carico di operatori individuali o di associazioni non aderenti a un'organizzazione interprofessionale viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso può avere effetto solo alla scadenza di un termine di due mesi dalla sua pubblicazione.

Articolo 12

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2075/92 (2).

(2) Vedi pagina 70 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio
Il Presidente
Arlindo MARQUES CUNHA

TESTO COORDINATO

REGOLAMENTO (CEE) n. 86/93 della COMMISSIONE del 19 gennaio 1993

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco

Gazzetta ufficiale n. L 012 del 20/01/1993, pagg. 13 -14

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che un'organizzazione inter-professionale deve raggruppare almeno un terzo delle quantità prodotte, trasformate o acquistate dai membri di ciascuno dei comparti in causa, per poter essere sufficientemente rappresentativa nella regione in cui opera; che, per evitare squilibri fra le regioni, tale livello di rappresentatività deve essere raggiunto in tutte le regioni in cui essa esercita la sua attività, qualora operi su scala interregionale;

considerando che è opportuno precisare che l'attività del commercio di tabacco comprende, oltre a quella svolta dai commercianti di tabacco, anche l'acquisto da parte di consumatori finali di tabacco in colli;

considerando che è necessario stabilire i dati che le organizzazioni interprofessionali sono tenute a trasmettere alla Commissione, qualora la Commissione sia competente per il loro riconoscimento;

considerando che la revoca del riconoscimento deve, di norma, avere effetto dal momento in cui vengono meno i requisiti del medesimo; che è opportuno, tuttavia, prevedere la possibilità di limitare tale efficacia retroattiva in funzione delle circostanze;

considerando che è opportuno precisare che la rappresentatività minima delle organizzazioni interprofessionali attive su scala interregionale deve

essere la stessa di quella richiesta alle organizzazioni interprofessionali regionali;

considerando che i contributi eventualmente dovuti dai non aderenti in virtù dell'articolo 9, paragrafo 7 o dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/92 devono essere fissati in base a dati certi e verificabili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa su scala regionale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2077/92, quando copre almeno un terzo dei quantitativi prodotti, trasformati o acquistati dai membri di ciascuno dei comparti che la compongono, i quali operano nella produzione, prima trasformazione o nel commercio del tabacco o dei gruppi di varietà di tabacco oggetto delle attività dell'organizzazione interprofessionale.

Qualora eserciti la sua attività a livello interregionale o a livello comunitario, l'organizzazione interprofessionale è tenuta a comprovare il possesso dei requisiti di rappresentatività, indicati al primo comma, in ciascuna delle regioni in cui opera.

Il commercio di tabacco comprende la manifattura di prodotti a base di tabacco.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2077/92, le organizzazioni interprofessionali che esercitano la loro attività su tutto o parte del territorio di vari Stati membri, o su scala comunitaria presentano alla Commissione una domanda di riconoscimento corredata dei documenti comprovanti, in particolare:

- lo svolgimento di varie delle azioni indicate all'articolo 3 del citato regolamento;
- la sfera geografica in cui svolgono la loro attività;
- la loro costituzione secondo il diritto di uno Stato membro o il diritto comunitario;
- il possesso dei requisiti di rappresentatività di cui all'articolo 1.

Le organizzazioni interprofessionali trasmettono alla Commissione qualsiasi altro documento o elemento di valutazione necessari per far conoscere la loro attività.

Articolo 3

La revoca del riconoscimento, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2077/92, ha effetto dal momento in cui sono venuti meno i requisiti per la concessione del riconoscimento.

Tuttavia, la decisione di revoca può limitare tali effetti in funzione del motivo della revoca e della natura degli atti intervenuti.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2077/92, un progetto avente un campo di applicazione interregionale può beneficiare dell'estensione di efficacia soltanto se le organizzazioni interprofessionali interessate rappresentano, in ciascuna delle regioni e per ciascuno dei comparti coperti, almeno due terzi della produzione e/o del commercio di cui trattasi.

Articolo 5

L'organizzazione interprofessionale che chieda l'imposizione di contributi agli operatori individuali o alle associazioni non aderenti, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 7 o dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/92, comunica allo Stato membro o alla Commissione, secondo il caso, tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'importo del contributo richiesto ai non aderenti. Lo Stato membro e la Commissione possono eseguire i

controlli ritenuti necessari presso l'organizzazione interprofessionale considerata.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

(1) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 80.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2182/2002 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2002**

**che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio
in relazione al Fondo comunitario per il tabacco**

Gazzetta Ufficiale L331 del 07/12/2002 pagg. 16-20

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2002(2), in particolare l'articolo 14 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 546/2002 ha modificato l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92, riguardante l'istituzione di un Fondo comunitario per il tabacco. Le modificazioni concernono i settori d'attività del Fondo. Di conseguenza, occorre stabilire le modalità d'applicazione di tale disposizione.
- (2) Occorre, da un lato, promuovere azioni nel campo della lotta contro il tabagismo, in particolare per quanto riguarda il miglioramento delle conoscenze della popolazione sugli effetti nocivi del consumo di tabacco e, dall'altro, sovvenzionare azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco, in sinergia con il programma di riscatto di quote nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori verso altre colture o attività.
- (3) È opportuno ripartire in modo adeguato l'attribuzione delle risorse finanziarie tra i due principali obiettivi del Fondo che sono l'informazione e la riconversione. Tuttavia, in

caso di utilizzazione incompleta della dotazione assegnata ad uno degli obiettivi considerati, occorrerebbe riesaminare la ripartizione iniziale degli stanziamenti tra i vari obiettivi.

- (4) Il Fondo per il tabacco è alimentato mediante una trattenuta sui premi concessi ai produttori di tabacco e, di conseguenza, è giustificato prevedere che la totalità del contributo pubblico per le azioni finanziate sia a carico delle risorse comunitarie proprie del Fondo.
- (5) Per i programmi d'informazione, le varie proposte presentate nell'ambito delle procedure prescelte debbono essere valutate secondo criteri che garantiscano la migliore selezione possibile. Occorre inoltre prevedere la possibilità di progetti realizzati su iniziativa e per conto della Commissione. A questo scopo conviene ricorrere ad inviti a presentare proposte o a procedure di gara, a seconda dei casi.
- (6) Occorre stabilire criteri di ammissibilità per le persone fisiche o giuridiche che possono presentare proposte nel quadro dei programmi d'informazione.
- (7) Ai fini di una corretta gestione amministrativa, è opportuno che i progetti di informazione approvati dalla Commissione siano realizzati entro un determinato termine. Il termine inizialmente previsto può rivelarsi, in via eccezionale, difficile da rispettare. Occorre pertanto prevedere la possibilità di prorogare tale termine d'esecuzione, a determinate

- condizioni.
- (8) Per permettere una scelta ottimale dei progetti d'informazione e garantire la corretta esecuzione dei progetti approvati, occorre disporre che la Commissione sia assistita, nella selezione dei progetti, da un comitato scientifico e tecnico. Ai fini della valutazione la Commissione deve avere la possibilità di avvalersi della collaborazione di esperti indipendenti.
- (9) Per garantire la corretta esecuzione di ciascun progetto sovvenzionato nel quadro dei programmi d'informazione, è necessario che nel contratto stipulato con la Commissione siano precisate le rispettive condizioni d'esecuzione. Qualora presenti una domanda di anticipo, il contraente deve costituire una cauzione a favore della Commissione, alle condizioni previste al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999(4).
- (10) Per quanto concerne i programmi d'informazione, è opportuno evitare il cumulo non giustificato di più di una misura per lo stesso progetto ed è necessario prevedere il recupero dei pagamenti in taluni casi, segnatamente quando si riscontrino irregolarità.
- (11) Per quanto riguarda le azioni specifiche di riconversione, occorre definire le singole azioni per la riconversione dei produttori di tabacco nonché le azioni di interesse generale e gli studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco, ammissibili al finanziamento da parte del Fondo. Occorre anche definire i beneficiari dei vari tipi d'azione.
- (12) Per un'adeguata efficacia delle azioni di sostegno alla riconversione, è opportuno determinare l'intensità degli aiuti da concedere per le varie azioni nonché l'importo totale degli aiuti per produttore e per l'insieme delle azioni. Nell'intento di incoraggiare i produttori di tabacco ad approfittare delle possibilità di riconversione occorre stabilire, ad un livello sufficientemente appetibile, l'intensità degli aiuti a favore delle iniziative individuali, tenuto conto in particolare che la riconversione è un'azione che implica trasformazioni considerevoli nell'organizzazione produttiva dell'azienda.
- (13) Il Fondo deve garantire un sostegno alla riconversione dei produttori in tutto il territorio comunitario ed operare in sinergia con il programma di riscatto delle quote. È pertanto opportuno definire la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli Stati membri produttori. Per tener conto della situazione reale di abbandono della produzione nei vari Stati, occorre anche prevedere una seconda ripartizione delle risorse, sulla base delle domande di intervento pervenute.
- (14) Al fine di creare un quadro normativo per l'attuazione degli interventi destinati alla riconversione dei produttori di tabacco, gli Stati membri produttori devono stabilire un programma. È pertanto opportuno definire il contenuto di questi programmi, segnatamente per quanto riguarda le priorità e i criteri di selezione dei progetti nonché l'obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione sul monitoraggio che essi devono effettuare circa lo stato di avanzamento annuale dei programmi.
- (15) Occorre evitare il rischio di un duplice finanziamento dello stesso progetto da parte del Fondo per il tabacco e di altri regimi di sostegno. È peraltro necessario agevolare i produttori di tabacco che intendono abbandonare la produzione. È opportuno prevedere le condizioni di ammissibilità di una domanda di intervento al sostegno del Fondo per il tabacco nonché la possibilità di presentare la richiesta di sostegno dello stesso progetto a titolo di un altro regime, qualora le risorse finanziarie del Fondo per il tabacco siano esaurite. Occorre anche stabilire la natura dei controlli da effettuare e le relative eventuali sanzioni.

(16) Per dare agli Stati membri il tempo sufficiente per preparare i piani previsionali di finanziamento delle azioni di riconversione per il 2003 occorre prorogare, per tale anno, il termine previsto per la comunicazione alla Commissione di questi piani previsionali nonché, di conseguenza, il termine previsto per la ripartizione definitiva delle risorse tra gli Stati membri.

(17) Occorre di conseguenza abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 1648/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario per il tabacco(5). Le disposizioni di quel regolamento continuano tuttavia ad essere applicabili ai progetti approvati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

(18) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO :

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le condizioni di finanziamento da parte del Fondo comunitario per il tabacco, nel prosieguo "il Fondo", delle azioni nei due settori di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92 sotto forma di programmi d'informazione e di azioni di riconversione.

Articolo 2

Le spese del Fondo per ognuna delle due categorie di azioni di cui all'articolo 1 corrispondono, al massimo, al 50 % dell'importo totale del Fondo.

Tuttavia, in caso di sottoutilizzazione delle risorse disponibili per uno dei due settori, la Commissione procede alla redistribuzione di queste risorse a favore dell'altro settore, purché vi siano progetti ammissibili in eccedenza per tale settore.

TITOLO II

I PROGRAMMI D'INFORMAZIONE

Articolo 3

1. I programmi di informazione sovvenzionati dal Fondo si prefiggono come obiettivo il miglioramento delle conoscenze della popolazione sugli effetti nocivi del consumo di tabacco in qualsiasi forma.
2. I programmi consistono in progetti riguardanti l'informazione e l'istruzione, la raccolta di dati e studi. I progetti in parola si prefiggono segnatamente di:
 - a) contribuire affinché la popolazione in generale prenda maggior coscienza degli effetti nocivi del tabagismo, anche quello passivo;
 - b) migliorare la pertinenza e l'efficacia dei messaggi e dei metodi di comunicazione attraverso il linguaggio o l'immagine per quanto concerne gli effetti nocivi del consumo di tabacco;
 - c) prevenire e far cessare il tabagismo;
 - d) divulgare, alle autorità nazionali e ai settori interessati, i risultati conseguiti nei campi indicati alle lettere a), b) e c).

Articolo 4

1. La gestione del Fondo per quanto concerne i programmi di informazione, è svolta dalla Commissione, assistita da un comitato scientifico e tecnico.

2. Il comitato scientifico e tecnico è costituito da nove membri designati dalla Commissione. La presidenza del comitato è affidata alla Commissione. La Commissione vigila sull'indipendenza dei membri del comitato rispetto ai progetti che essi devono esaminare.

Articolo 5

I progetti formano oggetto, secondo i casi, di inviti a presentare proposte o di procedure di gara, in conformità delle disposizioni applicabili in materia, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, entro il termine indicato nel bando.

Articolo 6

1. I progetti possono essere presentati da qualsiasi persona fisica o giuridica residente nella Comunità e che:
- a) disponga di competenze notorie e di un'esperienza professionale almeno quinquennale nel settore considerato;
 - b) si impegni a contribuire, con i propri mezzi, al finanziamento del progetto in misura almeno pari al 25 % del totale; tuttavia, i progetti realizzati su iniziativa e per conto della Commissione sono finanziati dal Fondo a concorrenza del 100 % del costo totale;
 - c) si impegni a realizzare il programma proposto entro i termini stabiliti;
 - d) accetti di fornire relazioni periodiche sull'andamento dei lavori;
 - e) accetti di mettere a disposizione della Commissione, ai fini delle verifiche, la propria contabilità e tutti gli altri documenti giustificativi delle spese;
 - f) accetti le condizioni stabilite agli articoli 9, 10 e 11.
2. I progetti possono essere realizzati su base annuale, eventualmente rinnovabile, ma comunque entro cinque anni dalla sottoscrizione del contratto.

Il termine d'esecuzione può essere tuttavia prorogato qualora l'interessato ne presenti richiesta alla Commissione fornendo la prova che, in seguito a circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volontà, non è in grado di rispettare il termine inizialmente previsto.

Articolo 7

1. I progetti presentati a seguito di un invito a presentare proposte sono valutati da un gruppo di esperti indipendenti designati dalla Commissione. Tale valutazione tiene conto dei seguenti criteri:
- a) i lavori devono essere effettuati in collaborazione da persone fisiche o giuridiche stabilite in più Stati membri;
 - b) i progetti tengono particolarmente conto degli adeguamenti culturali e linguistici necessari per ciascuno Stato membro, segnatamente per quanto riguarda le campagne d'informazione destinate alla popolazione in generale e ai gruppi a rischio;
 - c) i progetti devono essere approntati su solide basi scientifiche e metodologiche; essi devono essere innovativi e tener conto del lavoro già svolto e dell'esperienza acquisita nell'ambito dei programmi nazionali o comunitari realizzati o in corso, al fine di evitare inutili doppioni nell'assegnazione delle risorse comunitarie;
 - d) i progetti devono, secondo i casi, contribuire in modo obiettivo ed efficace all'approfondimento delle conoscenze della popolazione sugli effetti nocivi del consumo di tabacco sulla salute nonché alla raccolta e all'analisi dei dati epidemiologici pertinenti o consentire la rapida attuazione di azioni preventive concrete;
 - e) i contraenti provvedono affinché i risultati delle azioni da loro svolte vengano diffusi tramite pubblicazioni scientifiche riconosciute e/o presentati in conferenze internazionali;

- f) si privilegeranno i progetti che riguardano l'intero territorio comunitario e sono preparati da organismi riconosciuti nel campo della salute pubblica e/o beneficiano del sostegno esplicito delle autorità sanitarie nazionali o regionali.
2. Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta al comitato scientifico e tecnico di cui all'articolo 4 un elenco di progetti sovvenzionabili. Il comitato esprime il proprio parere su tale elenco.
3. Nell'ambito delle procedure di gara, la Commissione sottopone parimenti al comitato scientifico e tecnico di cui all'articolo 4 i progetti sovvenzionabili da realizzare su sua iniziativa e per suo conto.

Il comitato esprime il proprio parere su tali progetti.

4. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione n. 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6), la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 5 della suddetta decisione circa i progetti da sovvenzionare, unitamente al parere del comitato scientifico e tecnico di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 8

1. In base al parere di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, la Commissione seleziona i progetti e decide in merito al loro finanziamento da parte del Fondo. Essa ha la facoltà di non dare seguito ad alcun progetto.
2. I progetti ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo formano oggetto di un contratto stipulato dalla Commissione. L'elenco dei progetti sovvenzionati è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. La Commissione sorveglia l'esecuzione dei progetti finanziati dal Fondo. Essa informa regolarmente il comitato di gestione per il tabacco in merito ai contratti conclusi e allo

stato d'avanzamento dei lavori.

Articolo 9

1. I contratti si basano sul corrispondente contratto tipo definito dalla Commissione, tenuto conto, ove del caso, delle varie attività in questione. Essi prevedono, in particolare:
- a) la possibilità di un anticipo versato dal Fondo nei due mesi successivi alla sottoscrizione del contratto;
 - b) la natura degli elementi del progetto da fornire ai fini dei successivi pagamenti, che vengono effettuati con versamenti rateali in funzione dello stato d'avanzamento dei lavori e in base a fatture e documenti giustificativi appropriati;
 - c) il termine per la presentazione della domanda di saldo al completamento delle azioni previste nel contratto, nonché la natura degli elementi da fornire come accompagnamento della domanda, comprendenti almeno il consuntivo dei lavori eseguiti, gli opportuni documenti giustificativi, la valutazione dei risultati ottenuti e della loro potenziale utilizzazione;
 - d) un termine massimo di sessanta giorni per i pagamenti del Fondo, a decorrere dalla data di approvazione, da parte della Commissione, degli elementi da fornire del progetto; la Commissione si riserva tuttavia la facoltà di sospendere il termine suddetto per procedere a verifiche complementari.
2. Il pagamento dell'anticipo da parte del Fondo è subordinato alla costituzione, da parte del contraente, di una cauzione a favore della Commissione pari al 110 % di tale anticipo, secondo le modalità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Gli organismi pubblici possono essere tuttavia esentati da tale obbligo.
3. Lo svincolo della cauzione è subordinato al pagamento del saldo del contributo per le iniziative considerate.

4. Qualora risulti che l'anticipo versato supera l'importo giustificato, la cauzione resta parzialmente acquisita fino al recupero dell'importo indebitamente pagato e limitatamente a tale importo.

Articolo 10

I progetti ammessi al finanziamento del Fondo non possono beneficiare di altri finanziamenti comunitari.

Articolo 11

1. Qualora risulti che il pagamento relativo al finanziamento di un progetto sia stato eseguito indebitamente, la Commissione procede al recupero degli importi versati ai beneficiari, maggiorati di un interesse che decorre dalla data del versamento sino al momento dell'effettivo recupero.

Il tasso d'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea per le proprie operazioni in euro, pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Gli importi recuperati e i relativi interessi sono versati alla Commissione e detratti dalle spese del settore tabacchicolo finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

TITOLO III

LE AZIONI SPECIFICHE DI RICONVERSIONE

Articolo 12

Le azioni di riconversione sovvenzionate dal Fondo consistono in singole azioni specifiche e di interesse generale nel settore della riconversione dei produttori di tabacco grezzo verso altre colture o altre attività economiche generatrici di occupazione

nonché in studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco grezzo verso altre colture o attività.

Articolo 13

Le singole azioni destinate alla riconversione dei produttori di tabacco riguardano:

- a) il riorientamento verso altre colture e il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli diversi dal tabacco nonché l'incentivazione alla diversificazione delle attività nell'azienda;
- b) la formazione destinata ai produttori e connessa con la creazione di nuovi orientamenti di produzioni agricole diverse dal tabacco;
- c) la creazione di strutture di commercializzazione di prodotti di qualità diversi dal tabacco nonché dei servizi per l'economia e la popolazione rurale, la diversificazione delle attività agricole o prossime all'agricoltura al fine di creare più attività generatrici di posti di lavoro e di redditi alternativi, segnatamente l'incentivazione delle attività turistiche e artigianali.

Articolo 14

Le azioni d'interesse generale e gli studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco consistono:

- a) in studi volti a potenziare le opportunità di riconversione dei produttori di tabacco verso altre colture o attività;
- b) in operazioni di orientamento e di assistenza per i produttori che decidono di abbandonare la produzione del tabacco;
- c) nella realizzazione di esperienze innovative di carattere dimostrativo.

Tali azioni possono essere affiancate da operazioni di diffusione e di promozione dei risultati.

Articolo 15

1. I beneficiari delle azioni di cui all'articolo 13 sono i produttori di tabacco che hanno aderito al programma di riscatto di quote di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92 a partire dal raccolto 2002 e la cui quota definitivamente riscattata consiste in una quantità pari almeno a 500 kg.

La possibilità di presentare domanda per poter beneficiare degli interventi del Fondo è limitata al primo anno in cui al beneficiario non viene più attribuita alcuna quota.

2. I beneficiari delle azioni di cui all'articolo 14 sono:

- a) gli enti pubblici delle zone di produzione;
- b) gli organismi pubblici di ricerca agronomica e/o di economia rurale designati dagli Stati membri.

Articolo 16

1. Il valore totale del sostegno concesso in applicazione del presente titolo può giungere al:
 - 75 % delle spese ammissibili, per le azioni di cui all'articolo 13, lettere a) e c),
 - 100 % delle spese ammissibili, per le azioni di cui all'articolo 13, lettera b), e all'articolo 14.
2. L'importo totale dell'aiuto comunitario per produttore per l'insieme delle azioni di cui all'articolo 13 è il seguente:
 - a) il triplo dell'importo del premio annuale per la quantità di tabacco greggio oggetto della quota che gli è stata riscattata, entro il limite di 10 tonnellate;
 - b) il doppio dell'importo del premio annuale per la quantità di tabacco greggio oggetto della quota che gli è stata riscattata, al di là di 10 tonnellate e sino a 40 tonnellate;

- c) l'importo del premio annuale per la quantità di tabacco greggio oggetto della quota che gli è stata riscattata, al di là di 40 tonnellate.

3. L'importo totale dell'aiuto comunitario per produttore per l'insieme delle azioni di cui all'articolo 13 non può superare 300000 EUR. Tuttavia, per le azioni che non riguardano la produzione, la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti contemplati nell'allegato I del trattato, il sostegno comunitario totale per produttore non può superare 100000 EUR.

Articolo 17

1. Il contributo comunitario rappresenta la totalità del contributo pubblico per le azioni di cui agli articoli 13 e 14.
2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione stabilisce, anteriormente al 15 febbraio di ogni anno, una ripartizione indicativa tra Stati membri delle risorse del Fondo da destinare alle azioni previste agli articoli 13 e 14 del presente regolamento, in base:
 - alla quantità delle quote definitivamente riscattate, nella misura del 90 %,
 - al limite di garanzia nazionale, nella misura del 10 %.

In base all'esperienza la Commissione riesaminerà la ripartizione delle percentuali di cui al primo comma.

3. Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, anteriormente al 31 marzo di ogni anno, i piani previsionali di finanziamento delle azioni riguardanti le domande di intervento.
4. Qualora risulti, dalle informazioni di cui al paragrafo 3, che una parte delle risorse attribuite ad uno o più Stati membri non sarà impegnata a motivo dell'assenza di domande

d'intervento, la Commissione stabilisce, anteriormente al 31 maggio di ogni anno, una ripartizione definitiva di dette risorse tra gli Stati membri a cui sono state presentate domande di intervento per un importo totale superiore alla loro quota fissata conformemente al paragrafo 2. Tale ripartizione definitiva è fissata in proporzione alla ripartizione indicativa stabilita in applicazione del paragrafo 2.

Articolo 18

1. Gli Stati membri stabiliscono i programmi relativi alle azioni previste dal presente regolamento.

I programmi contengono:

- a) la descrizione quantificata della situazione del momento del settore del tabacco e delle linee direttive delle azioni di riconversione nonché delle aziende interessate e del contesto socioeconomico delle zone di produzione, segnatamente per quanto concerne l'occupazione ed il potenziale di sviluppo;
 - b) la descrizione della strategia proposta, i relativi obiettivi quantificati e le priorità stabilite in materia di riconversione della produzione di tabacco;
 - c) una valutazione degli effetti previsti dal punto di vista economico, ambientale e sociale, compreso l'impatto sull'occupazione;
 - d) una tabella finanziaria generale indicativa;
 - e) la descrizione delle disposizioni nazionali previste per l'attuazione dei programmi, e in particolare i dispositivi riguardanti i controlli;
 - f) la definizione dei criteri di selezione dei progetti oggetto di domanda di intervento.
2. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni nazionali necessarie per l'attuazione dei programmi di cui al paragrafo 1, comprese le procedure di approvazione dei progetti, e

designano le autorità nazionali responsabili di detta attuazione.

3. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione esaustiva sullo stato di avanzamento dei programmi durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 19

1. Il richiedente di un intervento in conformità degli articoli 13 e 14 deve sottoscrivere una dichiarazione di impegno di non presentare, per lo stesso progetto, una domanda nel quadro di un altro regime di sostegno. Tuttavia, egli è svincolato dal suo impegno qualora il finanziamento del suo progetto a carico del Fondo per il tabacco venga respinto con decisione definitiva.
2. L'inadempimento dell'impegno di cui al paragrafo 1 comporta:
 - la perdita dei diritti relativi al programma di riscatto di quote di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92,
 - la perdita del beneficio del sostegno per le azioni di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento.

Articolo 20

1. Secondo modalità comuni che verranno stabilite dalla Commissione, gli Stati membri creano uno schedario informatizzato comprendente tutti gli elementi dei progetti sovvenzionati in virtù del presente titolo. Tali dati sono messi a disposizione della Commissione.
2. Gli Stati membri procurano che le informazioni raccolte in applicazione dell'articolo 17 siano accessibili alle autorità competenti dell'attuazione degli altri programmi

comunitari o nazionali di sostegno di natura strutturale.

3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie ai fini di una verifica efficace dell'osservanza delle disposizioni del presente titolo, in particolare mediante un controllo amministrativo ed un controllo in loco. Tali misure sono segnatamente volte ad impedire che i progetti sovvenzionati in applicazione del presente titolo non abbiano formato oggetto di un altro regime di sostegno.
4. I controlli di cui al paragrafo 3 riguardano la totalità dei progetti sovvenzionati dal Fondo.

Articolo 21

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le misure da essi adottate in applicazione degli articoli 18, 19 e 20.

Articolo 22

1. I progetti vengono eseguiti nei due anni successivi alla data alla quale lo Stato membro ha notificato al beneficiario l'approvazione del progetto.
2. L'aiuto viene versato previa verifica dell'esecuzione del progetto in questione ed entro i tre anni successivi alla data alla quale lo Stato membro ha notificato al beneficiario l'approvazione del progetto.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che l'aiuto venga versato come anticipo, purché
 - a) l'esecuzione del progetto sia iniziata;
 - b) il beneficiario abbia costituito una cauzione di importo pari al 120 % dell'aiuto. Le istituzioni pubbliche possono tuttavia essere esonerate da tale obbligo.

Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2220/85, l'obbligo riguarda l'esecuzione del progetto entro il termine stabilito al paragrafo 1.

Articolo 23

Gli Stati membri comunicano le spese relative alle azioni di riconversione effettivamente sostenute durante l'esercizio finanziario in corso, al più tardi nell'ultima dichiarazione delle spese di tale esercizio, come specificato all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione(7).

Articolo 24

Per ogni Stato membro le spese effettivamente sostenute e dichiarate per un determinato esercizio sono finanziate a concorrenza degli importi notificati alla Commissione conformemente all'articolo 23, purché tali importi non superino globalmente l'importo attribuito allo Stato membro a norma dell'articolo 17.

Articolo 25

Gli Stati membri conservano le informazioni registrate in applicazione del presente titolo per almeno i dieci anni successivi a quello in cui sono state registrate.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Articolo 26

Per la comunicazione dei piani previsionali di finanziamento delle azioni che riguardano le domande d'intervento presentate nell'ambito del programma di riscatto per il raccolto 2002 e in deroga all'articolo 17, paragrafo 3, il termine del 31 marzo 2003 è rinviato al 31 maggio 2003 e, di conseguenza, al paragrafo 4 dello stesso articolo, il termine del 31 maggio 2003 è rinviato al 30 giugno 2003.

Articolo 27

L'importo del premio da versare ai produttori nonché il rimborso che gli Stati membri effettuano alle imprese di trasformazione in conformità,

rispettivamente, degli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio(8), sono diminuiti, al momento del pagamento, della ritenuta di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Gli Stati membri dichiarano l'importo così diminuito a titolo delle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Articolo 28

Il regolamento (CE) n. 1648/2000 è abrogato. Le relative disposizioni continuano tuttavia ad essere applicabili ai progetti approvati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz Fischler
Membro della Commissione

-
- (1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.
 - (2) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.
 - (3) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.
 - (4) GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.
 - (5) GU L 189 del 27.7.2000, pag. 9.
 - (6) GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.
 - (7) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.
 - (8) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17

TESTO COORDINATO

**REGOLAMENTO (CE) N. 2636/1999 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1999**

**relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000
e che abroga il regolamento (CEE) n. 1771/93
*Gazzetta ufficiale n. L 323 del 15/12/1999, pagg. 4 - 7***

Modificato :

REGOLAMENTO (CE) NO. 1639/2000 DELLA COMMISSIONE DEL 25 LUGLIO 2000 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) no. 2636/1999 relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco greggio - *Gazzetta ufficiale no. L187 del 27/7/2000 - pagg. 39 e 40*

REGOLAMENTO (CE) NO. 384/2001 DELLA COMMISSIONE DEL 26 FEBBRAIO 2001 che modifica il regolamento (CE) no. 2636/1999 relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco greggio per quanto concerne il prezzo medio per gruppi di varietà - *Gazzetta ufficiale no. 157 del 27/2/2001 - pagg. 16 e 17*

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1999(2), in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) occorre precisare i dati da comunicare nel quadro del regolamento (CEE) n. 2075/92 e dei relativi regolamenti attuativi;
- (2) ai fini del buon funzionamento amministrativo è opportuno raggruppare tali dati e stabilire un calendario per la loro trasmissione;
- (3) i dati essenziali concernenti il settore del tabacco greggio sono stati comunicati dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CEE) n. 1771/93 della Commissione (3), relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 1993; detto regolamento fa riferimento ai regolamenti che sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante

modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2162/1999 (5); occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1771/93;

- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano i dati richiesti nei moduli riportati negli allegati da I a III entro le scadenze indicate nei medesimi.
Tali dati debbono essere forniti per raccolto e per gruppo di varietà.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure opportune

affinché gli operatori economici trasmettano loro le informazioni necessarie entro i termini previsti.

Articolo 3

I dati relativi agli stock che si trovano presso le imprese di prima trasformazione debbono essere comunicati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1771/93 è abrogato con effetto a partire dal raccolto 2000.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dal raccolto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

- (1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.
- (2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.
- (3) GU L 162 del 3.7.1993, pag. 13.
- (4) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.
- (5) GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13.

ALLEGATO I

**Dati da trasmettere alla Commissione entro
il 31 luglio dell'anno del raccolto di cui trattasi**

Raccolto :

Stato membro dichiarante :

Gruppo di varietà :

	Stato membro di produzione (idem dichiarante)	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:
1. CONTRATTI DI COLTIVAZIONE				
1.1. Numero di contratti di coltivazione registrati				
1.2. Quantitativo di tabacco (in tonnellate) figurante nei contratti corrispondente al tasso di umidità di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2848/98 (1)				
1.3. Superficie totale oggto dei summenzionati contratti (in ettari).				
2. PRODUTTORI				
2.1. Numero totale di produttori				
2.2. Numero di produttori membri di un'associazione di produttori riconosciuta ai sensi del Regolamento (CE) 2848/98				
3. IMPRESE DI PRIMA TRASFORMAZIONE				
3.1. Numero di imprese di prima trasformazione che hanno stipulato dei contratti di coltivazione				
4. PREZZI				
4.1. Prezzo minimo concordato, per chilogrammo, in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contatti di coltivazione, indicando la qualità di riferimento	(in moneta nazionale)	(2)	(2)	(2)
4.2. Prezzo minimo concordato, per chilogrammo, in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contatti di coltivazione, indicando la qualità di riferimento				

(1) Il dato può essere modificato anteriormente al 3 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto per tener conto dei quantitativi oggetto delle clausole aggiuntive dei contratti a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del Reg. (CE) n. 2848/98.

(2) Per i contratti fra due Stati membri, specificare la valuta nella quale sono stati stipulati.

ALLEGATO II

**Dati da trasmettere alla Commissione mensilmente a partire dal
30 settembre dell'anno del raccolto di cui trattasi**

Dati cumulativi per il raccolto di cui trattasi.

Sintesi da trasmettere alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto.

Raccolto :

Stato membro dichiarante :

Gruppo di varietà :

Situazione all'ultimo giorno del mese precedente
quello della comunicazione

Mese di cui trattasi :

	Stato membro di produzione (idem dichiarante)	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:
1. Quantitativo fornito (in tonnellate) 1.1. Quantitativo totale di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima, fornito alle imprese di prima trasformazione, al tasso di umidità di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2848/98 1.2. Quantitativo di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima, fornito alle imprese di prima trasformazione da associazioni di produttori, al tasso di umidità di cui allegato IV del regolamento (CE) 2848/98				
2. Quantitativo effettivo di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima fornita senza adeguamento del peso in funzione del tasso di umidità (in tonnellate)				
3. Stima dei quantitativi ancora da fornire (in tonnellate)				
4. Prezzo medio, per chilogrammo, ponderato (2) sui quantitativi forniti, al netto di tasse e imposte, effettivamente pagato dalle imprese di prima trasformazione	(in moneta nazionale)	(1)	(1)	(1)

(1) Per i contratti fra due Stati membri, specificare la valuta nella quale sono stati stipulati.

(2) Metodo di calcolo : $[somma (QL \times PP)] / QT =$ Prezzo medio ponderato

dove QL è la quantità fornita per lotto; PP è il prezzo d'acquisto di ciascun lotto per il gruppo di cui trattasi;
QT è il totale dei quantitativi forniti alle imprese di prima trasformazione, per un gruppo di varietà.

**REGOLAMENTO (CE) n. 1648/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2000
che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92
del Consiglio in relazione al Fondo comunitario
per il tabacco e abroga il regolamento (CEE) n. 2427/93**

Gazzetta Ufficiale L189 del 27/7/2000 pagg. 9-12

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000(2), in particolare l'articolo 14 bis,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92 è istituito un Fondo comunitario per il tabacco. Occorre adottare le modalità di applicazione di tale disposizione, in particolare per quanto riguarda la determinazione della ritenuta pari al 2 % del premio.
- (2) È opportuno finanziare azioni nel settore della lotta contro il tabagismo, e in particolare l'approfondimento delle conoscenze del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco.
- (3) È opportuno finanziare la ricerca al fine di orientare la produzione di tabacco verso le varietà e i metodi colturali meno nocivi possibile per la salute umana e più adatti alle condizioni di mercato e di favorire il rispetto dell'ambiente.
- (4) È opportuno sostenere la ricerca nel settore della creazione o dello sviluppo di impieghi alternativi del tabacco greggio.
- (5) È opportuno garantire il finanziamento degli studi sulle possibilità di riconversione dei produttori verso altre colture o attività.
- (6) È altresì opportuno garantire la divulgazione dei risultati scientifici e pratici alle autorità nazionali e ai settori interessati.
- (7) Conviene distribuire in modo adeguato le risorse finanziarie tra i vari obiettivi del Fondo. Tuttavia, in caso di utilizzazione incompleta della dotazione assegnata ad uno degli obiettivi considerati, occorrerebbe riesaminare la ripartizione iniziale degli stanziamenti a favore degli altri obiettivi.
- (8) Le varie proposte presentate nell'ambito delle procedure prescelte debbono essere valutate secondo criteri che garantiscano la migliore selezione possibile. Occorre inoltre prevedere la possibilità di progetti realizzati su iniziativa e per conto della Commissione. A questo scopo conviene ricorrere ad inviti a presentare proposte o a procedure di gara.
- (9) Conviene stabilire criteri di ammissibilità per le persone fisiche o giuridiche che possono presentare proposte.
- (10) Ai fini di una corretta gestione amministrativa, è opportuno che i progetti di informazione e di ricerca approvati dalla Commissione siano realizzati entro un determinato termine. Il termine inizialmente previsto può rivelarsi, in via eccezionale, difficile da rispettare. Occorre pertanto prevedere la possibilità di prorogare tale termine d'esecuzione, a determinate condizioni.
- (11) Per permettere una scelta ottimale e garantire la corretta esecuzione dei progetti approvati, occorre disporre che la Commissione sia assistita, nella selezione dei progetti, da un comitato scientifico e tecnico. Ai fini della valutazione la Commissione deve avere la possibilità di avvalersi della collaborazione di esperti indipendenti.
- (12) Per garantire la corretta esecuzione di ciascun progetto ammesso a beneficiare del finanziamento

del Fondo è necessario che nel contratto stipulato con la Commissione siano precisate le rispettive condizioni d'esecuzione. Qualora presenti una domanda di anticipo, il contraente deve costituire una cauzione a favore della Commissione, alle condizioni previste al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999(4).

- (13) È opportuno evitare il cumulo ingiustificato di interventi a favore del medesimo progetto.
- (14) È opportuno prevedere il recupero dei pagamenti in determinate fattispecie, in particolare in caso di irregolarità.
- (15) Occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 2427/93 della Commissione, del 1o settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario di ricerca e di informazione nel settore del tabacco(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/95(6), in quanto le disposizioni di tale regolamento sono sostituite da quelle del presente regolamento. Tali disposizioni continuano tuttavia ad essere applicabili ai progetti approvati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.
- (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il Fondo comunitario per il tabacco (in prosieguo: il Fondo) finanzia programmi di informazione e di ricerca conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

I programmi comprendono progetti d'informazione e di ricerca, compresa la divulgazione dei risultati ottenuti alle autorità nazionali e ai settori interessati, nei seguenti settori:

a) approfondimento delle conoscenze del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco sotto qualsiasi forma, segnatamente attraverso l'informazione

e l'educazione; sostegno alla raccolta di dati al fine di individuare le tendenze del consumo di tabacco ed elaborare studi epidemiologici sul tabagismo nella Comunità; studi sulla prevenzione del tabagismo;

b) attività volte ad orientare la produzione di tabacco verso varietà e metodi colturali meno nocivi per la salute umana e più adatti alle condizioni di mercato e a favorire il rispetto dell'ambiente, in particolare attraverso la creazione e lo sviluppo di nuove varietà, metodi adeguati di coltura e di essiccazione, l'analisi dell'impatto della produzione sull'ambiente e la riduzione degli effetti negativi della produzione stessa; creazione e sviluppo di impieghi alternativi del tabacco greggio; studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre colture o attività.

I progetti nel settore considerato devono comprendere azioni concrete intese a consentire una diffusione ampia e nel contempo mirata dei risultati e in particolare il trasferimento di tecnologia tra le zone di produzione.

2. Le spese del Fondo per ciascuno dei due settori di cui al paragrafo 1 possono corrispondere al 50 % della sua dotazione totale.

Tuttavia, in caso di sottoutilizzazione delle risorse disponibili per uno dei due settori, la Commissione assegna all'altro settore l'importo residuo, purché vi siano progetti ammissibili per tale settore.

Articolo 2

I progetti formano oggetto, secondo i casi, di inviti a presentare proposte o di procedure di gara, in conformità delle disposizioni applicabili in materia, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, entro il termine indicato nel bando.

Articolo 3

1. I progetti di informazione e di ricerca possono essere presentati da qualsiasi persona fisica o giuridica residente nella Comunità, la quale:

- disponga di competenze notorie e di un'esperienza professionale almeno quinquennale nel settore considerato,

-si impegni a contribuire, con i propri mezzi, al finanziamento del progetto in misura almeno pari al 25 % del totale; tuttavia, i progetti realizzati su iniziativa e per conto della Commissione sono finanziati dal Fondo a concorrenza del 100 % del costo totale,

-si impegni a realizzare il programma proposto entro i termini stabiliti,

-accetti di fornire relazioni periodiche sull'andamento dei lavori,

-accetti di mettere a disposizione della Commissione, ai fini delle verifiche, la propria contabilità e tutti gli altri documenti giustificativi delle spese,

-accetti le condizioni stabilite agli articoli 6, 7 e 8.

2. I progetti d'informazione e di ricerca possono essere realizzati su base annuale o pluriennale, ma comunque entro cinque anni dalla sottoscrizione del contratto.

Il termine d'esecuzione può essere tuttavia prorogato qualora l'interessato ne presenti richiesta alla Commissione fornendo la prova che, in seguito a circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volontà, non è in grado di rispettare il termine inizialmente previsto.

Articolo 4

1. Il Fondo è gestito dalla Commissione, assistita da un comitato scientifico e tecnico.

2. Il comitato scientifico e tecnico è costituito da nove membri designati dalla Commissione. I produttori e il settore della sanità pubblica vi sono rappresentati da almeno due membri ciascuno. La presidenza del comitato è affidata alla Commissione. La Commissione assicura l'indipendenza dei membri del comitato rispetto ai progetti che essi devono esaminare.

3. I progetti presentati a seguito di un invito a presentare proposte sono valutati da un gruppo di esperti indipendenti designati dalla Commissione. Tale valutazione tiene conto dei seguenti criteri:
- a) Per quanto riguarda i due settori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, i lavori devono essere effettuati congiuntamente da persone fisiche o giuridiche stabilite in diversi Stati membri.

b) Per quanto riguarda il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

- i progetti accordano particolare attenzione agli adeguamenti culturali e linguistici necessari per ciascuno Stato membro, segnatamente per quanto riguarda le campagne d'informazione destinate al grande pubblico e ai gruppi a rischio,

- i progetti devono dar prova di solide basi scientifiche e metodologiche; essi devono essere innovativi e tener conto del lavoro già svolto e dell'esperienza acquisita nell'ambito dei programmi nazionali o comunitari realizzati o in corso, al fine di evitare inutili doppioni nello stanziamento delle risorse comunitarie,

- i progetti devono, secondo i casi, contribuire in modo obiettivo ed efficace all'approfondimento delle conoscenze del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco sulla salute nonché alla raccolta e all'analisi dei dati epidemiologici pertinenti, o consentire la rapida attuazione di azioni preventive concrete,

- le azioni devono essere valutate; i contraenti provvedono alla diffusione dei risultati delle azioni da loro svolte attraverso pubblicazioni scientifiche riconosciute e/o alla loro presentazione nell'ambito di conferenze internazionali. Si privilegeranno i progetti che interessano l'intero territorio comunitario e provengono da organismi riconosciuti nel campo della salute pubblica e/o beneficiano del sostegno esplicito delle autorità sanitarie nazionali o regionali.

c) Per quanto riguarda il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

- l'eccellenza scientifica e tecnologica e l'innovatività della ricerca,

- le risorse, il partenariato e la gestione,

- il valore aggiunto comunitario e il potenziale contributo alle politiche dell'Unione,

- il contributo al conseguimento degli obiettivi sociali della Comunità,

- le prospettive di diffusione/utilizzo dei risultati;

i criteri di valutazione suelencati sono stati definiti nell'ambito della decisione 1999/167/CE del Consiglio(7).

Saranno privilegiati i progetti orientati verso un'applicazione concreta, atti a produrre effetti rapidi a livello della produzione, e quelli che prevedono una rapida diffusione presso i produttori delle conoscenze o dei risultati ottenuti.

4. Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta al comitato scientifico e tecnico un elenco di progetti sovvenzionabili. Il comitato esprime il proprio parere su tale elenco.
5. Nell'ambito delle procedure di gara, la Commissione sottopone al comitato scientifico e tecnico i progetti sovvenzionabili da realizzare su sua iniziativa e per suo conto. Il comitato esprime il proprio parere su tali progetti.
6. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(8), la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 5 della stessa decisione sui progetti sovvenzionabili nel settore di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, corredati del parere del comitato scientifico e tecnico.
7. A norma dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione informa il comitato di gestione per il tabacco sui progetti sovvenzionabili nel settore di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, corredati del parere del comitato scientifico e tecnico.

Articolo 5

1. In base al parere di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5 del presente regolamento, la Commissione seleziona i progetti e decide in merito al loro finanziamento da parte del Fondo. Essa ha la facoltà di non dare seguito ad alcun progetto.
2. I progetti ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo formano oggetto di un contratto stipulato dalla Commissione. L'elenco dei progetti sovvenzionati è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. La Commissione sorveglia l'esecuzione dei progetti finanziati dal Fondo. Essa informa regolarmente il comitato di gestione per il tabacco in merito ai contratti conclusi e allo stato d'avanzamento dei lavori.
4. Il programma forma oggetto di valutazioni, segnatamente nel terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Le relazioni di valutazione sono presentate al comitato di gestione per il tabacco.

Articolo 6

1. I contratti si basano sul corrispondente contratto tipo definito dalla Commissione, tenuto conto, ove del caso, delle varie attività in questione. Essi prevedono in particolare:
 - la possibilità di un anticipo versato dal Fondo nei due mesi successivi alla sottoscrizione del contratto,
 - la natura degli elementi del progetto da fornire ai fini dei successivi pagamenti, che vengono effettuati con versamenti rateali in funzione dello stato d'avanzamento dei lavori e in base a fatture e documenti giustificativi appropriati,
 - il termine per la presentazione della domanda di saldo al completamento delle azioni previste nel contratto, nonché la natura degli elementi da fornire come accompagnamento della domanda, comprendenti almeno il consuntivo dei lavori eseguiti, gli opportuni documenti giustificativi, la valutazione dei risultati ottenuti e della loro potenziale utilizzazione,
 - un termine massimo di sessanta giorni per i pagamenti del Fondo, a decorrere dalla data di approvazione, da parte della Commissione, degli elementi da fornire del progetto; la Commissione si riserva tuttavia la facoltà di sospendere il termine suddetto per procedere a verifiche complementari.
2. Il pagamento dell'anticipo da parte del Fondo è subordinato alla costituzione, da parte del contraente, di una cauzione a favore della Commissione pari a 110 % di tale anticipo, secondo le modalità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Gli organismi pubblici possono essere tuttavia esentati da tale obbligo.
3. Lo svincolo della cauzione è subordinato al pagamento del saldo del contributo per le iniziative considerate.
4. Qualora risulti che l'anticipo versato supera l'importo giustificato, la cauzione resta parzialmente acquisita fino al recupero dell'importo indebitamente pagato, limitatamente a tale importo.

Articolo 7

I progetti ammessi al finanziamento del Fondo non possono beneficiare di altri finanziamenti comunitari.

Articolo 8

1. Qualora risulti che il pagamento relativo al finanziamento di un progetto sia stato eseguito indebitamente, la Commissione procede al recupero degli importi erogati ai beneficiari, maggiorati di un interesse che decorre dalla data del versamento sino al momento dell'effettivo recupero. Il tasso d'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea per le proprie operazioni in euro, pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Gli importi recuperati e i relativi interessi sono versati alla Commissione e detratti dalle spese del settore del tabacco finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 9

L'importo del premio da versare ai produttori, nonché il rimborso che gli Stati membri effettuano alle imprese di trasformazione in conformità rispettivamente degli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio(9), sono diminuiti, al momento del pagamento, della ritenuta di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Gli Stati membri dichiarano l'importo così diminuito a titolo delle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia".

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 2427/93 è abrogato. Le relative disposizioni continuano tuttavia ad essere applicabili ai progetti approvati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

Per la Commissione
Franz Fischler
Membro della Commissione

- (1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.
- (2) GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2.
- (3) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.
- (4) GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.
- (5) GU L 223 del 2.9.1993, pag. 3.
- (6) GU L 154 del 5.7.1995, pag. 12.
- (7) GU L 64 del 12.3.1999, pag. 1.
- (8) GU L 95 dell'1.4.1996, pag. 9.
- (9) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.